

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE DEL VENETO

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno XXXIV

VENEZIA, VENERDÌ 17 GENNAIO 2003

N. 5

Sommario

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2003, n. 3
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 . . . 4

PARTE SECONDA

Sezione Prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE

Concorsi
n. **901** del 11 ottobre 2002 49

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI

Agricoltura
n. **224** del 20 dicembre 2002
Piano di Sviluppo Rurale. Reg. (CE) n. 1257/99. Deliberazione della Giunta regionale n. 3528 del 10 dicembre 2002. Modulistica per istanze di finanziamento di cui alla Misura 1 49

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ COMPLESSA ENERGIA

Energia e industria
n. **6** del 20 dicembre 2002 76

PARTE TERZA**CONCORSI****COMUNE DI ABANO TERME (PADOVA)**

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo categoria C1 77

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di agente di polizia municipale - categoria C1. 77

Concorso pubblico per esami ad un posto di collaboratore professionale amministrativo - categoria B3 - part-time (25 ore settimanali) 77

COMUNE DI VILLAVERLA (VICENZA)

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C e posizione economica C1. 77

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO

Riapertura termini avviso pubblico per l'assunzione, a tempo determinato, di n. 8 dirigenti medici (disciplina di anestesia e rianimazione) 78

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)

Graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 dirigente amministrativo 78

APPALTI**Bandi e avvisi di gara****COMUNE DI BRENDOLA (VICENZA)**

Concorso per un progetto finanziato "Recupero dell'edificio ex incompiuta a Brendola" - 2ª fase 78

COMUNE DI VERONA

Bando di gara di pubblico incanto per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza della scuola elementare Romagnoli 78

COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA, BOSCO CHIESANUOVA (VERONA)

Ampliamento degli schemi fognari nei comuni di Bosco Chiesanuova e San Mauro di Saline 80

Esiti di gara**APS LIGHT SERVICE S.r.l., PADOVA**

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori interamente a corpo per riqualificazione ed ampliamento di alcuni impianti di illuminazione pubblica a Padova . . . 80

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.T.E.R.), VICENZA

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di nuova costruzione di un fabbricato per 16 alloggi in Comune di Tezze sul Brenta (VI), Via Lazzaretto, fondi propri . . . 81

AVVISI E NOTIFICHE**REGIONE DEL VENETO**

Avviso Pubblico di selezione per l'assegnazione di n. 12 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di Segreteria Tecnica previste dal Documento Congiunto di Programmazione dell'Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA/Phare CBC Italia/Slovenia. Ammissione dei candidati e calendario delle prove 81

PARTE QUARTA**ATTI DI ENTI E ORGANI NON REGIONALI****STATUTI****COMUNE DI BRUGINE (PADOVA)**

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14 ottobre 2002, n. 47 95

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PADOVA)

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 novembre 2002, n. 50 109

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TREVISO)

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 settembre 2002, n. 37..... 134

**ESPROPRIAZIONI, OCCUPAZIONI
D'URGENZA E SERVITÙ**

PROVINCIA DI TREVISO

Decreto del responsabile del servizio espropri 3 dicembre 2002, n. 165 152

Decreto del responsabile servizio espropri 18 dicembre 2002, n. 177..... 153

TRASPORTI E VIABILITÀ

COMUNE DI SCHIAVON (VICENZA)

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale 26 novembre 2002, n. 65..... 154

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001 "Istituzione dell'Agenda Veneta per i pagamenti in agricoltura" (Bollettino Ufficiale della Regione n. 103 del 13 novembre 2001)..... 154

INDICE

Sommario	1
Parte prima	4
Parte seconda	49
Parte terza	77
Concorsi in scadenza	82
Opportunità finanziarie regionali	89
Parte quarta	95
Indice per materia	155
Indice per ente	155
Indice numerico	155
Informazioni sul Bollettino	160

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 2003, n. 3

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2003, al netto delle operazioni a carico dello Stato, è fissato in termini di competenza, in euro 616.894.000,00.

Art. 2

Rifinanziamenti

1. È autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per gli importi determinati, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale, nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

Fondi speciali

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione", per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2003, sono determinati in euro 22.568.000,00, anno 2003, e euro 15.348.000,00 anni 2004 e 2005, per il fondo speciale per le spese correnti (u.p.b. U0185), in euro 42.930.000,00, anno 2003, in euro 50.630.000,00, anno 2004 e in euro 48.530.000,00, anno 2005, per il fondo speciale per le spese di investimento (u.p.b. U0186), di cui rispettivamente alle tabelle B e C allegate alla presente legge.

Art. 4

Soppressione del Comitato regionale di controllo

1. Il Comitato regionale di controllo disciplinato dalla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 "Nuove norme per

l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale di controllo" è soppresso.

2. Il servizio di consulenza a favore degli enti locali è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

4. Dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti norme:

- a) legge regionale 12 aprile 1999, n. 18;
- b) articoli 3 e 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 45.

Art. 5

Interventi a favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni non appartenenti alle Comunità montane, con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, che svolgono in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni e i servizi di competenza attraverso una delle forme previste dagli articoli 30 e 31 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, per l'anno 2003, l'importo previsto è di euro 413.000,00 (u.p.b. U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti").

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, inoltre, i criteri per l'erogazione dei contributi a favore dei Comuni appartenenti alle Comunità montane che svolgono in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni, le funzioni e i servizi di competenza attraverso la Comunità montana stessa. A tal fine, per l'anno 2003, l'importo previsto è di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0007 "Trasferimenti agli enti locali per investimenti").

3. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono adottate previo parere della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali.

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
- b) l'articolo 23 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
- c) l'articolo 53 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;
- d) il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2.

5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che sono conclusi in conformità alla previgente normativa.

Art. 6

Contributo per la partecipazione al programma "Veneto Week"

1. Nell'ambito dei rapporti esistenti tra la Regione Veneto e lo Stato del Victoria (Australia) la Giunta Regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di un programma di attività ed iniziative denominato "Veneto Week".

2. All'onere per la copertura delle relative spese, previste in complessivi euro 350.000,00, si provvede con le risorse allocate sulla u.p.b. U0010 "Celebrazioni e manifestazioni" del bilancio di previsione per l'esercizio 2003.

Art. 7

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Per l'anno 2003 l'ammissione al contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in cui vive la persona assistita identificate con i parametri ai fini ISEE e distinte in base ai seguenti livelli economici:

- a) *per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro 26.855,00;*
- b) *per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00 (ISE).*

3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3 bis anche le famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità che frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori dispensati dall'obbligo scolastico."

Art. 8

Iniziative per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo

1. La Giunta regionale, sentite la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e la competente Commissione consiliare, in coerenza con le iniziative previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna", realizza proprie iniziative e promuove e sostiene interventi proposti da Enti locali, associazioni femminili, terzo settore, volti a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

2. Gli oneri relativi alle iniziative di cui al comma 1 sono stanziati annualmente sull'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale".

Art. 9

Modifica della legge regionale 8 agosto 1997 n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, può procedere, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento dell'organico generale per i casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000".

Art. 10

Modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"

1. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 1997, n.1, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 33 bis - Società a partecipazione regionale.

1. Il personale dipendente della Regione, che riveste le funzioni di Amministratore unico o delegato di società a partecipazione regionale non inferiore al 25 per cento, su domanda è collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza per l'intera durata dell'incarico.

2. L'Amministrazione regionale provvede, per l'intera durata dell'aspettativa, ad effettuare il versamento dei relativi contributi dovuti, comprensivi della quota a carico del dipendente, da determinarsi sulla retribuzione percepita all'atto del collocamento in aspettativa di cui al comma 1 ed a richiedere il rimborso di tutto l'onere sostenuto alla società partecipata, con rivalsa della quota a carico del dipendente."

Art. 11

Disposizioni in materia di trattamento di previdenza del personale regionale

1. Ai fini della corresponsione di un unico trattamento di previdenza, al personale con rapporto a tempo indeterminato transitato obbligatoriamente nel regime del trattamento di fine rapporto ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", l'Amministrazione regionale riconosce, all'atto del collocamento a riposo, il trattamento determinato con le modalità previste dall'articolo 111, commi 4 e 5, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano solo al personale collocato a riposo in data successiva alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, ad esclusione delle ipotesi di opzione volontaria per il regime del trattamento di fine rapporto esercitata ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ed al personale neoassunto così come individuato dallo stesso D.P.C.M.. La disposizione non si applica al personale degli enti regionali per i quali non è prevista l'iscrizione all'INPDAP - ex INADEL.

Art. 12

Acquisto del complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, sito in Venezia, Calle Larga 22 Marzo, di proprietà della Società Immobiliare "Marco Polo S.r.l." con sede in Treviso.

2. L'acquisizione del complesso immobiliare, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale, avverrà mediante l'acquisto di tutte le quote sociali della società indicata al comma 1, previo accertamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, mediante apposita perizia di stima per valutare il patrimonio netto e le singole componenti attive e passive della società medesima e acquisizione di idonee garanzie del cedente sia in ordine alla situazione economico-finanziario e patrimoniale della società, sia in ordine agli acconti erogati.

3. Il prezzo per l'acquisizione del complesso immobiliare è stabilito nell'importo massimo pari a euro 20.100.000,00 comprensivo delle opere di restauro necessarie per rendere agibili gli spazi immobiliari, fatto salvo che il valore di acquisto della società, sulla base di apposita perizia di stima, valutato il complesso delle attività e passività, non sia inferiore al prezzo sopra determinato.

4. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisizione e alla gestione del complesso immobiliare di

cui al comma 1, anche tramite la "Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.", attraverso il conferimento del bene o delle quote sociali, che provvederà alle conseguenti variazioni del capitale sociale.

Art. 13

Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM

1. La Regione Veneto interviene con un contributo di 110.000,00 euro per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti, anche successivamente alla pubblicazione del report finale della sperimentazione ultimata nel 2002.

2. Per far fronte allo stanziamento di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".

Art. 14

Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)"

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, sono aggiunte, in fine, le parole "*“, e a concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuzione dei rispettivi consorzi”*".

Art. 15

Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale"

1. È abrogato l'articolo 3 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge che sono conclusi in conformità alla previgente normativa.

2. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:

"Art. 5 bis - Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.

1. Per il completamento delle opere ed attrezzature e per le spese di primo impianto relative al centro servizi ed incubatore di imprese nella Villa Mocenigo di Alvisopoli, nel comune di Fossalta di Portogruaro, è assegnato alla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 500.000,00.

2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

3. Al contributo di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b.U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione."

3. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 è aggiunto il seguente:

“Art. 4 ter - Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo della Venezia orientale.

1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo nelle aree balneari della Venezia orientale, la Giunta regionale è autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese come definite dall'Unione europea.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere sull'u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo.”.

Art. 16

Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo

1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato, nel settore della difesa idraulica ed idrogeologica, è istituito un fondo di rotazione per l'attivazione di interventi relativi a programmi già approvati per i quali non sussista, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all'u.p.b. U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, destina le somme presenti nel fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi in relazione a situazioni di urgenza, all'efficacia dell'intervento ed alla completezza degli elaborati progettuali.

3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1, e per le quali sia intervenuto il finanziamento da parte dello Stato, sono riassegnate al medesimo fondo. A tal fine la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e protezione civile provvede al monitoraggio degli interventi tenendo conto, separatamente, degli interventi finanziati con il fondo e dei finanziamenti assegnati.

Art. 17

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a promuovere e sottoscrivere accordi di programma con Enti locali e consorzi di bonifica per la realizzazione di interventi strutturali sulla rete idrografica non principale.

2. Ai conseguenti oneri di euro 4.000.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0106 “Rischio idrogeologico” del bilancio regionale 2003.

Art. 18

Finanziamento per l'attivazione dei servizi di “Autostrada Viaggiante” e “Autostrada del Mare”

1. Al fine di contribuire al decongestionamento della rete stradale ed autostradale della Regione attraverso l'utilizzo di mezzi di trasporto merci alternativi, su ferro e su acqua, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'attivazione dei servizi di “Autostrada viaggiante” e “Autostrada del mare” previsti dal Piano Generale dei Trasporti e della Logistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”. Gli accordi di programma disciplinano i reciproci impegni per la creazione delle condizioni di attivazione dei servizi, ed individuano le linee interessate, le infrastrutture da realizzare ed i mezzi necessari, i tempi di attivazione, la durata del servizio, le modalità di attuazione nonché le forme di finanziamento.

3. Agli oneri connessi all'attuazione della presente norma, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2003 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2004, si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b. U0130 “Interventi strutturali nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

Art. 19

Contributi per il trasporto pubblico locale

1. La Giunta regionale, al fine di incentivare l'ammodernamento del sistema di bigliettazione del trasporto pubblico locale ed i connessi sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della mobilità regionale, concede contributi straordinari per complessivi euro 6.000.000,00 ripartiti in euro 3.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2003-2004.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante gli accordi di programma con le province e i comuni interessati ai sensi dall'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.

3. La Giunta regionale determina i criteri, sentita la competente Commissione consiliare, per la ripartizione dei finanziamenti di cui al comma 1 (u.p.b. U0131 “Interventi strutturali nel settore del trasporto pubblico locale”).

Art. 20

Destinazione dei fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A

1. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 17

gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" ed i fondi aggiuntivi previsti dal Piano triennale degli interventi per l'adeguamento della rete viaria, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 60 del 24 luglio 2002, sono destinati, al netto delle spese generali e tecniche, quali contributi per l'85 per cento in conto impianti alla costruzione di nuove opere stradali e per il restante 15 per cento in conto capitale alla manutenzione straordinaria della rete esistente.

2. I fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, sono destinati alla costruzione delle nuove opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) e al passante Mira-Quarto d'Altino.

3. I contributi di cui ai commi precedenti sono soggetti al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 21

Interventi regionali in materia di adozioni internazionali

1. La Giunta regionale, al fine di favorire la partecipazione delle coppie dichiarate idonee all'adozione a percorsi formativi presso gli enti autorizzati per l'adozione internazionale ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476, è autorizzata a concedere contributi per le spese sostenute dagli aspiranti genitori (u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia").

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina la quantificazione dei contributi a favore degli aspiranti genitori e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi per il tramite degli enti di cui al comma 1.

Art. 22

Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta

1. La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l'identità veneta mediante l'organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l'espressione e i segni dell'identità veneta.

2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma annuale degli interventi individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della Giunta regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative contenute nel programma.

3. Alle spese per la realizzazione del programma indicato comma 2, quantificate in euro 750.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, si fa fronte con lo stanziamento dell'u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali".

Art. 23

Consorzio Universitario in scienze motorie presso le Università degli studi di Padova e Verona

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Consorzio Universitario per le scienze motorie in Padova una quota annua di euro 103.291,38 per la realizzazione dei programmi annuali di attività, per il biennio 2003/2004 (u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo studio"), in conformità agli articoli 3 e 6 dell'atto costitutivo dello stesso.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all'Università degli studi di Verona il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001", anche per il biennio 2004 e 2005.

Art. 24

Contributo straordinario alla fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico"

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 260.000,00 alla costituenda Fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico" con sede ad Este (PD), avente fini culturali e di formazione professionale (u.p.b. U0175 "Formazione professionale").

Art. 25

Contributi al settore universitario

1. La Giunta regionale, in armonia con gli obiettivi programmatici di miglioramento della qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari, di tutela del territorio e dell'ambiente rurale, di sicurezza e tracciabilità degli alimenti, promuove iniziative formative per la qualificazione specialistica di figure professionali innovative.

2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo:

- a) straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 e un contributo annuale di euro 100.000,00 al Centro Universitario di Viticoltura di Verona, per il corso di laurea in viticoltura e enologia;
- b) di euro 100.000,00 al Centro Studi Qualità Ambientale dell'Università di Padova, per il master in gestione ambientale.

3. La somma di euro 400.000,00, di cui al comma 2, fa carico all'u.p.b. U0172 "Interventi per il diritto allo stu-

dio” del bilancio per l’anno 2003.

Art. 26

Interventi per la Facoltà Pontificia di Diritto Canonico

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere la costituenda Facoltà Pontificia di diritto canonico a Venezia con un contributo straordinario di primo impianto di euro 200.000,00 per l’anno 2003 e con contributi annuali di euro 100.000,00 a decorrere dal 2004 per le attività accademiche. (UPB U0175 “Formazione professionale”)

Art. 27

Contributo straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 260.000,00 euro alla Società Mondiali Ciclismo 2004 S.p.A. per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “Campionati del mondo di ciclismo su strada 2004” a Verona.

2. La Società Mondiali Ciclismo 2004 S.p.A., entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di attività alla Giunta Regionale per l’approvazione.

3. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2003, la spesa di euro 260.000,00 (u.p.b. U0178 “Iniziativa per lo sviluppo dello sport”).

Art. 28

Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”

1. Il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione concorre alla realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante l’istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali).”

Art. 29

Modifica della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti territoriali”

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione promuove e favorisce l’adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione decentrata previste dall’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.”

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche d’area, di cui al comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.”

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 dopo le parole “promuovere attività di animazione” è inserita la seguente “istituzionale”.

4. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 è aggiunta la seguente:

“a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisetoriali di sviluppo locale.”

Art. 30

Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di trasporti

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1997 ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti”, 29 dicembre 1988, n. 62 “Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto” e 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta è fissato al 30 settembre 2003.

2. L’inosservanza del termine di cui al comma 1, comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell’ente beneficiario per le somme già ricevute e con riferimento ai lavori eseguiti, da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”.

Art. 31

Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, pendenti al 30 settembre 1997, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 30 settembre 2003.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora erogata. È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori eseguiti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza del contributo si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 46.

Art. 32

Modifica della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)"

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 le parole "entro due anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo" sono sostituite dalle parole "entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo".

2. Il termine di quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo, di cui all'articolo 10, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, come modificato dal comma 1, si applica anche alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge e finanziate ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), dell'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999), dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) e dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (legge finanziaria 2001). Tale termine si applica altresì alle procedure per le quali siano già scaduti i termini per la trasmissione alla Regione degli strumenti urbanistici di adeguamento ai Piani di area.

Art. 33

Modifica della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. Al comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguen-

te lettera:

"d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell'anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile;".

Art. 34

Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali"

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 28 bis - Iniziative per la valorizzazione dei parchi regionali.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare iniziative ed attività finalizzate alla valorizzazione, conoscenza e coordinamento dei parchi regionali nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1."

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche e indagini al servizio del territorio".

Art. 35

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"

1. La lettera b), comma 6 dell'articolo 3 è così sostituita:

"b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza."

2. La lettera f), comma 6 dell'articolo 3 è così sostituita:

"f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6 bis. Per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge la durata del finanziamento previsto per le tipologie di intervento di cui al comma 6, lettere a), b), ed f) è di anni quindici, escluso il biennio di preammortamento."

4. Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

"Art. 3 bis - Non cumulabilità.

1. I contributi di cui alla presente legge non sono

cumulabili con i contributi previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.”.

Art. 36

Contributi per l'adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali regionali

1. Per l'anno 2003 i contributi di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998) e all'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 (legge finanziaria 2002) vengono erogati anche ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il cui territorio rientri negli ambiti dei Piani di Area, secondo il Piano territoriale regionale di coordinamento, non inseriti al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 approvati dal Consiglio regionale, per la redazione di strumenti urbanistici non già finanziati ai sensi delle precedenti leggi regionali.

Art. 37

Disposizioni in materia di copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica

1. Al fine di dare concreta attuazione ai contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio del 20 ottobre 2000 e dell'Accordo tra il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a finanziare l'attuazione di protocolli di intesa a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica tra diversi soggetti, ai sensi dell'articolo 2 del citato accordo, da realizzarsi anche mediante sperimentazione con progetti-pilota.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato all'u.p.b. U0085 "Studi, ricerche e indagini al servizio del Territorio" per un importo massimo di euro 250.000,00.

Art. 38

Partecipazioni azionarie

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per il tramite della Veneto Sviluppo S.p.A., partecipazioni azionarie al capitale della Finanziaria di Sviluppo S.p.A., con sede in Rovigo, fino ad euro 260.000,00 (u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti locali aderenti al CEN.SER., è autorizzata a sottoscrivere partecipazioni azionarie al capitale della costituenda società Rovigo Fiere S.p.A. fino a euro 300.000,00 (u.p.b. U0065 "Partecipazione al capitale sociale").

Art. 39

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali" successive modifiche e integrazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 55/1993 è così sostituito:

"1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.”.

2. Il comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2002.

Art. 40

Contributi straordinari in materia di turismo

1. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi straordinari, per l'esercizio 2003, per la riqualificazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0075 "Interventi strutturali nella rete strumentale ed operativa dell'offerta turistica" del bilancio regionale di previsione 2003.

2. La Giunta regionale, con propria determinazione circa le modalità, è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali contributi straordinari per l'esercizio 2003 per le associazioni Pro Loco, per un importo complessivo di euro 250.000,00 a cui si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo" del bilancio regionale di previsione 2003.

Art. 41

Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"

1. Al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al finanziamento degli interventi regionali a favore dei centri storici dei comuni minori di cui alla legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2, lo stanziamento dell'u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" per l'anno 2003 è utilizzato per impegnare le risorse destinate alle domande già presentate e ritenute ammissibili.

Art. 42

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Al personale dipendente della Regione Veneto che, a seguito dell'applicazione delle progressioni verticali, di cui all'accordo sindacale del 18 maggio 2001, è stato selezionato, ha frequentato i corsi di formazione di 40 e 60 ore ed è risultato idoneo, è riconosciuto un credito formativo fruibile nell'ambito delle procedure per le progressioni orizzontali ai sensi del vigente CCNL.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0017 "Oneri per il personale".

Art. 43

Fondo per la non autosufficienza

1. Nell'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" è istituito il "Fondo per la non autosufficienza".

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalla quota vincolata alla residenzialità disabili ed anziani dello stanziamento previsto all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del Bilancio 2002 per un totale complessivo pari a 328.793.248,00 di euro.

3. Per l'anno 2003 il fondo di cui al comma 1 viene aumentato di euro 19.727.594,88, pari al 6 per cento del fondo di cui al comma 2, raggiungendo una disponibilità complessiva di euro 348.520.842,88.

Art. 44

Piano regionale per le attività estrattive

1. Entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione il Piano regionale per le attività estrattive.

2. Per il fine di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro (u.p.b. U0088 "Studi, ricerche ed indagini per la geologia").

Art. 45

Disposizioni in materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia

1. Le risorse non utilizzate dalla Regione Veneto per i fini dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 "Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico", sono destinate, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi di difesa e sistemazione marittima degli arenili nelle suddette aree per un importo di euro 15.000.000,00 e le restanti somme per contributi in conto capitale a favore degli enti locali per le agevolazioni previste dal Titolo III della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", a favore delle piccole e medie imprese turistiche per iniziative nelle suddette aree, nel rispetto del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10, nonché per iniziative nelle suddette aree non eccedenti la soglia degli aiuti de minimis previsti dall'articolo 2 regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L 10.

Art. 46

Contributi per gli impianti industriali di Porto Marghera

1. In occasione del prossimo riparto dei fondi della legge speciale per Venezia, è previsto un contributo di euro 500.000,00 all'Arpav, destinato alla verifica dello stato di efficienza degli impianti industriali di Porto Marghera relativi ad aziende a rischio di incidente rilevante.

2. È altresì prevista l'erogazione sugli stessi fondi di cui al comma 1, della somma di euro 1.000.000,00, per il completamento del sistema di monitoraggio e gestione dei rischi industriali di Marghera ivi compreso il completamento del sistema di sicurezza e allertamento della popolazione nel caso di gravi incidenti (u.p.b. U0113 "Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna").

Art. 47

Interventi nel settore della difesa idrogeologica

1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale ricognitivo delle necessità d'intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base alle risultanze dei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai sensi della legge n. 183/1989.

2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che possono essere attuati anche con il concorso degli Enti locali inte-

ressati.

3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi precedenti, sono sottoposti al parere della competente Commissione consiliare entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 15.000.000,00 euro allocate nell'u.p.b. U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini" e suddivisa nelle seguenti aree di intervento:

- laghi, serbatoi e sistema idraulico della montagna bellunese euro 5.000.000,00;
- Delta Po euro 3.000.000,00;
- rete idraulica di interesse regionale euro 6.000.000,00;
- rete idraulica minore euro 1.000.000,00.

Art. 48

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2002"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Contributi straordinari agli enti locali fidejussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A." sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggiormente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi.

3 ter. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis."

Art. 49

Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"

1. Il comma 3 ter dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 in materia di personale dei gruppi consiliari, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46, è abrogato.

Art. 50

Emergenze di protezione civile al di fuori del territorio regionale

1. Nel quadro delle attività e delle competenze di cui

agli articoli 3 e 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", la Giunta regionale, ove richiesto o concordato con il Governo nazionale, è autorizzata ad attuare interventi volti al sostegno, alla riduzione dei disagi e al ritorno delle condizioni di normalità delle popolazioni colpite da eventi calamitosi al di fuori del territorio regionale.

2. L'intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli oneri relativi al trasporto di personale e di attrezzature; l'acquisizione e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per le attività campali e il superamento dell'emergenza; l'allestimento di moduli abitativi; gli interventi di urbanizzazione primaria o di messa in sicurezza di strutture pubbliche; le spese sostenute dai volontari di protezione civile e dall'ulteriore personale chiamato dalla Regione; le altre forme di aiuto e assistenza alle popolazioni colpite dall'emergenza.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0122 "Emergenze sul territorio" nella quale confluiscono, con vincolo di destinazione i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni introitate nell'u.p.b. E0147 "Altri introiti".

Art. 51

Progetto Sminamento in Croazia

1. La Regione Veneto in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI Sezione del Veneto è autorizzata ad attuare il Progetto Sminamento in Croazia "I'll demine one square meter", diretto a realizzare lo sminamento nelle zone più colpite dal conflitto nella Contea croata di Sisak.

2. Il Progetto si concretizzerà attraverso l'Agenzia Croata per lo Sminamento, a cui sono assegnate le disponibilità anche di provenienza di pubbliche sottoscrizioni, che si occuperà dell'esecuzione dell'intervento, nonché del monitoraggio e controllo di ogni sua fase. L'Agenzia della Democrazia Locale di Sisak verificherà la regolarità dell'intervento, assicurando inoltre la continuità dei contatti tra la Regione Veneto e l'Agenzia Croata per lo Sminamento.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse allocate nell'u.p.b. U0013 "Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale" nella quale confluiscono, con vincolo di destinazione i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni introitate nell'u.p.b. E0147 "Altri introiti".

Art. 52

Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con i soggetti pubblici proprietari di strutture scolastiche caratterizzate da gravi dissesti strutturali o dalla diffusa presenza di materiali pericolosi per la salute o in relazione alle quali si manifesta l'esigenza dell'accor-

pamento delle stesse e, per le quali non risulta economico il recupero e si renda necessaria la sostituzione con nuove strutture da realizzare in sito.

2. Gli accordi di programma, aventi ad oggetto l'assegnazione di contributi in conto capitale agli enti locali realizzatori degli interventi di cui al comma 1, privilegiano i comuni di minore dimensione demografica disponibili a coprire, con fondi propri o di soggetti comunque diversi dalla Regione, una percentuale minima del costo dell'intervento pari al quaranta per cento degli oneri necessari ai fini della realizzazione dei manufatti.

3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro 750.000,00, mentre l'ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in euro 1.250.000,00.

4. Ai fini della stipulazione degli accordi di programma la Giunta regionale è tenuta inoltre a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) alienazione delle strutture scolastiche esistenti da dismettere o da utilizzare come uffici pubblici;
- b) disponibilità di aree per la realizzazione degli interventi;
- c) cantierabilità degli interventi.

5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sull'u.p.b. U0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione" del bilancio di previsione 2003 e pluriennali 2003-2005.

Art. 53

Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, con la Provincia di Padova, il Comune di Padova, l'Ente Orchestra di Padova e del Veneto e altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione musicale di diritto privato, dedicata a Giuseppe Tartini, con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura musicale in Padova, nella provincia e nel Veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali").

Art. 54

Contributo straordinario alla Comunità montana del Brenta

1. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39, specificatamente per quanto attiene al perseguimento di stabili condizioni di sviluppo socio-economico e di salvaguardia dei livelli oc-

cupazionali, della compensazione degli svantaggi naturali del territorio e della garanzia della permanenza della popolazione residente, è concesso alla Comunità montana del Brenta un contributo straordinario da destinare al sostegno di iniziative nel settore della produzione e lavorazione dei funghi realizzate da imprese associate, ubicate nel territorio di competenza.

2. Il contributo di cui al comma 1 è di euro 400.000,00 ed è imputato all'u.p.b. U0049 "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" del bilancio per l'anno 2003.

Art. 55

Tutela di produzioni agricole in aree marginali

1. Al fine di salvaguardare e tutelare produzioni agricole marginali quali: la castagnicoltura, la cerasicoltura, l'olivicoltura e i piccoli frutti, strettamente legate al territorio collinare e di montagna possono essere concessi interventi contributivi per azioni strutturali e dotazioni relative alla raccolta, in forma coordinata, e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

2. I contributi sono concessi nella misura del quaranta per cento della spesa ammessa se realizzate da imprese singole o associate, e del cento per cento se realizzate da Comunità montane o da enti locali, e comunque per importi di spesa ammessa non superiori a 50.000,00 euro e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento CE 1257/99 e dal Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000/2006.

3. Per le iniziative di cui al presente articolo è previsto lo stanziamento per l'anno 2003 di euro 300.000,00 (u.p.b. U0040 "Interventi strutturali nel settore delle colture").

Art. 56

Contributo straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a servizio degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 a favore dell'Azienda trasporti funicolari Malcesine-Monte Baldo di Verona, per la realizzazione del parcheggio scambiatore a servizio degli utenti dell'impianto funiviario Malcesine-Monte Baldo (u.p.b. U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti").

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità di erogazione del contributo.

Art. 57

Contributi ai comuni per l'acquisto di parcheggi scambiatori

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle amministrazioni comunali per l'acquisto di par-

cheggi scambiatori in prossimità di stazioni ferroviarie.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 a valere sull'esercizio 2003 (u.p.b. U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale").

Art. 58

Contributo straordinario alla Comunità montana del Grappa

1. Al fine di conseguire adeguate opportunità di sviluppo socio-economico, nonché di favorire la permanenza delle locali attività produttive, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della Comunità montana del Grappa, un contributo straordinario in conto capitale di euro 1.000.000,00 da destinarsi alla realizzazione degli interventi di elettrificazione del Massiccio del Grappa.

2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica".

Art. 59

Interventi straordinari nel settore dei musei

1. La Giunta regionale, al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di ente locale e di interesse locale" e considerato lo sforzo sostenuto da alcuni comuni per razionalizzare e potenziare la propria offerta museale e rendere disponibili ai cittadini, agli esperti e agli studiosi il rilevante patrimonio di beni che il Veneto può offrire alla Comunità internazionale, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:

- a) al comune di Padova euro 1.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2003 per l'ampliamento degli spazi espositivi dei Musei Civici degli Eremitani a Palazzo Zuckermann e per l'apertura del Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea (u.p.b. U0171 Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto);
- b) al comune di Treviso euro 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2003 e euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2004 per la realizzazione di un magazzino nel complesso museale di Santa Caterina, ove conservare il patrimonio artistico e storico della città, che non trova collocazione ordinaria negli spazi espositivi del Museo (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto");
- c) al comune di Abano Terme euro 150.000,00 per l'allestimento e l'avvio del Museo della maschera dedicato ad Amleto e Donato Sartori, finalizzato a completare le atti-

vità di catalogazione, ricerca storico-artistica, ordinamento e restauro dei materiali, elaborazione di un catalogo e di supporti didattici per l'esposizione, acquisizione di strumentazioni per le attività didattiche e di ricerca sulle maschere e le attività collegate alla presentazione dei laboratori didattici e all'inaugurazione ufficiale del museo (u.p.b. U0168 "Archivi, biblioteche e musei").

2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 60

Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell'Istituto Farina San Domenico

1. Nell'ambito degli interventi di ripristino di beni immobili non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica", per opere di restauro e ristrutturazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0171 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto") alla Congregazione delle Suore Maestre di San Dorotea Figlie dei Sacri Cuori di Via San Domenico a Vicenza per gli scopi di conservazione, restauro e ristrutturazione del complesso immobiliare Istituto Farina San Domenico di cui dovrà essere assicurata la fruizione pubblica.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione per l'uso degli spazi dell'Istituto Farina San Domenico fruibili dal pubblico per la realizzazione di attività culturali, anche in connessione con l'uso pubblico del museo e della biblioteca.

Art. 61

Contributo straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo

1. Per la progettazione e la realizzazione del ponte sul lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsìe (BL), è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2003, da assegnare al comune di Arsìe ad integrazione del finanziamento statale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale".

Art. 62

Contributo straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidari

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 120.000,00 al Centro Pro-

ve Prodotti Lapidari localizzato nel comune di Dolcè per il sostegno economico dell'attività (u.p.b. U202 "Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione").

Art. 63

Interventi a favore dei patronati

1. La Regione del Veneto, nell'ambito dei principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie tramite gli oratori e patronati parrocchiali.

2. La Regione riconosce alle Parrocchie la titolarità ad essere soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano nei patronati per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero per contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi in conto capitale:

- a) per la costruzione, riadattamento e riqualificazione di strutture già esistenti, per un importo non superiore ai 200.000,00 euro;
- b) per l'arredamento, attrezzature e strumenti didattici per un importo non superiore ai 10.000,00 euro.

4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 (u.p.b. U0163 "Interventi strutturali a favore del terzo settore").

Art. 64

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti"

1. Al comma terzo dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8, nel testo da ultimo modificato con l'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, l'espressione: "e Verona" è sostituita con l'espressione "Verona e Vittorio Veneto".

2. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.450.000,00 agli enti e alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione dell'Interporto di Vittorio Veneto (u.p.b. U0129 "Interventi strutturali nella logistica per i trasporti").

Art. 65

Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Il comma 1bis della legge regionale 16 aprile 1984,

n. 42, aggiunto dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale 12 settembre 1987, n. 37 è così sostituito:

"1bis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al comma 1 è fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza del contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti."

Art. 66

Attività di controllo nel settore ortofrutticolo

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la necessaria continuità delle attività di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicati nel settore degli ortofrutticoli freschi di cui al Regolamento (CE) n. 1148/2001, è autorizzata ad avvalersi, previa apposita convenzione, della collaborazione dell'Istituto per il Commercio Estero per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate dal decreto ministeriale 28 dicembre 2001 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1148/2001".

2. Per quanto disposto dal comma 1 è autorizzata una spesa di 300.000,00 euro a valere sull'u.p.b. U0045 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità".

Art. 67

Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il comma 4ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, come introdotto dall'articolo 27 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 è così sostituito:

"4ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all'interno dell'amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione DI. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19."

Art 68

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 gennaio 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
- Art. 2 - Rifinanziamenti
- Art. 3 - Fondi speciali
- Art. 4 - Soppressione del Comitato regionale di controllo
- Art. 5 - Interventi a favore dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
- Art. 6 - Contributo per la partecipazione al programma "Veneto Week"
- Art. 7 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali"
- Art. 8 - Iniziative per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo
- Art. 9 - Modifica della legge regionale 8 agosto 1997 n. 31 "Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale"
- Art. 10 - Modifica della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"
- Art. 11 - Disposizioni in materia di trattamento di previdenza del personale regionale
- Art. 12 - Acquisto del complesso immobiliare, composto dai palazzi Torres e Rossini, da destinare a sede di uffici del Consiglio regionale
- Art. 13 - Contributi per la sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM
- Art. 14 - Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)"
- Art. 15 - Modifica della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale"
- Art. 16 - Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo
- Art. 17 - Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale
- Art. 18 - Finanziamento per l'attivazione dei servizi di "Autostrada Viaggiante" e "Autostrada del Mare"
- Art. 19 - Contributi per il trasporto pubblico locale
- Art. 20 - Destinazione dei fondi assegnati alla società Veneto Strade S.p.A.
- Art. 21 - Interventi regionali in materia di adozioni internazionali
- Art. 22 - Iniziative di promozione e valorizzazione dell'identità veneta
- Art. 23 - Consorzio Universitario in scienze motorie presso le Università degli studi di Padova e Verona
- Art. 24 - Contributo straordinario alla fondazione "Accademia dell'Artigianato Artistico"
- Art. 25 - Contributi al settore universitario
- Art. 26 - Interventi per la Facoltà Pontificia di Diritto Canonico
- Art. 27 - Contributo straordinario per i campionati mondiali di ciclismo 2004
- Art. 28 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)"
- Art. 29 - Modifica della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 "Interventi regionali per i patti territoriali"
- Art. 30 - Disposizioni transitorie di leggi regionali in materia di trasporti
- Art. 31 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale
- Art. 32 - Modifica della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1998)"
- Art. 33 - Modifica della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"
- Art. 34 - Modifica della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali"
- Art. 35 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese"

- ubicata nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni"
- Art. 36 - Contributi per l'adeguamento dei PRG ai Piani di Area e ai Piani Ambientali regionali
- Art. 37 - Disposizioni in materia di copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica
- Art. 38 - Partecipazioni azionarie
- Art. 39 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 "Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di "Istituzione dell'assistenza sanitaria dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali", e successive modificazioni, e dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali" successive modifiche e integrazioni
- Art. 40 - Contributi straordinari in materia di turismo
- Art. 41 - Disposizioni transitorie in materia di domande presentate ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori"
- Art. 42 - Disposizioni in materia di personale regionale
- Art. 43 - Fondo per la non autosufficienza
- Art. 44 - Piano regionale per le attività estrattive
- Art. 45 - Disposizioni in materia di interventi urgenti per Venezia e Chioggia
- Art. 46 - Contributi per gli impianti industriali di Porto Marghera
- Art. 47 - Interventi nel settore della difesa idrogeologica
- Art. 48 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria per l'esercizio 2002"
- Art. 49 - Modifica dell'articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione"
- Art. 50 - Emergenze di protezione civile al di fuori del territorio regionale
- Art. 51 - Progetto Sminamento in Croazia
- Art. 52 - Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica
- Art. 53 - Costituzione della Fondazione Musicale Tartini di Padova
- Art. 54 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Brenta
- Art. 55 - Tutela di produzioni agricole in aree marginali
- Art. 56 - Contributo straordinario una tantum per la realizzazione di un parcheggio a servizio degli utenti della funivia Malcesine-Monte Baldo
- Art. 57 - Contributi ai comuni per l'acquisto di parcheggi scambiatori
- Art. 58 - Contributo straordinario alla Comunità montana del Grappa
- Art. 59 - Interventi straordinari nel settore dei musei
- Art. 60 - Contributo straordinario per la conservazione, ristrutturazione e il restauro dell'Istituto Farina San Domenico
- Art. 61 - Contributo straordinario per la costruzione del ponte sul lago di Corlo
- Art. 62 - Contributo straordinario al Centro Prove Prodotti Lapidari
- Art. 63 - Interventi a favore dei patronati
- Art. 64 - Modifica della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti"
- Art. 65 - Modifica all'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 42 "Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
- Art. 66 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo
- Art. 67 - Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni
- Art. 68 - Dichiarazione d'urgenza

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 2003 N. 3 RELATIVA A:

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2003

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA

(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
17/01/1972	1	DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI	160.000,00	160.000,00	160.000,00
02/03/1972	8	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE	1.866.500,00	1.866.500,00	1.866.500,00
25/01/1973	5	CONFERIMENTO DI CONSULENZE IN FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE, A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDIO SU PROBLEMI REGIONALI.	382.500,00	382.500,00	382.500,00
11/05/1973	13	INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA	603.000,00	603.000,00	603.000,00
28/01/1975	18	PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PESCA	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03/05/1975	47	COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.	800.000,00	800.000,00	800.000,00
09/06/1975	70	CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
07/05/1976	14	LEGGE-PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08/09/1978	49	RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1975, N. 70, CONCERNENTE CONTRIBUTI E SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, MANIFESTAZIONI E CONVEGNI DI INTERESSE REGIONALE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13/09/1978	52	LEGGE FORESTALE REGIONALE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
22/12/1978	69	NORME PER L'ATTUAZIONE NELLA REGIONE VENETO DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA RIFORMA DELL'AGRICOLTURA.	131.500,00	131.500,00	131.500,00
24/08/1979	63	NORME PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE " IRVV "	439.000,00	439.000,00	439.000,00
07/09/1979	74	ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER LA COOPERAZIONE E PROVVIDENZE PER FAVORIRE LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO	850.000,00	850.000,00	850.000,00
05/11/1979	85	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETÀ DIRETTO- COLTIVATRICE.	6.985.000,00	6.985.000,00	6.985.000,00
02/05/1980	36	PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI RECATI DALLE LEGGI REGIONALI 13 SETTEMBRE 1978, N. 54, 4 MAGGIO 1979, N. 35 E 2 SETTEMBRE 1974, N. 43, ART. 4, PRIMO COMMA	163.000,00	163.000,00	163.000,00
08/05/1980	43	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÉ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AIcce E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCem.	170.000,00	170.000,00	170.000,00
08/05/1980	54	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA SPELEOLOGICA E PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DEL VENETO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16/05/1980	59	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE VIARIE	720.000,00	720.000,00	720.000,00
06/06/1980	87	INTERVENTI REGIONALI PER SOSTENERE E FAVORIRE L'EDILIZIA RESIDENZIALE.	450.000,00	450.000,00	450.000,00
31/10/1980	88	LEGGE GENERALE PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO	117.004.458,00	116.679.000,00	116.679.000,00
11/06/1981	28	CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO A FAVORE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI - IRRSAE.	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15/12/1981	71	INIZIATIVE REGIONALI NEL QUADRO DELL'ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ ALPE ADRIA.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
28/01/1982	8	INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI	929.500,00	929.500,00	929.500,00
07/09/1982	44	NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA	182.000,00	182.000,00	182.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA

(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
07/09/1982	45	PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DEI SETTORI DEL FLOROVIVAISMO E DELLA FUNGICOLTURA.	131.000,00	131.000,00	131.000,00
10/09/1982	48	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA, NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1982 E PLURIENNALE 1982-1984.	7.664.000,00	7.664.000,00	7.664.000,00
31/01/1983	8	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITÀ DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA DELLA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
01/03/1983	10	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE, CINSEDO.	105.000,00	105.000,00	105.000,00
01/03/1983	9	NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA	4.468.000,00	4.468.000,00	4.468.000,00
18/05/1983	27	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1980, N. 43 CONCERNENTE "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÈ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM"	170.000,00	170.000,00	170.000,00
06/06/1983	29	INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA	52.000,00	52.000,00	52.000,00
06/06/1983	30	ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE	250.000,00	125.000,00	125.000,00
08/11/1983	54	INTERVENTI DELLA REGIONE DEL VENETO NEL SETTORE DELLA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI SOCIO-CULTURALI	232.000,00	232.000,00	232.000,00
10/01/1984	5	DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ D' INFORMAZIONE ED EDITORIALE DELLA GIUNTA REGIONALE.	775.000,00	775.000,00	775.000,00
16/08/1984	40	NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
16/08/1984	42	NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.	5.459.000,00	5.459.000,00	5.459.000,00
05/09/1984	50	NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE	2.785.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
05/09/1984	51	INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2.245.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00
05/09/1984	52	NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI ATTIVITÀ ARTISTICHE, MUSICALI, TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
06/11/1984	53	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A COMUNI CHE GESTISCONO SERVIZI DI TRASPORTO PER IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA RIVE OPPOSTE	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06/11/1984	55	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI MONTANI SERVITI DA ACQUEDOTTI CON SOLLEVAMENTO	297.500,00	297.500,00	297.500,00
27/11/1984	56	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI	4.649.000,00	4.649.000,00	4.649.000,00
27/11/1984	58	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	499.000,00	499.000,00	499.000,00
15/01/1985	3	INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEI CONSUMATORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15/01/1985	9	PROMOZIONE DI INIZIATIVE EDITORIALI RIGUARDANTI LA STORIA, LA CULTURA E LA CIVILTÀ DI VENEZIA E DEL VENETO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
28/01/1985	12	NORME PER LA LOTTA E LA PROFILASSI PERMANENTE DELLA RABBIA.	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA

(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
02/04/1985	31	NORME E INTERVENTI PER AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.033.000,00	1.033.000,00	1.033.000,00
16/04/1985	33	NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.	220.000,00	220.000,00	220.000,00
09/01/1986	2	ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DEL VENETO	120.000,00	120.000,00	120.000,00
28/01/1986	5	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1986).	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
28/08/1986	40	INTERVENTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA SPORTIVA DEGLI ENTI LOCALI	311.000,00	311.000,00	311.000,00
18/12/1986	52	NORME IN MATERIA DI TURISMO D'ALTA MONTAGNA	0,00	84.000,00	84.000,00
22/01/1987	2	CONTRIBUTI FINANZIARI AI COMUNI PER INTERVENTI DI METANIZZAZIONE NEL VENETO	469.000,00	469.000,00	469.000,00
24/11/1987	55	DISCIPLINA DEI CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA SPONDA VENETA DEL LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI SOMMERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30/12/1987	62	ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
31/12/1987	66	INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06/06/1988	28	ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.	393.044,00	393.044,00	393.044,00
28/06/1988	29	INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09/08/1988	40	NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE.	950.000,00	950.000,00	950.000,00
09/08/1988	42	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	542.500,00	542.500,00	542.500,00
06/09/1988	45	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE	385.000,00	385.000,00	385.000,00
08/11/1988	54	INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E L'INFORMATIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.	5.500,00	5.500,00	5.500,00
24/01/1989	2	DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L'ESTINZIONE DI MUTUI AGRARI DI MIGLIORAMENTO	2.747.000,00	2.747.000,00	2.747.000,00
08/05/1989	14	ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO	895.000,00	895.000,00	895.000,00
10/08/1989	23	INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, N. 29 IN TEMA DI "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA"	52.000,00	52.000,00	52.000,00
26/09/1989	35	NUOVE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO	258.000,00	258.000,00	258.000,00
01/12/1989	49	PREMIO LETTERARIO LEONILDE E ARNALDO SETTEMBRINI, MESTRE.	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01/12/1989	52	DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA	32.500,00	32.500,00	32.500,00
30/01/1990	10	ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO	32.250.000,00	32.750.000,00	32.750.000,00
30/01/1990	9	INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
17/04/1990	26	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1989, N. 14 "ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO" E DELLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1974, N. 35 "FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO"	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10/06/1991	12	ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE.	13.343.359,00	13.343.359,00	13.343.359,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
06/09/1991	28	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO E NORME ATTUATIVE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI.	17.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
02/12/1991	30	"INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, NONCHÉ DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 E DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127".	170.000,00	170.000,00	170.000,00
23/12/1991	37	ADESIONE DELLA REGIONE DEL VENETO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA" PROMOSSO DALL'UNIVERSITÀ DI VENEZIA.	120.000,00	120.000,00	120.000,00
24/01/1992	6	PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI	2.076.500,00	2.076.500,00	2.075.500,00
24/01/1992	9	NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO STABILE DEL VENETO - CARLO GOLDONI"	827.000,00	827.000,00	827.000,00
16/04/1992	16	ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA	134.500,00	134.500,00	134.500,00
03/07/1992	19	NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE.	2.692.946,00	2.692.946,00	2.692.946,00
05/04/1993	12	NORME IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO	2.147.000,00	2.147.000,00	2.147.000,00
22/06/1993	16	INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE	350.000,00	400.000,00	400.000,00
30/08/1993	40	NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	826.000,00	826.000,00	826.000,00
09/12/1993	50	NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
28/12/1993	60	TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	106.587,00	106.587,00	106.587,00
07/04/1994	18	INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	47.500,00	47.500,00	47.500,00
26/05/1994	5	ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE DI STUDIO E FORMAZIONE PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
22/07/1994	26	MODIFICA DELL'ARTICOLO 160 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, N. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE"	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
22/07/1994	31	NORME IN MATERIA DI USI CIVICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11/08/1994	37	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1988, N. 29 "INIZIATIVE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ A FAVORE DEI GIOVANI"	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14/09/1994	48	DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO DI MAGGIORI ONERI MATURATI, IN APPLICAZIONE DI LEGGI STATALI O REGIONALI, PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA REGIONALE	2.324.500,00	2.324.500,00	2.324.500,00
14/09/1994	58	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994	47.500,00	47.500,00	47.500,00
15/11/1994	65	DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO ED AI SUOI COMPONENTI E PER LA PRODUZIONE DI PLASMADERIVATI	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
23/12/1994	73	PROMOZIONE DELLE MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE DEL VENETO	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
01/02/1995	6	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1995)	985.500,00	985.500,00	985.500,00
30/03/1995	17	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE UNIVERSITÀ POPOLARI E DELLA TERZA ETÀ	310.000,00	310.000,00	310.000,00
18/04/1995	25	INTERVENTI REGIONALI PER I VENETI NEL MONDO	1.151.000,00	1.151.000,00	1.151.000,00
07/11/1995	43	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 95,119 E 187 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 1991, N. 12 "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA REGIONE" E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 1994, N. 3 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE E DI INDENNITÀ DI FUNZIONE PER I DIRIGENTI REGIONALI"	779.859,00	779.859,00	779.859,00
03/02/1996	5	PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE PER IL TRIENNIO 1996/1998	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
05/02/1996	6	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1996)	4.623.000,00	4.623.000,00	4.623.000,00
02/04/1996	10	DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	21.756.912,00	3.650.000,00	3.650.000,00
30/07/1996	19	MODIFICA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19/08/1996	23	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI	52.000,00	52.000,00	52.000,00
19/08/1996	26	RIORDINO DELLE REGOLE	12.500,00	12.500,00	12.500,00
23/08/1996	28	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1996	3.590.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00
06/09/1996	30	NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18/10/1996	32	NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)	53.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00
24/12/1996	40	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, N. 67 "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO " E DELEGHE DI FUNZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	1.294.500,00	1.294.500,00	1.294.500,00
24/12/1996	42	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, N. 18 RELATIVA AD INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, GIÀ MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 54 E LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 58	47.500,00	47.500,00	47.500,00
10/01/1997	1	ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE	129.519.500,00	129.519.500,00	129.519.500,00
30/01/1997	5	TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI	23.346.000,00	23.346.000,00	23.346.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA

(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
30/01/1997	6	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18/04/1997	9	NUOVA DISCIPLINA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29/04/1997	12	ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE CONOSCITIVA SUI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA REGIONALE	382.500,00	382.500,00	382.500,00
05/09/1997	35	ISTITUZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE "VENETO AGRICOLTURA"	11.620.500,00	11.620.500,00	11.620.500,00
12/09/1997	37	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1997	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16/12/1997	41	ABUSO E SFRUTTAMENTO SESSUALE: INTERVENTI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA PERSONA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16/12/1997	42	DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRO-FAUNISTICHE	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
03/02/1998	3	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)	1.129.000,00	1.129.000,00	1.129.000,00
07/04/1998	8	NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	19.050.000,00	19.050.000,00	19.050.000,00
10/04/1998	10	DISPOSIZIONI PER L'USO E L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA DELLA REGIONE DEL VENETO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28/04/1998	19	NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
30/10/1998	25	DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	200.490.500,00	200.490.500,00	200.490.500,00
16/12/1998	31	NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE E SERVIZI ALL'IMPIEGO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 469	8.810.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00
28/12/1998	33	MASTER EUROPEO IN DIRITTI UMANI E DEMOCRATIZZAZIONE	170.000,00	85.000,00	85.000,00
22/02/1999	6	CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL "METODO DOMAN"	82.000,00	52.000,00	52.000,00
22/02/1999	8	BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1999/2001	41.250.000,00	41.250.000,00	41.250.000,00
22/02/1999	7	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1999)	9.990.500,00	9.990.500,00	9.887.000,00
18/03/1999	9	INTERVENTI A FAVORE DEL SISTEMA DELLA SUBFORNITURA VENETA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26/03/1999	10	DISCIPLINA DEI CONTENUTI E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10/05/1999	20	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO "ARENA" DI VERONA E "LA FENICE" DI VENEZIA	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
09/08/1999	32	ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO	1.282.500,00	1.407.500,00	1.407.500,00
09/08/1999	37	NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI NEL VENETO	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
16/08/1999	38	NORME REGIONALI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI BANCHE PER LA CONSERVAZIONE DI CORDONI OMBELICALI A FINI DI TRAPIANTO	284.000,00	284.000,00	284.000,00
09/09/1999	39	MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1992, N. 19 "NORME SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	2.692.946,00	2.692.946,00	2.692.946,00
09/09/1999	46	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSETAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999	351.000,00	351.000,00	351.000,00
09/09/1999	40	NORME REGIONALI IN MATERIA D'ASSISTENZA SANITARIA IN FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA, PER CAUSE DI GUERRA E PER SERVIZIO, SPETTANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 57, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833	775.000,00	775.000,00	775.000,00
16/12/1999	55	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
21/01/2000	3	NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6.300.000,00	6.382.040,00	6.458.760,00
28/01/2000	5	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)	1.226.000,00	1.226.000,00	1.226.000,00
07/04/2000	16	NORME GENERALI IN MATERIA DI MARCHI REGIONALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11/09/2000	19	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL'ASSETAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27/12/2000	23	INIZIATIVE COMUNITARIE E REGIONALI DI SVILUPPO RURALE	20.631.500,00	12.077.500,00	12.077.500,00
27/12/2000	25	NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE, L'INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA	2.200.000,00	900.000,00	900.000,00
19/01/2001	1	INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00
09/02/2001	5	PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)	167.750.200,00	65.915.566,00	65.915.566,00
09/02/2001	6	BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 E PLURIENNALE 2001-2003	12.682.000,00	12.682.000,00	12.682.000,00
06/04/2001	7	NORME PER IL SOSTEGNO E IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI ORNITOLOGICHE VENETE	153.000,00	103.000,00	103.000,00
06/04/2001	9	NORME PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
13/04/2001	11	CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	163.615.711,00	163.028.211,00	163.028.211,00
25/10/2001	29	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI	1.291.000,00	1.291.000,00	1.291.000,00
09/11/2001	31	ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	5.600.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
29/11/2001	32	AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA	2.065.828,00	2.065.828,00	2.065.828,00

Tab. A - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI SETTORIALI DI SPESA
(art.2, c.3, lett.c della L.R. 29/11/2001 n. 39)

Data	N.	Titolo	Competenza 2003	Competenza 2004	Competenza 2005
29/11/2001	39	ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE	103.458.000,00	96.438.000,00	94.438.000,00
17/01/2002	2	LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002	29.615.000,00	30.115.000,00	30.115.000,00
01/03/2002	4	COSTITUZIONE DELL'ORGANISMO INTERREGIONALE PER LA GESTIONE DEL FIUME PO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01/03/2002	6	NORME IN MATERIA DI CONSUMO DI ALIMENTI NELLE MENSE PRESCOLASTICHE E SCOLASTICHE, NEGLI OSPEDALI E NEI LUOGHI DI CURA E DI ASSISTENZA	51.500,00	51.500,00	51.500,00
29/03/2002	8	NORME SUL SISTEMA STATISTICO REGIONALE	380.000,00	380.000,00	380.000,00
07/05/2002	9	INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
09/08/2002	18	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI TRIBUTI REGIONALI	500.000,00	250.000,00	250.000,00
09/08/2002	20	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16/08/2002	28	DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16/08/2002	31	ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002	202.000.000,00	197.000.000,00	197.000.000,00
04/11/2002	33	TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO	475.000,00	475.000,00	475.000,00

Tab. B - FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI*(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)***(UPB U0185)***(euro)*

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2003	2004	2005
1	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELLA CRIMINALITA'	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA PROMOZIONE REGIONALE	750.000,00	750.000,00	750.000,00
4	INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5	INTERVENTI IN MATERIA DI URBANISTICA	800.000,00	500.000,00	500.000,00
6	ISTITUZIONE DELLA RISERVA REGIONALE DEL BOSCO DEL CANSIGLIO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7	INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00
8	INTERVENTI IN MATERIA DI ESPROPRI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00
10	INTERVENTI A FAVORE DELLA NATALITA'	4.390.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00
11	PREVENZIONE E TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI DA MOLESTIE MORALI E PSICOLOGICHE NEI LUOGHI DI LAVORO	258.000,00	258.000,00	258.000,00
12	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI CULTURA	1.800.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
13	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE DELL'ISTITUTO STUDI STORICI EUROPEI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14	ISTITUZIONE DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA CULTURA	250.000,00	0,00	0,00
15	VENETO PRODUCTION CENTER	50.000,00	100.000,00	100.000,00
16	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	7.500.000,00	0,00	0,00
	TOTALE	22.568.000,00	15.348.000,00	15.348.000,00

Tab. C - FONDO SPECIALE PER LE SPESE D'INVESTIMENTO

(art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)

(UPB U0186)

(euro)

N.	OGGETTO PARTITE DI FONDO SPECIALE	2003	2004	2005
1	NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2	INTERVENTI PER IL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE	6.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3	INTERVENTI PER L'ASSOCIAZIONISMO AGRICOLO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA PESCA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5	COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' PER LA PROMOZIONE REGIONALE	250.000,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI (QUOTA FINANZIATA CON IL FONDO UNICO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 55 DELLA L.R. N. 11 /2001)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7	INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE IMPRESE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8	SOSTEGNO ALLA CONTINUITA' DELL'IMPRESA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	INTERVENTI DI RIPRISTINO ENERGETICO (ART. 30 D. LGS. 112/98)	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	INTERVENTI SULLE AREE NATURALI PROTETTE	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
11	INTERVENTI IN MATERIA DI AREE VERDI, PARCHI E AREE GIOCO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI	600.000,00	600.000,00	600.000,00
13	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14	INTERVENTI PER LA SEMAFORIZZAZIONE	1.000.000,00	0,00	0,00
15	INTERVENTI PER LA CULTURA	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
16	VALORIZZAZIONE DELLE CITTA' MURATE DEL VENETO	500.000,00	500.000,00	500.000,00
17	VENETO PRODUCTION CENTER	600.000,00	400.000,00	300.000,00
	TOTALE	42.930.000,00	50.630.000,00	48.530.000,00

Dati informativi concernenti la legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 novembre 2002, n. 32/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 novembre 2002, dove ha acquisito il n. 314 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e Commissione per Venezia in data 14 novembre 2002;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 10 dicembre 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 e 28 dicembre 2002, n. 12598.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il bilancio di previsione per il triennio 2003-05, il terzo della legislatura, si inserisce ancora una volta in un quadro di finanza pubblica, previsto nel DPEF 2003-2006 e confermato nella manovra della legge finanziaria statale 2003, orientato a riaffermare la necessità della stabilità dei conti delle Amministrazioni pubbliche.

I VINCOLI E GLI OBIETTIVI

Le principali difficoltà con cui deve confrontarsi questo bilancio sono:

- la scarsa dinamica delle entrate ricorrenti a libera destinazione;
- la presa in carico delle funzioni conferite dallo Stato, comportante un aggravio di oneri gestionali non adeguatamente coperti dalle risorse trasferite.

- il patto di stabilità interno, che riconferma le limitazioni alla spesa corrente (al netto delle spese relative all'assistenza sanitaria, delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali trasferite, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali): questa nel 2003 non potrà aumentare più del 5,9% rispetto a quella impegnata e pagata nel 2000 (si tratta della somma dei tassi d'inflazione 2000=2,8%, 2002=1,7% e 2003 programmata=1,4%).

Per il 2004 ed il 2005 gli aumenti potranno essere rispettivamente di un ulteriore 1,3% e 1,2%.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi disposti dal patto comporta delle sanzioni onerose che, al di là dei contenziosi in essere sull'esatta quantificazione, consisteranno nella decadenza del diritto alle assegnazioni integrative per il servizio sanitario previste per gli anni 2000 e 2001.

IL QUADRO DELLE RISORSE

Il bilancio 2003 incorpora la manovra tributaria recentemente divenuta esecutiva (L.R. 22/11/2002, n° 34), improntata ad un alleggerimento del carico fiscale nei confronti della famiglia e delle nuove imprese: è stata infatti rideterminata l'aliquota e sono state individuate alcune fattispecie agevolative per quanto riguarda rispettivamente l'addizionale regionale all'IRPEF e l'IRAP; si è inoltre introdotta una nuova agevolazione per quanto riguarda la Tassa automobilistica regionale: tutto ciò con l'obiettivo di coprire il disavanzo sanitario per l'anno 2002 e continuare il finanziamento degli investimenti iniziato con la manovra 2002.

Continuano ad essere presenti, inoltre, le azioni di incentivazione nel campo economico e di sviluppo del sistema infrastrutturale nonché il processo di miglioramento dei risultati delle gestioni sanitarie, che già registrano una significativa inversione di tendenza, grazie alle misure attuate dalla Giunta Regionale.

Passando ora all'esame delle cifre, si evidenzia innanzitutto che il saldo finanziario presunto derivante dalle gestioni pregresse ammonta a 1.304 milioni di euro, interamente vincolati nella destinazione e originati:

- dalla rilevazione di economie su capitoli di spesa finanziati da assegnazioni statali vincolate (1.004 milioni);

- dal meccanismo della perenzione amministrativa, che richiede di accantonare sui corrispondenti fondi 300 milioni di euro.

Le entrate di cui complessivamente si prevede l'accertamento nel 2003 ammontano a 10.874 milioni di euro.

Escludendo l'avanzo di amministrazione e le partite di giro si giunge alla cifra di 9.057 milioni di euro che, rispetto alla previsione assestata 2002, diminuisce di 489 milioni di euro.

Intendendo esaminare le entrate dal punto di vista dell'autonomia nell'impiego delle risorse, si evidenzia che:

l'area dell'autonomia (entrate a libera destinazione) ammonta a 1.392 milioni di euro (+11% rispetto al 2002), di cui:

- le entrate libere ricorrenti ammontano a 967 milioni di euro

(+3,8%) e ricomprendono principalmente i tributi propri liberamente destinabili (852 milioni);

- le entrate libere non ricorrenti ammontano a 425 milioni di euro, consistenti nel mutuo a pareggio del bilancio per la realizzazione di investimenti.

L'area del vincolo finanziario (entrate a destinazione vincolata) ammonta a 7.382 milioni di euro (-2,5% rispetto al 2002).

Le voci più significative riguardano:

- l'area vincolata alla sanità, che "assorbe" 6.007 milioni di euro (+1,3%) complessivi, finanziati da 2.921 milioni di gettito I.R.A.P., 447 milioni di gettito addizionale IRPEF e 2.392 milioni di gettito da compartecipazione I.V.A.;

- l'area vincolata ad altri settori ammonta a 1.161 milioni di euro, di cui 311 per le funzioni e i compiti conferiti in attuazione del decentramento amministrativo e 270 per interventi comunitari.

- le risorse introitabili attraverso la manovra tributaria dello scorso novembre, ammontanti a complessivi 214 milioni.

Si registra infine la presenza di entrate derivanti da mutui specifici che si prevede di contrarre nel corso del 2003, per un importo complessivo di 283 milioni di euro, di cui 248 sono a carico della Regione (145 milioni sono destinati al sistema infrastrutturale viario) e 35 gravano invece sulle finanze statali.

LE SPESE

Nella sua predisposizione, il bilancio di previsione per il triennio 2003-2005, è stato caratterizzato dalla fattiva partecipazione di tutte le "entità" regionali coinvolte nella gestione finanziaria.

Con la metodica di budget, introdotta dal nuovo ordinamento contabile, ogni struttura regionale ha espresso le proprie necessità in funzione degli obiettivi da perseguire; in tal modo risultano sicuramente più efficaci le azioni svolte e più efficienti le stesse direzioni regionali che autonomamente hanno potuto segnalare il livello di intervento.

Le previsioni della spesa, quindi, rispondono a specifiche esigenze operative e sono di stretta necessità per le funzioni regionali.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

- nel settore affari generali sono previsti i lavori e l'erogazione dei servizi che in modo ricorrente vengono realizzati in base alle esigenze istituzionali;

- con riguardo alle sedi regionali, sono confermati gli interventi per la manutenzione, la ristrutturazione e la sicurezza dei posti di lavoro degli immobili; è inoltre in via di perfezionamento l'acquisizione in locazione del palazzo ex direzione compartimentale FF.SS. in Venezia e, conseguentemente, si procederà ad una razionalizzazione delle sedi regionali del centro storico;

- quanto agli oneri per il personale, il 2003 è da considerarsi un anno importante sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione delle risorse umane, anche alla luce delle modificazioni

al Titolo V della Costituzione. Si recepiscono appieno, dal 2003, gli effetti della crescita professionale del personale, conseguente alla riqualificazione attuata mediante le progressioni orizzontali e verticali entrate a regime nell'ultimo periodo del 2002. Con riguardo alle politiche di incentivazione e miglioramento dell'efficienza, è prevista la revisione del sistema di valutazione del personale ed una razionalizzazione di alcuni istituti (straordinari, missioni, contratti a termine) attraverso l'utilizzo della metodica di budget. Nell'ottica della economicità della gestione è previsto un incremento del ricorso alle forme di lavoro flessibili (dovuto a ragioni di carattere organizzativo e funzionale), l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro per le strutture richiedenti, nonché altri istituti di flessibilità quali il telelavoro e il lavoro interinale e le assunzioni a tempo determinato. Particolare attenzione viene riservata alla formazione del personale regionale, sia relativamente all'aggiornamento e formazione permanente, sia per quanto concerne un supporto ai processi di innovazione.

- nel campo informatica e statistica l'anno 2003 vedrà la messa a regime delle sperimentazioni eseguite positivamente nel 2002, la realizzazione delle tecnologie relative al "Piano di sviluppo informatico e telematico", con particolare riguardo al consolidamento delle sperimentazioni concluse positivamente nel 2002 circa la firma elettronica.

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

in tale contesto assume rilievo il Piano di sviluppo rurale, sia per quanto concerne l'operatività di alcune misure (agroindustria, agriturismo), sia per quanto riguarda il rafforzamento di linee di spesa regionali riguardanti gli investimenti per l'adeguamento igienico-sanitario delle stalle da latte e il sostegno agli interventi in zone di montagna previsti dalla L.R. 2/94.

L'azione regionale mira a rendere stabili i sistemi di rintracciabilità delle carni bovine e l'informazione ai consumatori, mantenendo un'attenzione particolare alle iniziative di supporto al settore agricolo e agroalimentare, quali l'attività di ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione.

Sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese

per il 2003 si mira a proseguire il sostegno diretto alle imprese, finalizzato alla crescita occupazionale, all'innovazione e alla qualità.

Si provvede ad incrementare il Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico, il sistema delle garanzie e delle strutture d'interesse generale con particolare riguardo ai distretti produttivi, gli aiuti in favore delle PMI giovanili e femminili ed i finanziamenti volti a favorire l'innovazione, la qualità e le nuove tecnologie.

Quanto all'artigianato, pur continuando i tradizionali interventi relativi alle leggi sull'associazionismo artigiano, l'intervento più significativo è individuabile nella conferma del nuovo e specifico fondo di rotazione avviato nel corso dell'esercizio 2002 attraverso l'Artigiancassa, anche con quota parte del Fondo Unico ex D.Lgs. 112/98.

ENERGIA

l'intervento regionale mira ad incentivare il risparmio energetico e le fonti rinnovabili mediante allocazione di risorse regionali, statali e comunitarie, nonché promuovendo il risparmio energetico.

COMMERCIO

in una prospettiva attiva di sostegno al tessuto locale, si intende favorire l'accesso al credito, da parte della piccola media impresa, utilizzando strumenti atti ad assicurare un effetto moltiplicatore a beneficio degli imprenditori, quali i fondi di rotazione e i fondi di garanzia. Tali iniziative, nel quadro previsto dalla L.R. 1/1999, continueranno ad esplicarsi sia mediante l'azione degli Organismi di garanzia, sia tramite Veneto Sviluppo S.p.A.. Anche in questo settore riveste notevole importanza la gestione del Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico. Ulteriore attenzione è rivolta alla diffusione di una cultura dell'innovazione e della qualità nelle imprese del settore, attraverso la previsione di incentivi finalizzati all'adeguamento dei processi aziendali, secondo le norme di qualità UNI EN ISO serie 9000 e UNI CEI EN 45000 (L.R. 16/1998).

TURISMO

si confermano le azioni volte a valorizzare il sistema turistico veneto con l'approvazione, in particolare, del nuovo testo unico sui sistemi turistici locali, cioè i contesti turistici omogenei o integrati, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali, e di attrazione turistica, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

MOBILITÀ

la minor disponibilità complessiva di risorse è spiegata dall'ormai quasi completata procedura relativa sia al S.F.M.R. che ad alcuni piani straordinari nel sistema dei trasporti locali.

Importante voce di spesa è rappresentata dagli stanziamenti per i contratti di servizio di trasporto pubblico ferroviario d'interesse regionale e locale, stipulati direttamente dalla Regione con Sistemi Territoriali S.p.A. per la linea Adria-Mestre e con Trenitalia S.p.A. per le restanti linee.

In termini di investimenti, è previsto il completamento del programma 2000/2003 per l'ammodernamento del parco autobus, il suo potenziamento con mezzi ad alimentazione non convenzionale, nonché l'acquisto di tecnologie per il trasporto pubblico locale; programma finanziato dallo Stato con i fondi della L. 194/1998 e i fondi per il nuovo piano investimenti 2002/2004 (grazie al rifinanziamento intervenuto con le Leggi Finanziarie statali Stato 2000 e 2001).

Con riguardo al settore della navigazione, tra gli interventi finanziari programmati si segnalano quelli destinati al sistema idroviario Padano, alla manutenzione e al ristabilimento di opere di navigazione e di porti interni, alla sistemazione delle linee navigabili del Naviglio del Brenta e della Litoranea Veneta, nonché al potenziamento delle attrezzature e infrastrutture dei porti di Venezia e di Chioggia.

Prosegue anche per il 2003 l'attuazione degli investimenti

nel settore funiviario per l'ammodernamento degli impianti a fune, di cui all'articolo 8 della legge n. 140/1999.

Nel settore della viabilità, dopo aver programmato gli interventi relativi alle opere complementari per il passante di Mestre e l'autostrada A-28 Conegliano-Sacile ed avviato la gara di concessione per la Superstrada Pedemontana Veneta, continuerà l'impegno della Giunta volto alla realizzazione di opere viarie con nuovi stanziamenti per la viabilità sostitutiva di passaggi a livello sulle linee ferroviarie della regione e per interventi sulla viabilità comunale e provinciale, nonché alla realizzazione del Piano Triennale, approvato dal Consiglio regionale nel luglio 2002, per quanto attiene la rete ex ANAS, ora regionale e provinciale.

Con riguardo al settore ferroviario è prevista la realizzazione degli ultimi 2 lotti del Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale, mentre relativamente alla logistica si prevede di assegnare risorse finanziarie per favorire lo sviluppo dell'"Autostrada viaggiante" e dell'"Autostrada del mare".

LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA A FINALITÀ COLLETTIVE

assume rilievo l'impegno per l'edilizia scolastica, sia pubblica sia privata e l'impiantistica sportiva.

Un'attenzione particolare viene riservata al patrimonio storico monumentale presente nella Regione, attraverso il sostegno delle amministrazioni e dei privati che provvedono al restauro e al recupero degli immobili storico-monumentali, alla riqualificazione degli ambienti urbani costituiti dalle quinte delle piazze e delle strade nonché, in generale, degli spazi interclusi dei centri storici.

Nell'ambito dell'edilizia a finalità collettive, si prosegue nella realizzazione degli investimenti nel settore socio sanitario (articolo 20 legge n. 67/1988) relativi alle strutture ed alle tecnologie del sociale (accordo integrativo con il Ministero della Salute del 18 aprile 2001), rispetto ai quali le varie fasi previste sono soggette a verifica annuale da parte del Ministero stesso.

Con riguardo alla qualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (Comune di Venezia) (articolo 71 della legge n. 448/1998), sono in corso di definizione le attribuzioni da parte del Ministero del Tesoro. Nel 2003 dovranno trovare applicazione anche il programma per le attività libero professionali intramurarie (programma intramoenia), di cui al D.Lgs. 254/2000 e il programma handicap, di cui al decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 470/2001. Si conferma, invece, l'attività già in essere relativa alla realizzazione programma AIDS, mentre in relazione alle strutture per le cure palliative (programma hospice) sono previsti dei finanziamenti da iscriverne nel bilancio 2003.

EDILIZIA ABITATIVA

sono previsti interventi a sostegno del reddito delle famiglie meno abbienti per favorire l'accesso al mercato delle locazioni.

In particolare, la programmazione di interventi costruttivi ha avuto traduzione nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica per il triennio 2001 - 2003 approvato con deliberazione del Consiglio n. 74/2002. Programma che trova

copertura finanziaria con le risorse rese disponibili a seguito dell'avvenuta corrispondente devoluzione da parte dello Stato (articolo 61, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 112/1998), divenuta operativa con la sottoscrizione dei conseguenti Accordi di Programma sia per l'edilizia agevolata (in data 26/10/2000) che per quella sovvenzionata (in data 19/4/2001).

URBANISTICA, BENI AMBIENTALI E PARCHI

la Regione continuerà ad erogare anche con riferimento al 2003 i finanziamenti ai Comuni, previsti dalla vigente normativa, per il completamento dell'informatizzazione degli strumenti urbanistici comunali, per l'adeguamento dei PRG ai Piani d'Area del Delta del Po, della Laguna di Venezia, del Massiccio del Grappa e ai Piani Ambientali dei Parchi (novità introdotta con l'articolo 12 della legge regionale n. 2/2002).

TUTELA DELL'AMBIENTE

si "spiega" trasversalmente nei vari campi di attività, attraverso la promozione del massimo coordinamento tra tutti i settori d'intervento suscettibili di incidere sull'assetto territoriale e ambientale, che possono essere influenzati, a loro volta, dallo stato dell'ambiente. Risulta, pertanto, fondamentale il ruolo della Regione nel garantire un'adeguata programmazione in tutti i settori coinvolti e nella costante ricerca del punto di equilibrio tra esigenze dell'ambiente ed esigenze dello sviluppo sociale ed economico.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, la Regione si muove in linea con la normativa nazionale ed europea, attuando una netta distinzione tra attività di smaltimento e attività di recupero, nell'ottica prioritaria di incentivare il recupero dei rifiuti stessi, con tutte le implicazioni positive che ne derivano in termini di miglioramento della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Di strategica importanza, date anche le imponenti dimensioni e i larghi mezzi finanziari necessari, sono gli interventi per la bonifica delle aree inquinate, tra cui quelli relativi all'area di porto Marghera.

SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA

i fondi messi a disposizione dalla legge speciale per Venezia dal 1984 ad oggi hanno consentito di avviare concretamente una radicale azione di disinquinamento e risanamento della laguna. Di fatto, la quasi totalità dei fondi stanziati è stata destinata dalla Regione ad opere mirate al disinquinamento delle acque.

Le attività previste per l'anno 2003 riguarderanno, in primo luogo, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia (Piano Direttore) e correlativamente la prosecuzione dell'azione volta al disinquinamento delle acque. Parallelamente, saranno intraprese iniziative educative ed informative sulle tematiche qui considerate (vedasi paragrafo relativo a Geologia e Ciclo dell'Acqua).

TUTELA DELL'ATMOSFERA

l'attività regionale è rivolta alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e al monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio; le azioni già intraprese, che verranno sviluppate nel prossimo futuro, riguardano la riduzione della produzione di

gas serra, attraverso l'incentivazione dei mezzi di produzione di energia da fonte rinnovabile (pannelli solari, tetti fotovoltaici, caldaie alimentate con biomasse), nonché interventi integrati volti alla riduzione del traffico e all'utilizzo di mezzi pubblici alimentati a metano, combustibile a bassa emissione inquinante.

DIFESA DEL SUOLO

le attività di spesa a carico del bilancio derivano principalmente dai finanziamenti statali disposti dalla L. 183/1989 con cadenza tri-quadriennale che, rispetto al precedente esercizio, saranno incrementati grazie al programma 2001/2003. Tali finanziamenti sono finalizzati all'attuazione di programmi di interventi urgenti e prioritari diretti a far fronte alle situazioni di maggiore criticità del territorio con obiettivi di salvaguardia, conservazione e razionale fruizione del territorio medesimo.

PROTEZIONE CIVILE

tale settore è strategico nello svolgimento dell'attività di previsione delle cause dei fenomeni calamitosi, nonché di prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza dovuta sia ad eventi naturali che di origine antropica e dispone di finanziamenti che traggono origine sia da norme statali sia regionali.

CICLO DELL'ACQUA

la L.R. 42/1984 prevede che le opere pubbliche di competenza degli enti locali, loro consorzi e di altri enti pubblici interessati possano essere assistite dall'intervento finanziario regionale. Nel settore delle opere acquedottistiche tale finanziamento si propone la realizzazione di interventi volti a superare le possibili situazioni di emergenza della qualità dei prelievi e a migliorare lo stato delle strutture e del servizio acquedottistico. Con l'avvio del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, approvato dalla Giunta nel 2000, è stata intrapresa la trasformazione degli acquedotti esistenti in un sistema territoriale affidabile ed efficiente che possa avvalersi di fonti di qualità garantita e di perennità assoluta.

Le reti fognarie e gli impianti terminali di depurazione sono attualmente in una delicata fase di adeguamento-ampliamento al fine della loro conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1999 (con successive modifiche ed integrazioni) che, recependo le direttive CEE in materia, ha introdotto una nuova disciplina sulle acque.

Al fine della redazione del Piano di Tutela delle Acque (da realizzarsi entro il 2003) e in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, c. 4 della legge n. 388/2000, è stata completata, nel corso del 2002, un'accurata indagine sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, con lo scopo di verificare quali e quante risorse tecniche e finanziarie siano ancora necessarie.

Relativamente al bacino scolante della Laguna di Venezia, la pianificazione sopra descritta si coordina con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sul versante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000". Per la realizzazione degli interventi previsti possono essere utilizzate risorse finanziarie stanziata dalla Legge Speciale per Venezia, mentre per l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali (Docup

Ob. 2 2000/2006) è prevista la realizzazione di Accordi di Programma Quadro.

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

SERVIZI SOCIALI

nel 2003 si darà piena attuazione agli indirizzi della legge quadro sull'assistenza (L. 328/2000), che nel biennio 2001-2002 hanno trovato in Regione una prima concreta realizzazione attraverso alcuni interventi innovativi e sperimentali. La scelta di attivare nuove politiche nel campo sociale in connessione con il mutato quadro normativo nazionale e con le linee contenute nella L.R. 11/2001 è stata resa possibile dalla sostanziale conferma - nel 2002 - delle risorse destinate alle politiche sociali e dal trasferimento di quelle di provenienza statale, collegate alla ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche sociali (L. 328/2000).

Attraverso l'istituzione del corrispondente Fondo regionale, in cui confluiscono le risorse destinate dallo Stato e le risorse regionali per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia, si prevede la conferma e il potenziamento di iniziative già esistenti e la promozione e l'attivazione di nuove iniziative.

Per l'anno 2003, nonostante il generale contenimento della spesa regionale dovuto anche al rispetto dei vincoli imposti dal citato Patto di stabilità, si conferma l'orientamento espresso nel 2002, nella convinzione che l'utilizzazione integrata delle risorse regionali con quelle statali costituisca la condizione indispensabile per ridefinire la disciplina delle politiche sociali con connotazioni proprie della Regione Veneto; connotazioni che le hanno consentito di collocarsi, nel contesto nazionale, fra le Regioni guida in questo campo.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

l'azione della Regione sta vivendo un momento di transizione da una vecchia normativa ancora vigente (anche se in parte modificata con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2001) ad una nuova, la cui definizione è però ancora in itinere dopo la presentazione da parte della Giunta di un disegno di legge ad hoc. Per garantire comunque l'attività regionale nel settore si è proceduto, anche per il 2003, a finanziare le spese più strettamente dirette al perseguimento degli obiettivi che meglio rispondono agli indirizzi individuati nei seguenti settori:

- beni culturali
- beni librari, archivistici e dei musei
- attività editoriali
- attività culturali e spettacolo.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

il Piano Annuale 2003 costituisce la seconda fase di implementazione del Programma triennale degli interventi in materia di formazione professionale e sostegno all'occupazione per il triennio 2001/2003, approvato dal Consiglio nel giugno 2001.

Esso si pone come strumento attuativo del Programma Triennale, di cui regola l'applicazione fino a dicembre 2003, svilup-

pando un'articolazione che tiene conto della tipologia delle varie fonti finanziarie disponibili.

Per quanto riguarda i finanziamenti derivati dal Fondo Sociale Europeo, il Piano individua gli obiettivi prioritari approvati dalla Commissione Europea e compresi nel P.O.R Veneto per il nuovo periodo di Programmazione 2000-2006 Ob. 3.

LAVORO

per il 2003 si confermano le linee di finanziamento alle Province e all'ente regionale Veneto Lavoro per l'esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego, coerentemente con la strategia europea dell'occupazione.

Gli stanziamenti più importanti riguardano le risorse della Misura A1 del F.S.E. e quelle per il finanziamento delle funzioni strategiche assegnate all'ente Veneto Lavoro dalla L.R. 31/1998 in tema di Osservatorio del mercato del lavoro regionale e realizzazione e gestione del corrispondente sistema informativo.

Si confermano per il 2003, gli interventi relativi a misure di fiscalizzazione e agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono disabili (L. 68/1999), grazie agli ottimi risultati ottenuti in Veneto nel 2001 e nel 2002 e ai conseguenti trasferimenti dall'apposito Fondo nazionale.

Vengono incrementate le misure integrative attivate dal Fondo regionale disabili (L.R. 16/2001) e sviluppati gli interventi già avviati con l'iniziativa comunitaria Equal, finalizzati alla riduzione del divario tra occupazione maschile e femminile oltre che alla lotta alla disoccupazione di lunga durata.

PROGRAMMAZIONE E POLITICHE COMUNITARIE

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

con l'approvazione dei documenti programmatori relativi alla nuova fase 2000-2006 da parte della Commissione Europea, si è potuto dare avvio nel corso dell'esercizio 2002 alla gestione e attuazione della maggior parte dei programmi e delle iniziative comunitarie previste.

Per alcune misure relative all'obiettivo 3 e al Piano di Sviluppo Rurale, sono stati approvati, ed in parte realizzati, progetti mediante finanziamenti del F.S.E. e del F.E.A.O.G. già nel corso del 2001.

Nel nuovo periodo di programmazione la Regione sarà responsabile della gestione, oltre che dell'obiettivo 3 e del P.S.R., del nuovo obiettivo 2, Interreg III Italia-Austria, Interreg III Italia-Slovenia, Leader + e di eventuali ulteriori iniziative e progetti minori.

PATTI TERRITORIALI

sono una realtà molto diffusa in Veneto, che è possibile sintetizzare in queste cifre: sono duecentottantasette i comuni aderenti a Patti territoriali generalisti e centocinque quelli partecipanti a Patti territoriali specializzati in agricoltura (tolte le sovrapposizioni si tratta di duecentonovantotto comuni), per una popolazione coinvolta di oltre 1,5 milioni di abitanti.

Di questi comuni duecentottantaquattro sono compresi nelle zone Obiettivo 2 e Phasing out della programmazione comunitaria.

ria 2000-2006.

La Regione ha finora aderito e sottoscritto ventuno Patti territoriali, di cui sedici cosiddetti generalisti e cinque specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca; nove del primo tipo e tutti i Patti specializzati sono stati approvati e finanziati, in alcuni casi anche con il concorso regionale, dal CIPE e dal Ministero dell'Economia e Finanze.

INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA

come noto, tra gli istituti della "programmazione negoziata" (L. 662/96) - strumenti che "sintetizzano" la cooperazione tra Stato, Regione ed Enti Locali, la concertazione con le parti sociali e il principio di sussidiarietà - fondamentali risultano le I.I.P. e gli Accordi di Programma Quadro (APQ), che nelle intenzioni del legislatore costituiscono la modalità privilegiata se non ordinaria di cooperazione e concertazione per l'attuazione e la gestione di programmi di sviluppo "territoriale e settoriale" a livello nazionale, regionale e locale.

Sul versante regionale, l'istituto della I.I.P. è compreso nel processo di programmazione previsto dalla L.R. 35/2001.

Nel periodo 1999-2002, la Regione ha cofinanziato l'Intesa con lo Stato, per la realizzazione d'infrastrutture nelle "aree depresse", con oltre 30 milioni di euro, che si affiancano ad assegnazioni del CIPE per quasi 120 milioni di euro.

Attraverso gli A.P.Q. sono confluite ulteriori risorse a disposizione delle Amministrazioni centrali, per il finanziamento di interventi nei settori prioritari della mobilità, del ciclo integrato dell'acqua, della difesa del suolo e della costa nonché dello sviluppo locale. Soprattutto in quest'ultimo ambito, l'I.I.P. ha rappresentato la risposta regionale alle esigenze locali manifestatesi con i Patti territoriali, laddove lo Stato non è stato in grado di dare una risposta.

Grazie alle innovazioni ed alle semplificazioni procedurali introdotte dal CIPE con la recente Delibera n. 36/2002, lo strumento è destinato a migliorare nei prossimi anni la sua capacità di programmazione concertata di medio-lungo periodo, in una situazione di crescente federalismo istituzionale ma di ancora ridotta "autonomia finanziaria".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente: "Art. 2 - Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.

2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno

degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali.

4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.

5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.

6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente."

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente: "Art. 20 - Fondi speciali.

Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.

Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa."

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 328/2000 è il seguente:

"10. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e

successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti

i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.”.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 55/1982 è il seguente: “Art. 12 - Compiti della Regione.

1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore.

2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:

a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;

b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente: “Articolo 30 - Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i

reciproci obblighi e garanzie.

3. *Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

4. *Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."*

- Il testo dell' art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 è il seguente:

"Articolo 31 - Consorzi.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell' articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Modalità degli interventi.

1. La misura del concorso finanziario giornaliero di cui al comma 2 dell'art. 1 è determinata annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:

a) individuazione del livello di perdita dell'autonomia fisica o psichica da parte del soggetto;

b) individuazione del livello degli interventi assicurati al soggetto dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato;

c) individuazione del livello delle prestazioni assistenziali assicurate al soggetto dai familiari o dalle reti di solidarietà;

d) accertamento delle condizioni socio economiche del soggetto e del reddito pro-capite del nucleo familiare di stabile convivenza.

2. La misura del concorso finanziario giornaliero non può in ogni caso superare l'ammontare dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, calcolata in trentesimi.

3. Il Consiglio regionale con proprio regolamento fissa le modalità e le procedure per l'accertamento dei parametri di cui al comma 1, nonché per l'erogazione del concorso finanziario giornaliero.

3 bis. Per l'anno 2003 l'ammissione al contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del nucleo familiare in cui vive la persona assistita identificate con i parametri ai fini ISEE e distinte in base ai seguenti livelli economici:

a) per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro 26.855,00;

b) per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00 (ISE).

3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3 bis anche le famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità che frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori dispensati dall'obbligo scolastico.

4. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero.

5. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie sono direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in coerenza con i principi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali e secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui al comma 3.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio finanziario variazioni alla misura del concorso finanziario giornaliero e/o alle fasce di reddito, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di mantenere l'impegno di spesa complessivo nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate in ciascun esercizio finanziario negli appositi capitoli di bilancio."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 31/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale.

1. La Regione, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, può procedere, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non superiore al cinque per cento dell'organico generale per i casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000.

2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la sottoscrizione del relativo contratto.

3. La Regione nel quadro della vigente disciplina legislativa e contrattuale e secondo criteri generali approvati dalla Giunta regionale, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 111 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 111 - Trattamento di previdenza.

1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

2. La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

4. Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

6. I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

- a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;
- b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;
- c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;
- d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento

dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.

7. Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

8. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto.”.

- Il testo del comma 56 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 è il seguente:

“59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

(omissis)

56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 7/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Interventi relativi alla laguna del Delta del Po, alla laguna di Caorle e Programma Integrato Mediterraneo (PIM).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare, tramite apposite convenzioni, ai consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro, la gestione e l'esercizio delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle con i fondi recati dal Regolamento (CEE) n. 2088/85 (PIM - Veneto).

2. Al fine di garantire l'assetto idrodinamico delle correnti di marea nelle lagune deltizie e di Caorle, nonché per garantire la funzionalità delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti di manutenzione presentati dai medesimi consorzi di bonifica, e a concedere contributi per la gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuzione dei rispettivi consorzi.

3. La Giunta regionale può autorizzare i consorzi di bonifica Delta Po Adige di Taglio di Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento di Portogruaro a predisporre progetti di intervento nelle aree lagunari non interessate dal PIM, a valenza ambientale con ricadute sul sistema produttivo locale, nell'ambito di programmi di finanziamento comunitario e nazionale.

4. La Giunta regionale, previa richiesta di ulteriore proroga, è autorizzata, nelle more o in mancanza della decisione comunitaria, ad anticipare e finanziare la spesa consuntiva di lire 1.100 milioni sostenuta per l'ultimazione tecnico-funzionale dei progetti riguardanti la laguna di Vallona, dopo il 31 marzo 1998, non ammessa a finanziamento con la Decisione della Commissione europea C(96) 2657.

5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.200 milioni (capitolo n. 10054).

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 4, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 1.100 milioni (capitolo n. 10054).”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 35/2001 è il seguente:
“Art. 32 - Accordi di programma.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1° giugno 1999, n. 23, per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti, escluse le amministrazioni statali.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti interessati.

4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 25/1998 è il seguente:
“Art. 18 - Accordi di programma per investimenti.

1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.

2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con le province e i comuni interessati, individuando:

- a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire;
- b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;
- c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;
- d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;
- e) il periodo di validità;
- f) le limitazioni all'uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea.

4. In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di collaudo dei lavori.

5. Nel caso di cessazione di attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati.

6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire all'ente erogante le somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.

7. In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.

8. I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei bilanci aziendali secondo le norme vigenti.

9. Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dall'affidatario, senza il preventivo consenso dell'ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.

10. Senza il preventivo consenso dell'ente di cui al comma 9, in nessun caso può essere altresì impedito all'affidatario del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può l'affidatario effettuare l'alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o del Prefetto.

11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno

1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, da un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della provincia o del comune.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente:

“Art. 22 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.

1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.”, dei seguenti interventi:

a) realizzazione delle opere viarie complementari all'autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);

b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d'Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all'articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata, nell'ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro 524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull'esercizio finanziario 2002, euro 54.132.000,00 sull'esercizio 2003 e euro 54.131.000,00 dall'esercizio 2004 all'esercizio 2009 (u.p.b. U0136).

3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).

4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare.”.

Nota all'articolo 21

- Il titolo della legge n. 476/1998 è il seguente:

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Cofinanziamento delle intese istituzionali di programma.

1. La Regione concorre alla realizzazione di interventi previsti dalle intese istituzionali di programma e dagli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23

dicembre 1996, n.662, mediante l'istituzione di un apposito cofinanziamento la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge finanziaria (u.p.b. U0183 “Finanziamento intese istituzionali di programma e patti territoriali).

2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 concorre al finanziamento degli interventi individuati dagli accordi di programma quadro, attuativi dell'intesa istituzionale di programma, per la parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte da specifiche leggi di settore.

3. La Giunta regionale adotta le deliberazioni relative agli accordi di programma quadro di cui al comma 2, sentite le commissioni consiliari competenti per materia, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, trascorsi inutilmente i quali si prescinde dal medesimo.

4. Per l'anno 2000 lo stanziamento del capitolo istituito ai sensi del presente articolo è stabilito in lire 30.000 milioni.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina il ruolo della Regione nei patti territoriali e il loro raccordo con la programmazione regionale.

2. La Regione può promuovere e può partecipare ai patti territoriali, quali espressioni del partenariato sociale, con la finalità di favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2 bis. La Regione promuove e favorisce l'adeguamento delle forme di organizzazione dei patti territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della programmazione decentrata previste dall'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Rapporto con la programmazione regionale.

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2 ultimo capoverso, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione determina le modalità di attuazione dei patti territoriali tra Regione, enti locali e parti sociali.

2. I patti territoriali devono essere coerenti con le linee e gli indirizzi fissati:

a) dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla Regione;

b) dagli accordi sottoscritti tra la Regione, le autonomie locali e funzionali e le parti sociali;

c) dai piani e dalla programmazione comunitaria.

2 bis. Nelle aree oggetto di un patto territoriale, qualora ne sussistano le condizioni, possono essere attuate intese programmatiche d'area, di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.”.

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 13/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Interventi specifici a favore dei patti territoriali.

1. La Giunta regionale, a seguito della sottoscrizione dei patti territoriali di cui all'articolo 5, è autorizzata a:

a) promuovere attività di animazione istituzionale economica nell'area interessata dal patto territoriale;

a bis) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale.

b) sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;

c) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti;

d) cofinanziare, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione dello sportello unico attribuita, per l'intero territorio del patto, al soggetto pubblico responsabile del patto stesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale in relazione alla specificità del patto territoriale sottoscritto.

3. La Giunta regionale, ripartisce tra gli interventi di cui al comma 1 le risorse previste dalla presente legge ed individua le ulteriori forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di finanziamento.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 46/1999 è il seguente:

“Art. 22 - Disposizioni transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al 31 dicembre 2000.

2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata. E fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo scadere del termine stabilito.

3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale competente chiede all'ente beneficiario la rendicontazione della quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura regionale competente, devono essere rimborsati dall'ente beneficiario. Qualora i contributi siano stati erogati in conto annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente all'istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti dall'ente beneficiario, tenuto conto dell'eventuale quota parte di spesa risultante ammissibile a contributo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:

a) leggi regionali:

1) legge regionale 2 dicembre 1977, n. 69;

2) legge regionale 3 agosto 1978, n. 39;

3) legge regionale 23 agosto 1979, n. 59;

4) legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, limitatamente all'articolo 19;

5) legge regionale 19 luglio 1983, n. 38;

6) legge regionale 10 settembre 1983, n. 8, limitatamente all'articolo 19;

7) legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12, limitatamente all'articolo 9;

b) leggi statali:

1) legge 27 dicembre 1953, n. 968;

2) legge 16 aprile 1973, n. 171.

5. Le disposizioni del comma 3 si applicano, altresì, ai procedimenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 e all'articolo 20 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29.”.

Nota all'articolo 31

- Per il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 46/1999 vedi la nota all'art. 30.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.

1. I Comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai piani di area.

2. Le domande devono essere corredate da:

a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;

b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;

c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento al Piano di area.

3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11. In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento al Piano di area.

4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano

Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030).".

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 39 - Ammontare del tributo.

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.

2. L'ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:

- a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
- b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
- d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
- e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali, nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.

3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- b) gli scarti e i sovralli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani;
- c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
- d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto.

d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell'anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile;

4. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 2, lettera e), i seguenti rifiuti per le percentuali appresso indicate:

a) pagamento nella misura del trenta per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore

abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

b) pagamento nella misura del sessantacinque per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del trentacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:

- a) stoccaggio come definito all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22/1997;
- b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.

7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.

8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'articolo 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997.".

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 18/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Tipologie degli interventi.

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

- a) concessione di finanziamenti agevolati ai quali è applicato un tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell'aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995;
- b) concessione di contributi in conto capitale.

2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui all'articolo 7, destinata ai soggetti di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui all'articolo 7, così destinata:

- a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti

di cui all'articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di lire 500 milioni per ciascun soggetto;

b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo dell'occhialeria, destinati ai soggetti di cui all'articolo 2.

4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria relativa agli aiuti di stato alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a), comma 1 dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre agevolazioni pubbliche.

5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono concesse per le seguenti iniziative:

a) acquisto di terreni e fabbricati nel limite massimo rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento;

b) *costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e di sicurezza.*

c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;

d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di formazione;

e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;

f) *acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche delle attività di impresa.*

g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;

h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in connessione con l'attività delle imprese;

i) omissis".

6 bis. Per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge la durata del finanziamento previsto per le tipologie di intervento di cui al comma 6, lettere a), b), ed f) è di anni quindici, escluso il biennio di preammortamento."

Note all'articolo 36

- Per il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 3/1998 vedi nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2002 è il seguente: "Art. 12 - Contributi per l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di Area o ai Piani Ambientali.

1. I comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il cui territorio rientri o nei Piani di Area del Delta del Po, della Laguna

di Venezia, del Massiccio del Grappa di cui all'articolo 33 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ovvero nei Piani Ambientali di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali", possono richiedere alla Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai suddetti Piani, secondo i criteri e le priorità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le domande devono essere corredate da:

a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;

b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello strumento urbanistico;

c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con riferimento ai Piani di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 (legge finanziaria 1994). In tale caso, la domanda di contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di adeguamento ai Piani di cui al comma 1.

4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante contenente l'adeguamento al Piano di area, o al Piano ambientale. Il Piano Regolatore Generale o la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte liquidata, entro quattro anni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziare sull'u.p.b. U0087."

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1993, come sostituito dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Disciplina integrativa delle disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 .

1. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 non si applicano ai consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Tali consiglieri, qualora abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni di esercizio del mandato, ma non inferiore a dodici mesi e non siano stati rieletti o cessino dal mandato, hanno la facoltà di continuare il versamento per il tempo necessario a conseguire il diritto all'assegno vitalizio nella misura minima del trenta per cento. I consiglieri decadono da tale facoltà, qualora il versamento non venga effettuato entro dieci giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. In tal caso hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un periodo inferiore a dodici mesi di mandato o che, pur avendone facoltà non intendano continuare il versamento, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza interessi.

1 bis. I Consiglieri regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2 che siano rieletti o che subentrino nel corso di una nuova legislatura, in caso di esercizio parziale del mandato hanno facoltà di integrare il versamento dei contributi delle mensilità mancanti per il completamento del nuovo quinquennio.

2. I consiglieri, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio.”.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 1 della legge n. 424/1989 è il seguente:

“1. 1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione e di produzione di mucillagini verificatisi nell'anno 1989, sono concessi contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il 30 giugno 1991.

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili. Possono essere ammesse ai contributi anche le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che gestiscono le attività di cui al comma 1 di proprietà altrui, per le finalità di cui al medesimo comma 1, in possesso di assenso del proprietario debitamente certificato nelle forme di legge.

3. Sono altresì concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle località di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attività turistica. Le disponibilità di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalità indicate nel comma 9.

4. Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento si applica un tasso annuo di interesse comprensivo di ogni spesa e onere accessorio del 40 per cento del tasso di riferimento su contributi in conto interessi erogati dagli istituti di credito o dalle sezioni di credito speciali. L'importo degli investimenti ammissibile non deve essere superiore a lire 2.500 milioni per la realizzazione delle strutture di supporto all'offerta turistica e per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui al comma 1 ed a lire 10 miliardi per gli enti di cui al comma 3. I finanziamenti non possono superare il 70 per cento della spesa complessiva per la realizzazione dei programmi di investimento. Sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a lire 60 milioni.

5. I programmi ammessi ai benefici di cui al presente articolo non possono fruire di finanziamenti o di incentivazioni previsti da altre

leggi a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici. Non sono ammessi al finanziamento quei progetti che alla data di presentazione della domanda siano stati realizzati per una quota superiore al 30 per cento.

6. Per le imprese artigiane situate nelle aree previste dal comma 1 e strettamente connesse all'attività turistica, limitatamente alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1990, il limite del fido massimo della concessione del contributo sugli interessi di cui al settimo comma dell'articolo 34, L. 25 luglio 1952, n. 949, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato. E altresì raddoppiato l'importo massimo ammissibile del contributo in conto interessi di cui all'articolo 37, L. 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. A garanzia dei mutui contratti per il perseguimento delle finalità previste dal presente articolo è costituito un apposito fondo dell'importo complessivo di lire 1 miliardo presso il Ministero del turismo e dello spettacolo da erogarsi a favore dei consorzi e delle cooperative che esercitano la garanzia fidi, operanti nelle regioni di cui al comma 1. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Ciascuna delle regioni indicate nel comma 1, sentiti i comuni costieri, predispose un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione di impatto ambientale del programma entro il 28 febbraio 1990. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega il Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede direttamente agli adempimenti di cui al presente comma. Nell'ambito delle regioni indicate nel comma 1, è istituita una conferenza di servizi, presieduta dal presidente della giunta regionale, cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni dello Stato competenti in materia, presenti nell'ambito regionale, dei comuni e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Il presidente della giunta regionale esamina le domande e i relativi progetti presentati alla regione per le finalità di cui al comma 1, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con le modalità indicate nel comma 9. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio del controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta le domande ed i progetti esecutivi che devono essere compatibili con il programma definito dalla regione e devono essere corredati da una relazione tecnica e si esprime, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrono, le opportune modifiche ai progetti senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi degli enti locali. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche. L'approvazione assunta all'unanimità dei componenti la conferenza sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Gli interventi sono approvati, entro il termine fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, dalle rispettive regioni, ai fini della conseguente erogazione dei contributi, con provvedimento del presidente della giunta regionale.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentiti il Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 1989, e le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorità, i parametri, le modalità, le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonché l'ammontare delle quote poste a disposizione di ciascuna regione.

10. Le iniziative per le quali è prevista la realizzazione entro il 30 giugno 1990 sono considerate prioritarie all'interno delle singole tipologie previste dalla presente legge.

11. La quota non utilizzata dalla singola regione nel proprio ambito può essere assegnata ad altra regione per l'erogazione, nel suo ambito, a favore di quei soggetti che abbiano completato le opere entro la data del 30 giugno 1991 indicata nel comma 1.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 235 miliardi per l'anno 1989.”.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Contributi straordinari agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A..

1. La Giunta regionale eroga un contributo straordinario agli enti locali fideiussori delle società che hanno stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi relativi ai finanziamenti medesimi.

2. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria degli enti locali fideiussori delle società di cui al comma 1, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (SVEC) potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo.

3. Il contributo è concesso nei limiti della spesa di cui al comma 4, secondo i criteri e le procedure stabilite dalla Giunta regionale, subordinatamente alla intervenuta rinegoziazione di cui al comma 2.

3 bis. La Giunta regionale eroga altresì un contributo straordinario agli enti locali che partecipano maggioritariamente al capitale di società che gestiscono impianti di risalita e che hanno stipulato contratti di mutuo con la Società veneziana edilizia canalgrande S.p.A. (SVEC), per il pagamento anticipato dell'intera quota interessi, relativi ai contratti medesimi.

3 ter. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dell'esposizione debitoria delle società di cui al comma 1, la Società veneziana edilizia Canalgrande S.p.A. potrà rinegoziare le condizioni e le modalità di restituzione del capitale residuo anche attraverso la presentazione di ulteriori idonee garanzie da parte degli enti locali soci della società di cui al comma 3 bis.

4. Per quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.050.000,00 ripartita in ragione di euro

350.000,00 sugli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004 (u.p.b. U0005).”.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 225/1992 è il seguente:

“3. Attività e compiti di protezione civile.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio”.

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 225/1992 è il seguente:

“12. Competenze delle regioni.

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.”.

Note all'articolo 54

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 19/1992 è il seguente:

“Art. 8 - Funzioni di competenza.

1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché agli interventi stabiliti dalle normative Comunitarie, spetta alla Comunità montana:

a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita con provvedimento regionale;

b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti, in armonia con la programmazione regionale e provinciale;

c) approvare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di sviluppo socio-economico;

d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende speciali, enti strumentali, Società di capitali anche con partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;

e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;

f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico di ciascuna Comunità montana nel quadro degli obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla programmazione regionale;

g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli interventi speciali per la montagna finalizzati a ovviare agli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto di vista ambientale, civile, economico e sociale.

2. E' altresì affidato alla Comunità montana, con le procedure individuate nello Statuto, l'esercizio associato di funzioni proprie e di servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni compresi in ciascuna delle zone omogenee individuate all'art. 2.

3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

5. I Comuni di cui all'art. 2 della presente legge classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'art. 4

della legge n. 93/1981, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.

6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata, da tutti o parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà parte dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.”.

Nota all'articolo 60

- Il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 537/1993 è il seguente:

“12. Trasferimenti alle regioni.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158 gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.”.

Nota all'articolo 61

- Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 19 della legge n. 166/2002 è il seguente:

“19. Realizzazione di opere di interesse locale.

1. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità di particolari realtà territoriali, sono attribuiti agli enti rispettivamente interessati stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti finanziari indicati:

(omissis)

e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche;

(omissis).”.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 8/1982, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare le opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di esse, e secondo l'ordine di priorità sottoindicato:

Importo lire

1) a) completamento del tratto veneto dell'idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco Po di Levante 18 miliardi

1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po - Brondolo 1,5 miliardi

1) c) porti interni del Po di Levante e dell'area attrezzata Adria - Loreo, di Rovigo e di Legnago 7 miliardi

2) a) completamento della idrovia Padova Venezia 12 miliardi

2) b) porto interno di Padova 1 miliardo

3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea Veneta e relative diramazioni 12,5 miliardi

Si dà atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e 2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente legge, l'assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29 aprile- 6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:

Importo lire

- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante 10 miliardi

- completamento dell'idrovia Padova Venezia 6 miliardi

La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vittorio Veneto “(u.p.b. U0129).

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto marittimo di Chioggia e per società a partecipazione pubblica per interventi relativi all'ammodernamento delle strutture portuali.”.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'art. 58 della legge regionale n. 42/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 58 - (Determinazione del contributo definitivo)

1. Per opere fruente di contributi regionali in conto capitale e/o interessi, nonché per opere di competenza affidate in concessione a soggetti pubblici, la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione è disposta con decreto del dirigente della struttura centrale o periferica, sulla base della deliberazione esecutiva

con la quale il soggetto appaltante ha approvato gli atti contabilità finale, il certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 6.

Ibis. Il termine ultimo per la presentazione della deliberazione di cui al comma 1 è fissato in 5 anni a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo; la sua inosservanza comporta la decadenza del contributo e la revoca per la parte non ancora erogata, da accertarsi allo scadere del termine stabilito con riferimento ai lavori eseguiti.”.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 1/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Organizzazione amministrativa del Consiglio regionale.

1. L'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale si articola in:

a) Segreteria generale;

b) Segreteria regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi;

c) direzioni regionali;

c1) servizi di segreteria delle Commissioni consiliari permanenti;

d) servizi e posizioni dirigenziali di supporto, di studio, ricerca e consulenza e altre unità operative;

e) uffici.

1 bis. È istituito il Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale.

2. La disciplina concernente gli incarichi di Segretario generale e di Segretario regionale, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è quella prevista dagli articoli 11 e 12. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione del Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

2 bis. L'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è conferito dal Presidente del Consiglio regionale a persone in possesso di documentata esperienza professionale tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale, oppure assunto dall'esterno con contratto a tempo determinato.

2 ter. La disciplina concernente l'incarico di dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è quella prevista dagli articoli 11 e 12.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, individua le direzioni regionali.

3 bis Il dirigente del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale riferisce a quest'ultimo e assicura lo svolgimento delle attività connesse con l'esercizio delle relative funzioni.

4. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, determina le attribuzioni del Segretario generale e del Segretario regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10. Su proposta del Segretario generale definisce le attribuzioni delle direzioni regionali, dei servizi delle Commissioni consiliari permanenti e dei servizi d'Aula e su proposta del Segretario generale e del dirigente regionale interessato, provvede all'istituzione e all'attivazione dei servizi. Gli

uffici sono istituiti e attivati dal Dirigente regionale interessato. L'Ufficio di Presidenza individua le posizioni dirigenziali di supporto, studio, ricerca e consulenza e le unità operative.

4 bis L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, può riconoscere ai dirigenti dei servizi delle Commissioni consiliari e di altre strutture a livello di servizio, individuate dal medesimo Ufficio di Presidenza in ragione del rilievo e della peculiarità delle funzioni svolte, una maggiorazione fino al cinquanta per cento dell'ammontare della retribuzione di posizione prevista per i dirigenti preposti alla direzione di servizio. La Giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti.

4ter. Sono istituite le segreterie dei Presidenti delle Commissioni consiliari quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali. A tali segreterie è assegnata una unità di personale nominata dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente della Commissione consiliare e scelta all'interno dell'amministrazione regionale o assunta con contratto a tempo determinato. Alla suddetta unità di personale compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per la categoria D, posizione DI. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

5. Sono istituite le segreterie del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti l'Ufficio di Presidenza quali unità di supporto delle rispettive attività istituzionali.

6. Ai responsabili delle segreterie di cui al comma 5 si applica la disciplina prevista dall'articolo 19, intendendosi sostituiti rispettivamente alla Giunta regionale, al presidente della Giunta regionale e agli altri componenti della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza, il Presidente del Consiglio regionale e gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza.

7. Al Gabinetto e alle Segreterie di cui ai commi 1 bis e 5, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o dagli enti da e per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente, ovvero è assegnato, nei limiti massimi del cinquanta per cento arrotondato all'unità superiore dell'organico previsto, personale assunto con contratto a tempo determinato, nominato dall'Ufficio di Presidenza su proposta rispettivamente del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari. Al personale con contratto a tempo determinato si applica la disciplina prevista dal comma 4 dell'articolo 19.

8. L'Ufficio di Presidenza determina l'organizzazione della struttura dell'Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

9. È istituito l'Ufficio stampa del Consiglio regionale al quale, oltre al personale del ruolo regionale, sono assegnati, nel numero stabilito dall'Ufficio di Presidenza, giornalisti assunti a contratto e iscritti all'Ordine.

10. Per il personale dei Gruppi consiliari continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 178 a 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni. A modifica di quanto previsto dalla tabella B) allegata alla legge regionale n. 12/1991 e successive modifiche ed

integrazioni e richiamata dal comma 3 dell'articolo 178 della medesima legge, relativamente ai Gruppi consiliari fino a sette consiglieri, l'unità di personale di livello VIII è sostituita con una unità con qualifica di dirigente. Ai responsabili dei Gruppi consiliari, ove titolari di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico di dirigente preposto alla direzione di servizio.

10 bis Nei Gruppi consiliari costituiti con almeno sei consiglieri, il Presidente del Gruppo può individuare un responsabile vicario cui compete, anche se titolare di una retribuzione inferiore e per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il responsabile di posizione organizzativa di cui al comma 3 bis dell'articolo 16 nei Gruppi sino a quindici consiglieri e, di dirigente preposto alla direzione di servizio nei Gruppi con oltre quindici consiglieri.

10 ter L'intero trattamento economico fondamentale dirigenziale corrisposto, ove previsto, a seguito del conferimento degli incarichi di cui ai commi 5, 10 e 10 bis del presente articolo, concorre, con applicazione della media ponderata delle retribuzioni ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 153 "Conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38 recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981" alla determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

4. Strutture di riferimento

1, 2, 3 Direzione bilancio

4 (commi 1 - 2), 5 Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti

4 (comma 3), 7, 21, 43 Direzione servizi sociali

6 Segreteria regionale affari generali

8, 28, 29 Direzione programmazione

9, 10, 11, 42, 49, 67 Direzione risorse umane

12 Direzione affari generali

13 Direzione prevenzione

14, 55 Direzione politiche agricole strutturali

15 (commi 1 - 2), 35, 62 Direzione industria

15 (comma 3), 40 Direzione turismo

16, 17, 47, 50 Direzione difesa del suolo e protezione civile

18, 20, 30, 57, 61, 64 Direzione infrastrutture di trasporto

19, 56 Direzione mobilità

22, 53, 59 Direzione cultura

23, 27 U.C. sport e tempo libero

24 Segreteria generale della programmazione

25 Segreteria regionale settore primario

26 Direzione formazione

31, 41, 52, 65 Direzione lavori pubblici

32, 34, 36, 37 Direzione urbanistica e beni ambientali

33, 46 Direzione tutela dell'ambiente

38, 48 U.P. attività ispettiva e partecipazioni societarie

39 Direzione per l'amministrazione bilancio e servizi del consiglio regionale

44 Direzione geologia e ciclo dell'acqua

45 Uffici del Genio civile - Direzione turismo

51 Direzione relazioni internazionali

54, 66 Direzione politiche agricole di mercato

58 Direzione foreste ed economia montana

60 Direzione lavori pubblici - Direzione cultura

63 Direzione servizi sociali - Direzione lavori pubblici

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE
E DELIBERAZIONI

Sezione Prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
RISORSE UMANE

Concorsi

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE 11 ottobre 2002, n. 901.

Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato di categoria D, posizione D1, profilo professionale di specialista economico, in esecuzione della D.G.R. 2380 del 14/09/2001 e del decreto n. 232 del 13/11/2001 del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile. Approvazione delle risultanze della selezione e dichiarazione dei vincitori.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di approvare le risultanze della selezione pubblica per titoli e colloquio di n. 1 unità di personale a tempo determinato, di categoria D1, profilo professionale specialista economico, in esecuzione del decreto n. 232 del 13/11/01 del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, come da allegati al presente provvedimento;

2. di formulare la graduatoria finale di cui all'allegato A al presente provvedimento, dichiarando conseguentemente vincitore il candidato classificatosi al primo posto;

3. di disporre che l'assunzione in servizio dell'interessato seguirà alla stipula del contratto individuale di lavoro a termine della durata di due anni, eventualmente prorogabile di un solo anno;

4. di autorizzare l'eventuale ulteriore scorrimento della graduatoria in questione in caso di rinuncia all'assunzione o qualora si presentasse l'esigenza di sostituire il personale dimissionario assunto con contratto a termine in relazione al programma in esame;

5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'anno in corso, sono già stati impegnati con deliberazione di Giunta Regionale n. 1586 del 14/06/02.

Ceroni

(segue allegato)

Allegato A al decreto n. 901 del 11/10/2002

Selezione di personale a tempo determinato - Categoria D
posizione D1 - profilo professionale specialista economico

(in esecuzione del decreto n. 232 del 13.11.2001).

Graduatoria finale

N.	Cognome	Nome	Punteggio Totale
1	Sanasi	Valeria	34,3
2	Riovanto	Monica	28
3	Stevanato	Caterina	27,8
4	Barbero	Caterina	22,7
5	Chiozzotto	Claudia	27,2
6	Possamai	Pierluigi	23,1
		pref. art. 2, comma 9, L. 191/98	
7	Rotelli	Gaia	23,1
		pref. art. 2, coma 9, L. 191/98	
8	Zampieri	Claudia	23,1

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI

Agricoltura

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE STRUTTURALI 20 dicembre 2002, n. 224.

Piano di Sviluppo Rurale. Reg. (CE) n. 1257/99. Deliberazione della Giunta regionale n. 3528 del 10 dicembre 2002. Modulistica per istanze di finanziamento di cui alla Misura 1.

Il Dirigente regionale

della direzione politiche agricole strutturali

VISTO il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale per programmare gli interventi consentiti nel periodo 2000-2006 (artt. 39, 41, 42, 43) e successivi regolamenti attuativi e modificativi;

VISTA la Decisione C(2000) 2904 del 29 settembre 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il predetto PSR;

VISTE le misure di cui al capitolo 9 del Piano di sviluppo rurale approvato;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.

3528 del 10 dicembre 2002, in corso di pubblicazione, riguardante l'approvazione del bando di apertura termini di presentazione delle domande e delle procedure generali di attuazione del Piano di Sviluppo Rurale di cui al Reg. CE n. 1257/99;

CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale stabilisce che la modulistica specifica conseguente ai bandi sarà disponibile presso le Strutture indicate per la presentazione delle domande, previa approvazione dei modelli con provvedimento del Dirigente della Direzione responsabile della misura;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione n. 3528/2002 e le schede di misura di cui all'allegato B) della DGR medesima, individuano la Direzione Regionale Politiche Agricole Strutturali come struttura responsabile delle seguenti misure del piano di Sviluppo Rurale: Misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole"; Misura 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura";

RITENUTO che è opportuno predisporre la modulistica specifica da allegare alle istanze volte all'ottenimento delle provvidenze previste dalle misura in oggetto, al fine di agevolare sia l'utente nella presentazione, che gli uffici regionali nell'espletamento del successivo esame istruttorio.

decreta

1. Di approvare l'allegato A, contenente i seguenti modelli, da allegare alle domande per l'accesso e la concessione dei benefici previsti dalla Misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole" del bando di apertura termini di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3528 del 10.12.2002:

- D.S.A.N. per I.A.T.P.	Mod 1/1
- D.S.A.N. per I.A.T.P. società	Mod 1/2
- D.S.A.N. per capacità professionale singolo	Mod 1/3
- D.S.A.N. per capacità professionale società	Mod 1/4
- D.S.A.N. per contabilità aziendale	Mod 1/5
- D.S.A.N. per ambiente igiene e benessere degli animali	Mod 1/6
- traccia di scheda di progetto azioni A, B, C	Mod 1/7
- traccia di scheda di progetto azione D	Mod 1/7D
- traccia di scheda di progetto azione E	Mod 1/7E
- punteggio azione A	Mod 1/8A
- punteggio azione B	Mod 1/8B
- punteggio azione C	Mod 1/8C
- punteggio azione E	Mod 1/8E
- D.S.A.N. per insediamento in zona svantaggiata	Mod 1/9
- D.S.A.N. per movimentazione vitelli	Mod 1/10
- D.S.A.N. per PLV ortofrutticola	Mod 1/11

(La citata deliberazione della Giunta regionale n. 3528 del 10.12.2002 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 127 del 27.12.2002, n.d.r.)

Veronese

(segue allegato)

MOD 1/1

Allegato A al decreto n. _____ del _____

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

- - Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - -

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a

_____ in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti.

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA Di essere imprenditore agricolo a titolo principale (I.A.T.P) .

Allo scopo allega copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

 Di svolgere la seguente attività extragricola:

_____	_____
(desc rizione attività)	(num. ore/anno)
_____	_____
(descrizione attività)	(num. ore/anno)
_____	_____
(descrizione attività)	(num. ore/anno)
_____	_____
(descrizione attività)	(num. ore/anno)

 Di non svolgere alcuna attività extragricola._____
(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento _____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/2

Allegato A al decreto n. _____ del _____

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

— Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a

_____ in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA

Che il richiedente è equiparabile a IATP in quanto:

Società di persone (od associazioni di persone) con oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola e con i 2/3 dei soci, rappresentanti i 2/3 del capitale sociale, in possesso dei requisiti di tempo e reddito previsti per il riconoscimento della qualifica di IATP alle persone fisiche.

Allo scopo allega copia del contratto sociale o statuto e dichiarazione redditi dei soci.

Società cooperativa agricola di conduzione di terreni e/o allevamenti o loro consorzi.

Allo scopo allega copia del contratto sociale o statuto.

Società di capitali (o fondazioni) con oggetto l'esercizio dell'attività agricola, i cui ricavi o proventi sono superiori al 50% del totale dei ricavi o proventi a bilancio.

Allo scopo allega copia del contratto sociale o statuto e ultimo bilancio presentato.

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento

_____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/3

Allegato A al decreto n. _____ del _____

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

- Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 -

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a _____
in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti.

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____

in data _____

DICHIARADi possedere **sufficiente capacità professionale** ai sensi delle misure 1 e 2 del PSR derivata da:

- Conseguimento del diploma di laurea in | _____ | in data | _____ |
presso l'Università degli Studi di | _____ |
- Conseguimento del diploma di | _____ | in data | _____ |
presso | _____ |
- Esercizio attività agricola per almeno un triennio in qualità di
- Capo azienda per il periodo dal | _____ | al | _____ | pos. Contributiva n° | _____ |
 - coadiuvante per il periodo dal | _____ | al | _____ | pos. Contributiva n° | _____ |
 - lavoratore agricolo per il periodo dal | _____ | al | _____ | pos. Contributiva n° | _____ |

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/4

Allegato A al decreto n.

del

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

- Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 -

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a
_____ in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti.

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA

Che il responsabile della direzione aziendale è il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____ n. _____ e che lo stesso è in possesso della capacità professionale ai sensi della misura 1 del PSR derivata da:

- Conseguimento del diploma di laurea in | _____ | in data | _____ | presso l'Università degli Studi di | _____ |
- Conseguimento del diploma di | _____ | in data | _____ | presso _____ |
- Esercizio attività agricola per almeno un triennio in qualità di
- Capo azienda per il periodo dal | _____ | al | _____ | pos. Contributiva n° | _____ |
 - coadiuvante per il periodo dal | _____ | al | _____ | pos. Contributiva n° | _____ |
 - lavoratore agricolo per il periodo dal | _____ | al | _____ | pos. Contributiva n° | _____ |

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHiesto LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento _____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/5

Allegato A al decreto n. _____ del _____

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

— Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 —

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a

_____ in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA

Di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora finanziato, di tenere contabilità aziendale secondo i parametri che fisserà la regione del Veneto per un periodo di cinque anni dalla liquidazione del contributo.

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento _____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/6

Allegato A al decreto n. _____ del _____

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

— Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 —

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a _____
in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA

Di essere a conoscenza di rispettare le prescrizioni ed i vincoli in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali individuati all'allegato 2) del "Documento normativo di integrazione al P. S. R.", relativamente alle produzioni effettuate nella propria azienda.

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento _____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

Allegato A al decreto n.

del

MOD 1/7

Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006

Misura 1 - investimenti nelle aziende agricole

SCHEDA DI PROGETTO

(indicare l'azione relativa)

 Azione A Azione B Azione C

1. RIEPILOGO PRODUZIONI AZIENDALI NELL'ULTIMA CAMPAGNA AGRARIA

a) Colture

ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	
ha.	are	Codice		Coltura	2° Racc.	

b) Allevamenti (consistenza media)Bovini

Vacche da latte	n. capi		UBA	
Altre vacche	n. capi		UBA	
Vitelli fino a 6 mesi	n. capi		UBA	
Vitelli 6 – 12 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da macello 12 – 24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da allevamento 12 – 24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da macello >24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da allevamento >24 mesi	n. capi		UBA	
Tori	n.capi		UBA	

Suini

Suini meno di 20 kg	n.capi		UBA	
Suini da ingrasso	n.capi		UBA	
Lattonzoli	n.capi		UBA	
Magroni	n.capi		UBA	
Scrofe sup. 50 kg	n.capi		UBA	
Verri	n.capi		UBA	

Equini

Equini fino a 6 mesi	n.capi		UBA	
Equini oltre 6 mesi	n.capi		UBA	

MOD 1/7

Allegato A al decreto n.

del

Equini da sella fino a 6 mesi n.capi [][][][] UBA [][][][]
 Equini da sella oltre 6 mesi n.capi [][][][] UBA [][][][]

Ovicaprini

Pecore da latte n. capi [][][][]
 Altri ovini da carne n. capi [][][][]
 Capre da latte n. capi [][][][]
 Altri caprini da carne n. capi [][][][]

Avicunicoli

Polli da carne n. capi [][][][]
 Galline ovaiole n. capi [][][][]
 Polli da carne non specializzati n. capi [][][][]
 Galline ovaiole non specializzati n. capi [][][][]
 Altri avicoli _____ n. capi [][][][]
 Coniglie fattrici n. capi [][][][]
 Conigli non specializzati n. capi [][][][]

Altri

Api n. arnie [][][][]
 Acquacoltura estensiva ettari [][][][]
 Acquacoltura intensiva ettari [][][][]
 Altri allevamenti _____ n. unità [][][][]

c) Trasformazione

Uva in vino t/anno [][][][]
 Latte in burro t/anno [][][][]
 Latte in formaggio t/anno [][][][]
 Altre _____ t/anno [][][][]

d) Attività agrituristica ore/anno [][][][]

e) Eventuali note:**2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPRESA**

- a) **Localizzazione** (descrivere la localizzazione dell'azienda, la suddivisione in corpi fondiari e la loro distanza, la giacitura dei terreni, le sistemazioni idraulico agrarie e l'irrigabilità ed i sistemi di irrigazione)
- b) **Tipo di produzioni** (descrivere dettagliatamente le produzioni ed i servizi resi)
- c) **Piantagioni**

Classe età (1)	Specie e varietà	Densità piante (Piante/ha)	Superficie totale (Ha,are)

- (1) classi di età: 1 = da 0 a 3 anni
 2 = da 4 a 12 anni
 3 = da 13 a 18 anni

MOD 1/7

Allegato A al decreto n. del

4 = oltre 19 anni

- d) **Impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti** (***obbligatorio** se l'investimento è connesso o riguarda tali tipi di impianto. Indicare gli impianti utilizzati ad esclusione degli edifici già descritti alla sezione F del modulo di domanda, specificando per ciascuno la capacità di lavoro e l'anno di acquisto.*)

Anno	Tipo	Capacità di lavoro (1)

(1) indicare il valore e l'unità di misura Kw – m – mq – mc – hl – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

- e) **Organizzazione di vendita** (*indicare se l'azienda, per i diversi prodotti, effettua vendita diretta, tramite organismi associativi, conferisce il prodotto ad imprese di trasformazione. Indicare quali*)
- f) **Parco macchine** (***obbligatorio** se l'investimento è connesso o riguarda macchine ed attrezzi indicare tutte le macchine a motore e le attrezzature*)

Anno	Tipo	Potenza o capacità lavoro (1)

(1) indicare il valore e l'unità di misura Kw – m – mq – mc – hl – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO

4. SCOPO DELL'INTERVENTO E COERENZA CON GLI OBIETTIVI DELLA MISURA

- migliorare la qualità e garantire la sicurezza igienico - sanitaria delle produzioni;
- avviare le riconversioni produttive suggerite dal mercato;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
- tutelare e migliorare l'ambiente e le condizioni di igiene e benessere degli animali;
- adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che introducano nuovi standard minimi ambientali, di sicurezza e di benessere degli animali;
- promuovere l'integrazione tra attività agricola e territorio rurale;
- informatizzare la gestione delle imprese primarie;
- promuovere la diversificazione delle attività.

Connessione con produzioni certificate (***obbligatorio** se richiesto il punteggio relativo*)

Tipo intervento	Coltura o produzione	Quantità (1)	Tipo di certificazione (2)

(1) Superficie, n. capi, hl,

(2) Per DOC, DOCG, IGP, DOP AS, indicare il tipo e la denominazione; per marchio di qualità e di prodotto, indicate "marchio qualità" o "prodotto" e l'ente certificatore.

5. DESCRIZIONE DI COME L'INTERVENTO RAGGIUNGA GLI SCOPI INDICATI AL PUNTO 3

Allegato A al decreto n. _____ del _____ MOD 1/7 |

8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Cod.	Descrizione	Capacità (1)	Spesa totale prevista (€)	Contributo richiesto	
				%	Euro

(1) Kw - m - mq - mc - hl - Prodotto lavorato/unità di tempo.

Luogo e data

Il richiedente

(Firma)

Allegato A al decreto n.

del

MOD I/7D

Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006

Misura 1 - investimenti nelle aziende agricole

Azione D

**SCHEMA DI PROGETTO PER LA COPERTURA DI COLTURE ARBOREE CON RETI
ANTIGRANDINE****1. RIEPILOGO PRODUZIONI AZIENDALI NELL'ULTIMA CAMPAGNA AGRARIA****a) Colture**

	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura		2° Racc.	

b) Allevamenti (consistenza media)**Bovini**

Vacche da latte	n. capi		UBA	
Altre vacche	n. capi		UBA	
Vitelli fino a 6 mesi	n. capi		UBA	
Vitelli 6 – 12 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da macello 12 – 24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da allevamento 12 – 24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da macello >24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da allevamento >24 mesi	n. capi		UBA	
Tori	n.capi		UBA	

Suini

Suini meno di 20 kg	n.capi		UBA	
Suini da ingrasso	n.capi		UBA	
Lattinzoli	n.capi		UBA	
Magroni	n.capi		UBA	
Scrofe sup. 50 kg	n.capi		UBA	
Verri	n.capi		UBA	

Equini

Equini fino a 6 mesi	n.capi		UBA	
----------------------	--------	--	-----	--

MOD 1/7D

*Allegato A al decreto n.**del*

Equini oltre 6 mesi	n.capi		UBA	
Equini da sella fino a 6 mesi	n.capi		UBA	
Equini da sella oltre 6 mesi	n.capi		UBA	

Ovicaprini

Pecore da latte	n. capi	
Altri ovini da carne	n. capi	
Capre da latte	n. capi	
Altri caprini da carne	n. capi	

Avicunicoli

Polli da carne	n. capi	
Galline ovaiole	n. capi	
Polli da carne non specializzati	n. capi	
Galline ovaiole non specializzati	n. capi	
Altri avicoli _____	n. capi	
Coniglie fattrici	n. capi	
Conigli non specializzati	n. capi	

Altri

Api	n. arnie	
Acquacoltura estensiva	ettari	
Acquacoltura intensiva	ettari	
Altri allevamenti _____	n. unità	

c) Trasformazione

Uva in vino	t/anno	
Latte in burro	t/anno	
Latte in formaggio	t/anno	
Altre _____	t/anno	

d) Attività agrituristica ore/anno ||||**e) Eventuali note:**

MOD I/7D

del

Allegato A al decreto n.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

PRODOTTO (A)	SESTO D'IMPIANTO (B)	FORMA DI ALLEVAMENTO (C)	SUPERFICIE ETTARI (D)	COMUNE (E)	QUOTA DELLA SUPERFICIE TOTALE ¹ (F)	PUNTI ² (G)
Totale					1,00	

¹ Valore della riga in colonna D/valore totale colonna D

² punteggio del comune e prodotto x colonna F

MOD 1/7D

Allegato A al decreto n. _____ del _____

3. SCHEMA GRAFICO DEL MODULO PRESCELTO

(esporre graficamente il modulo base dell'impianto di rete antigrandine prescelto, con le relative misure)



MOD 1/7D

Allegato A al decreto n.

del

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Cod.	Descrizione	Superficie mq	Spesa totale prevista (€)	Contributo richiesto	
				%	Euro
R1	Reti antigrandine			40	

Luogo e data

Il richiedente

(Firma)**Riservato alla Organizzazione produttori**

Il sottoscritto _____ Nato/a _____
il _____ in qualità di

Presidente della O.P. _____,

consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

che l'impresa _____

C:U:A:A: _____ - è socia della suddetta O.P. dal _____.

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento _____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.** I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/7E

Allegato A al decreto n.

del

Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006

Misura 1 - investimenti nelle aziende agricole

Azione E

**SCHEMA DI PROGETTO PER ADEGUAMENTO ALLEVAMENTI VITELLI ALLA DIRETTIVA
91/629/CEE****1. RIEPILOGO PRODUZIONI AZIENDALI NELL'ULTIMA CAMPAGNA AGRARIA****a) Colture**

	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	
	ha.		are	Codice		Coltura	_____	2° Racc.	

b) Allevamenti (consistenza media)**Bovini**

Vacche da latte	n. capi		UBA	
Altre vacche	n. capi		UBA	
Vitelli fino a 6 mesi	n. capi		UBA	
Vitelli 6 – 12 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da macello 12 – 24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da allevamento 12 – 24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da macello >24 mesi	n. capi		UBA	
Bovini da allevamento >24 mesi	n. capi		UBA	
Tori	n.capi		UBA	

Suini

Suini meno di 20 kg	n.capi		UBA	
Suini da ingrasso	n.capi		UBA	
Lattonzoli	n.capi		UBA	
Magroni	n.capi		UBA	
Scrofe sup. 50 kg	n.capi		UBA	
Verri	n.capi		UBA	

Equini

Equini fino a 6 mesi	n.capi		UBA	
----------------------	--------	--	-----	--

MOD 1/7E

Allegato A al decreto n.

del

Equini oltre 6 mesi	n.capi		UBA	
Equini da sella fino a 6 mesi	n.capi		UBA	
Equini da sella oltre 6 mesi	n.capi		UBA	

Ovicaprini

Pecore da latte	n. capi	
Altri ovini da carne	n. capi	
Capre da latte	n. capi	
Altri caprini da carne	n. capi	

Avicunicoli

Polli da carne	n. capi	
Galline ovaiole	n. capi	
Polli da carne non specializzati	n. capi	
Galline ovaiole non specializzati	n. capi	
Altri avicoli _____	n. capi	
Coniglie fattrici	n. capi	
Conigli non specializzati	n. capi	

Altri

Api	n. arnie	
Acquacoltura estensiva	ettari	
Acquacoltura intensiva	ettari	
Altri allevamenti _____	n. unità	

c) Trasformazione

Uva in vino	t/anno	
Latte in burro	t/anno	
Latte in formaggio	t/anno	
Altre _____	t/anno	

d) Attività agrituristica ore/anno ||||

e) Eventuali note:**2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPRESA**

- Localizzazione** (descrivere la localizzazione dell'azienda, la suddivisione in corpi fondiari e la loro distanza, la giacitura dei terreni, le sistemazioni idraulico agrarie, l'irrigabilità ed i sistemi di irrigazione)
- Tipo di produzioni** (descrivere dettagliatamente le produzioni ed i servizi resi, in qualità e quantità e l'organizzazione della produzione)
- Organizzazione di vendita** (indicare se l'azienda, per i diversi prodotti, effettua vendita diretta, tramite organismi associativi, conferisce i prodotti ad imprese di trasformazione. Indicare quali)

3. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO A FINANZIAMENTO

MOD 1/7E

Allegato A al decreto n. _____ del _____

4. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Cod .	Descrizione	Posti stalla numero	Spesa totale prevista (€)	Contributo richiesto	
				%	Euro
B15	Impiantistica interna ricovero animali				

Luogo e data

Il richiedente

(Firma)

MOD 1-8A

Allegato A al decreto n.

del

**Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006
Misura 1 - investimenti nelle aziende agricole**

SCHEDA RICHIESTA PUNTEGGIO

AZIONE A

	Punteggio	
	Richiesto	Convalidato
A. Tipologia di intervento primaria		
Investimenti esclusivamente di carattere strutturale e/o attrezzature specialistiche per la gestione dei pascoli e prati in zona montana svantaggiata	15	
Prevalenza di investimenti strutturali (65% della spesa ammessa) strutturale e/o attrezzature specialistiche per la gestione dei pascoli e prati in zona montana svantaggiata	10	
Prevalenza di investimenti (65% della spesa ammessa) in attrezzature specialistiche per colture orticole, frutticole, viticole, vivaistiche, floricole ed allevamenti zootecnici	4	
B. Qualità della produzione aziendale		
Prevalenza di investimenti (65% della spesa ammessa) connessi a produzioni con certificazione biologica, DOP, IGP, AS, DOC, DOCG, certificazione volontaria prodotto, di filiera agroalimentare controllata, di rintracciabilità di filiera agroalimentare	7	
Prevalenza di investimenti (65% della spesa ammessa) in zona montana svantaggiata (cap. 6.3 del PSR), connessi alle produzioni tradizionali ai sensi del D.M. 350/99 della stessa zona	7	
Prevalenza di investimenti (65% della spesa ammessa) connessi a produzioni certificazione volontaria di processo (Vision 2000 ed Eurepgap)	5	
Investimenti effettuati da produttori sottoposti a sistema di pagamento del latte secondo qualità	2	
C. Presenza di svantaggi specifici territoriali		
Zone svantaggiate non montane (cap. 6.3 del PSR), parchi naturali nazionali e regionali, aree vulnerabili definite ai sensi del D.P.R. 152/1999	1	
Giovane neoinsediato dopo 1.1.2000	0,2	
investimenti sul capitale fondiario e per annessi rustici esistenti o nuove costruzioni con recupero della volumetria esistente	0,1	
TOTALE		

IMPORTANTE

- Indicare per le categorie di punteggio A, B, C, nell'apposita colonna, una sola classe di punteggio; In caso di indicazione multipla nella stessa categoria, i punteggi richiesti per la categoria non verranno conteggiati.
- Saranno istruiti solo ed esclusivamente i punteggi richiesti con la presente scheda entro i termini di scadenza del bando.
- Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifica positiva delle condizioni di bando.

ALLEGATI (obbligatori se richiesto il relativo punteggio entro 60 giorni dalla chiusura del bando)

- Copia attestato di certificazione di prodotto o di sistema rilasciato dell'ente certificatore.
- Attestato dell'ente certificatore accreditato da cui risulti che l'azienda è soggetta a regime di controllo per l'agricoltura biologica ed autorizzato alla vendita di prodotti biologici.
- Attestato del consorzio di tutela per le produzioni DOP, IGP, AS di autorizzazione alla rivendicazione per la campagna precedente e di richiesta per la seguente.
- Attestato della struttura che trasforma il prodotto aziendale in prodotto DOP, IGP, AS e tradizionale per l'autorizzazione del trasformatore a produrre DOP, IGP, AS e la consegna al trasformatore del prodotto da trasformare.
- Attestato dell'acquirente del latte aziendale per la presenza di un sistema contrattuale di pagamento in base almeno ai valori di grasso, di proteine, della conta cellule somatiche, della carica batterica, degli sporigeni anaerobi (Clostridi)

Luogo e data

Il richiedente

MOD 1-8B

Allegato A al decreto n.

del

Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006
Misura 1 - investimenti nelle aziende agricole

SCHEDA RICHIESTA PUNTEGGIO

AZIONE B

Punteggio	
Richiesto	Convalidato

A. Tipologia di intervento primaria

Investimenti esclusivamente di carattere strutturale	15	
Prevalenza di investimenti strutturali (65% della spesa ammessa)	10	
Prevalenza di investimenti (65% della spesa ammessa) in attrezzature specialistiche per colture orticole, frutticole, viticole, vivaistiche, floricole ed allevamenti zootecnici	4	

B. Finalità dell'investimento

Prevalenza di investimenti (65% della spesa ammessa) connessi a miglioramento delle condizioni di benessere ed igiene degli animali, tutela e miglioramento dell'ambiente, sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro	7	
---	---	--

C. Presenza di svantaggi specifici territoriali

Zone svantaggiate (cap. 6.3 del PSR), parchi naturali nazionali e regionali, aree vulnerabili definite ai sensi del D.P.R. 152/1999	1	
---	---	--

Giovane neoinsediato dopo 1.1.2000	0,2	
investimenti sul capitale fondiario e per annessi rustici esistenti o nuove costruzioni con recupero della volumetria esistente	0,1	

TOTALE		
---------------	--	--

IMPORTANTE

- Indicare per le categorie di punteggio A, B, C, nell'apposita colonna, una sola classe di punteggio; In caso di indicazione multipla nella stessa categoria, i punteggi richiesti per la categoria non verranno conteggiati.
- Saranno istruiti solo ed esclusivamente i punteggi richiesti con la presente scheda entro i termini di scadenza del bando.
- Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifica positiva delle condizioni di bando.

Luogo e data

Il richiedente

 (Firma)

MOD 1-8C

Allegato A al decreto n.

del

Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006
Misura 1 - investimenti nelle aziende agricole

SCHEDA RICHIESTA PUNTEGGIO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AZIONE C

Punteggio	
Richiesto	Istruttoria

A. Età del neoinsediando

Giovane di età compresa tra 18 e 29 anni	7	
Giovane di età compresa tra 30 e 40 anni	5	

B. Attività pregressa del neoinsediando

Giovane già coadiuvante a tempo pieno in azienda agricola, impiegato o salariato agricolo	2	
---	---	--

C. Presenza di svantaggi specifici territoriali

Zone svantaggiate (cap. 6.3 del PSR), aree obiettivo 2 e parchi naturali nazionali e regionali	2	
--	---	--

TOTALE		
---------------	--	--

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- Indicare nella categoria di punteggio A, nell'apposita colonna, una sola classe di punteggio; in caso di indicazione multipla i punteggi richiesti per la categoria non verranno conteggiati.
- Saranno istruiti solo ed esclusivamente i punteggi richiesti con la presente scheda entro i termini di scadenza del bando.
- Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifica positiva delle condizioni obbligatorie.

ALLEGATI (obbligatori se richiesto il relativo punteggio)

- Dichiarazione di volontà d'insediamento in Zone svantaggiate (cap. 6.3 del PSR), aree obiettivo 2 e parchi naturali nazionali e regionali

Luogo e data

Il richiedente

MOD 1-8E

Allegato A al decreto n.

del

Piano di sviluppo rurale 2000 – 2006
Misura 1 - investimenti nelle aziende agricole

SCHEDA RICHIESTA PUNTEGGIO

AZIONE E

Punteggio	
Richiesto	Convalidato

Numero posti stalla aziendali minori od uguali a 400	3	
Imprese che abbiano movimentato vitelli negli ultimi tre anni pari almeno al 60% dei posti stalla da riconvertire	2	
Zone svantaggiate (cap. 6.3 del PSR), parchi naturali nazionali e regionali, aree vulnerabili definite ai sensi del D.P.R. 152/1999	1	
Giovane neoinsediato dopo 1.1.2000	0,2	
TOTALE		

IMPORTANTE

- Saranno istruiti solo ed esclusivamente i punteggi richiesti con la presente scheda entro i termini di scadenza del bando.
- Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifica positiva delle condizioni di bando.

ALLEGATI (obbligatori se richiesto il relativo punteggio)

- Dichiarazione di movimentazione vitelli.

Luogo e data

Il richiedente

MOD 1/9

Allegato A al decreto n. _____ del _____

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

— Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 —

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a
_____ in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA

Per l'ottenimento del punteggio previsto dall'avviso di manifestazione di interesse, di volersi insediare in un'azienda con almeno il 50% della S.A.U. in zona svantaggiata (cap. 6.3 del PSR), e/o aree obiettivo 2 e/o parchi naturali nazionali e regionali e di effettuare gli eventuali investimenti fissi che proporrà a concorso nelle stesse aree.

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento
_____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/10

Allegato A al decreto n. _____ del _____

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

— Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 —

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a

_____ in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA

Per l'ottenimento del relativo punteggio, di aver movimentato, sulla base dei dati del registro di stalla, un numero di vitelli negli ultimi 3 anni pari almeno al 60% dei posti stalla da riconvertire.

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento _____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

MOD 1/11

Allegato A) al decreto n.

del

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

- Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 -

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____ Residente a

_____ in Via _____ n. _____

In qualità di _____ della _____

Consapevole delle **sanzioni penali**, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall' articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98, **decadrà dai benefici** eventualmente ottenuti.

Con riferimento all'istanza di _____

Presentata all'Ufficio _____ in data _____

DICHIARA

Che il valore della produzione commercializzata ortofrutticola della propria azienda nell'ultimo anno è pari a

€. | _____ |.

(data)_____
(firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RICHIESTO LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO

Il Sig. _____ stato da me **identificato** per mezzo del seguente documento _____ ed ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di cui sopra

(data)_____
(firma per esteso del dipendente addetto)

- **La firma non** deve essere autenticata perché la dichiarazione viene presentata contestualmente o successivamente all'istanza
- **La sottoscrizione** non deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Amministrazione che ha richiesto il certificato
- Nel caso di **invio per posta o fax**, allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- **Informativa ai sensi della L. 675/96.**
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 13 della L. 657/96 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione e ricorrendone gli estremi la cancellazione o il blocco.

**DECRETI DEL DIRIGENT DELL'UNITÀ
COMPLESSA ENERGIA**

decreta

Energia e industria

DECRETO DEL DIRIGENT DELL'UNITÀ COMPLESSA ENERGIA 20 dicembre 2002, n. 6.

“Variante raddoppio Allacciamento centrale Azienda Gas di Venezia e Murano DN 250 (10") - Variante per nuova passerella pedonale in progetto”

Il Dirigente regionale
dell'unità complessa energia

VISTA la legge 25 giugno 1865, n.2359;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 relativo al mercato interno del gas;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1728 del 29 giugno 2001 in materia di procedure per l'approvazione dei progetti relativi alla rete regionale di gasdotti e per la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza;

VISTA l'istanza in data 07 novembre 2001 con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. ha chiesto che venga dichiarata di pubblica utilità, con contestuale approvazione del progetto nonché urgente ed indifferibile la costruzione del metanodotto convenzionalmente denominato “Variante raddoppio Allacciamento centrale Azienda Gas di Venezia e Murano DN 250 (10") - Variante per nuova passerella pedonale in progetto”;

VISTI il piano di massima dell'opera, la relazione tecnica e il progetto particolareggiato di esecuzione in scala 1:2000 e 1:500 allegati all'istanza in parola;

VISTA la dichiarazione di conformità urbanistica rilasciata dal Responsabile del Servizio Urbanistica Terraferma del Comune di Venezia con nota prot.n.48506 del 4 febbraio 2002;

CONSIDERATO - che l'amministrazione ha dato notizia dell'avvio del procedimento ai proprietari interessati;

- che l'istanza con i relativi progetti è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato senza dare luogo ad opposizioni;

- che la pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione è avvenuta con le avvertenze, nei luoghi e nei modi previsti dall'art.21, comma 2, della sopra citata legge 25 giugno 1865, n.2359;

- che l'opera da realizzare è di pubblica utilità nonché urgente ed indifferibile in quanto è necessario mantenere le condizioni di sicurezza del metanodotto in oggetto, al fine di permettere la realizzazione di una nuova passerella pedonale sulla SS 11 da parte del Comune di Venezia;

- che il tracciato dell'opera previsto è razionale;

1. La costruzione del metanodotto convenzionalmente denominato “Variante raddoppio Allacciamento centrale Azienda Gas di Venezia e Murano DN 250 (10") - Variante per nuova passerella pedonale in progetto”, giusta il progetto e la relazione tecnica citati in parte motiva che formano parte integrante del presente provvedimento, su richiesta della società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese, Piazza S. Barbara n.7, ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 23 maggio 2000, n.164, è dichiarata di pubblica utilità, con contestuale approvazione del progetto, nonché urgente ed indifferibile.

2. E' assegnato il termine di mesi 12 e quello di anni 5 dalla data di pubblicazione del presente decreto rispettivamente per l'inizio ed il compimento dei lavori e dei relativi procedimenti ablativi.

Conte

PARTE TERZA

CONCORSI, APPALTI, AVVISI E NOTIFICHE

CONCORSI

COMUNE DI ABANO TERME (PADOVA)

Concorso pubblico per esami per copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C1.

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media superiore quinquennale.

Le domande di ammissione al Concorso dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune **entro il 17.02.2003.**

Qualora le domande pervenute siano oltre 70 verrà effettuata una prova preselettiva.

Il calendario delle prove sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Abano Terme il giorno 31.03.2003.

Copia integrale del bando e l'avviso verranno inseriti nel sito Internet del Comune www.abanoterme.net. Per copia del bando rivolgersi all'Ufficio Personale di questo Comune tel. 049/8245250.

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Agente di Polizia Municipale - Cat. C1.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto in oggetto.

Requisiti richiesti: Possesso del diploma di scuola media superiore e patente di guida categoria "B".

Diario delle prove: prova scritta: martedì 18 febbraio 2003 - ore 9.30;

prova pratica: martedì 18 febbraio 2003 - ore 14.30;

prova orale: venerdì 21 febbraio 2003 - ore 9.30.

Termine di presentazione delle domande: **ore 13.00 del giorno 13 febbraio 2003.**

Copia integrale del bando di concorso ed eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio segreteria (tel. 0422/775711 fax 0422/775740).

Il bando è presente nel sito internet www.comune.giavera.tv.it.

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO)

Concorso pubblico per esami ad un posto di Collaboratore Professionale Amministrativo - Cat. B3 - Part-time (25 ore settimanali).

E' indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto in oggetto.

Requisiti richiesti: Possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Diario delle prove: prova scritta: mercoledì 19 febbraio 2003 - ore 9.30;

prova pratica: mercoledì 19 febbraio 2003 - ore 14.30;

prova orale: giovedì 20 febbraio 2003 - ore 9.30.

Termine di presentazione delle domande: **ore 13.00 del giorno 14 febbraio 2003.**

Copia integrale del bando di concorso ed eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio segreteria (tel. 0422/775711 fax 0422/775740).

Il bando è presente nel sito internet www.comune.giavera.tv.it

COMUNE DI VILLAVERLA (VICENZA)

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di un Istruttore Amministrativo - Settore Amministrativo-Finanziario.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo, categoria C e posizione economica C1 (ex 6^a q.f.) presso il settore Amministrativo finanziario.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

1° PROVA SCRITTA:

Martedì 11 febbraio 2003 - Ritrovo ore 9.30 presso l'aula magna della scuola Media di Villaverla in via Giovanni XXIII° n. 8;

2° PROVA PRATICO TEORICA:

Martedì 11 febbraio 2003 - Ritrovo ore 14.30 presso l'aula magna della scuola Media di Villaverla in via Giovanni XXIII° n. 8;

PROVA ORALE:

Giovedì 13 febbraio - Ritrovo ore 9.00 presso il Municipio di Villaverla in Piazza del Popolo n. 1.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Comune di Villaverla (VI) **entro il 3 febbraio 2003.** Per informazioni telefonare al n. 0445-350218.

Il bando è reperibile sul sito internet www.comune.villaverla.vi.it

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1, BELLUNO

Riapertura termini avviso pubblico

E' indetta la riapertura termini dell'avviso pubblico per l'assunzione, a tempo determinato, di:

n. 8 Dirigenti Medici (Disciplina di anestesia e rianimazione).

Scadenza **ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.**

Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando rivolgersi al Servizio personale dell'U.L.S.S. n. 1 - via Feltre, n. 57 - Belluno - (Telefono 0437/216719-20 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17, ESTE (PADOVA)

Avviso pubblico

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del DPR 10 dicembre 1997, n. 483 si rendono noti i risultati del seguente concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato:

Graduatoria generale del concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 Dirigente Amministrativo (approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 1026 del 04.12.2002).

Graduatoria generale:

Candidati	Punti/100
1) Mangione Patrizia	77,67;
2) Matterazzo Carlo	73,00;
3) Gallo Sergio	68,32;
4) Argenti Daniela	64,35;
5) Trentin Antonio	57,78.

IL DIRETTORE GENERALE

Ugo Zurlo

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

COMUNE DI BRENDOLO (VICENZA)

Concorso per un progetto finanziato "Recupero dell'edificio ex incompiuta a Brendola" - 2ª fase.

L'Amministrazione Comunale rende noto che intende mettere a concorso la realizzazione di uno dei progetti tra i cinque individuati per il recupero dell'edificio ex incompiuta a Brendola. A tal fine il bando prevede che i soggetti promotori/finanziatori, pubblici e privati non collegati in alcun modo con uno o più componenti la Commissione ed ai quali non sia inibita la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, propongano la documentazione prevista dall'art. 6 del bando ed in particolare un piano economico di finanziamento ed una bozza di convenzione per l'attuazione del progetto prescelto tra i predetti cinque.

La documentazione opportunamente predisposta dovrà essere consegnata al Comune di Brendola - Ufficio Protocollo - Piazza Marconi n. 1 - 36040 Brendola (VI), **entro le ore 12.00 del 18.04.03.**

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Marco Frau.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria dell'U.T.C. al n. tel. 0444/400741- fax 0444/401099 e-mail comune.brendola.ut@keycomm.it.

COMUNE DI VERONA

Bando di gara di pubblico incanto n. 75/02 per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza della scuola elementare Romagnoli.

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Verona - Piazza Brà, n. 1 - 37100 Verona - Tel. 0458077288-7280 - Telefax n. 0458077608 - Internet: www.comune.verona.it/

2) PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni;

3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: Comune di Verona;

3.2. descrizione: lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza della scuola elementare Romagnoli;

3.3. importo complessivo dell'appalto: Euro 712.517,82 (settecentododicimilacinquecentodiciasette/82) oltre I.V.A - categoria prevalente OG1 classifica III

(fino a Euro 1.032.913,80);

3.4. oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 12.836,76 (dodicimilaottocentotrentasei/76);

3.5. lavorazioni di cui si compone l'intervento:

categoria prevalente: OG1 - edifici civili e industriali - importo Euro 712.517,82.

Non sono previste opere scorporabili;

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 5, e 21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e successive modificazioni;

4) **TERMINE DI ESECUZIONE:** giorni 365 (trecentosessanta-cinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

5) **DOCUMENTAZIONE:** il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e la lista delle categorie dei lavori e forniture sono visionabili presso il Centro di Responsabilità Gare-Contratti-Appalti del Comune di Verona (Palazzo Barbieri, Piazza Bra' n. 1, 5° piano, stanza n. 18) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. Copia della lista delle lavorazioni e forniture sopra indicata sarà consegnata direttamente alle ditte nella sede della 3^a Circoscrizione in occasione del sopralluogo obbligatorio previsto al punto B)b) del disciplinare di gara. Copia degli elaborati potrà essere ritirata, previo accordo telefonico, presso le ditte "Saletti Eliotecnica" con sede in Verona, L.go Caldera, 9 (tel. 045/8031750-045/8008887) o "La Tecnica" con sede in Verona, via Dominutti, 20 (tel. 045/8006613-045/8033520). Il prezzo dovuto sarà comunicato dalle ditte medesime e sarà corrisposto alle stesse.

Il presente bando, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono altresì disponibili sul sito Internet del Comune di Verona all'indirizzo di cui al precedente punto 1);

6) **TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**

6.1. termine: **ore 13.00 del giorno 3.2.2003;**

6.2. indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Verona - Piazza Bra' n. 1 - 37100 Verona;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

6.4. apertura offerte: seduta pubblica, stabilita per le ore 9.30 del giorno 5.2.2003 all'indirizzo di cui al precedente punto 1),

7) **CAUZIONE E GARANZIE:**

l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dell'appalto;

la cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 30, comma 2, della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

la polizza assicurativa contro i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori è pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.. Detta polizza deve, inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari ad almeno Euro 500.000,00;

8) **FINANZIAMENTO:** l'opera risulta finanziata con l'emissione di un prestito obbligazionario (B.O.C.);

9) **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:** concorrenti di cui all'art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

10) **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:** i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

11) **TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA:** 180 giorni dalla data di presentazione;

12) **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando. Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari;

13) **VARIANTI:** non sono ammesse offerte in variante;

14) **SUBAPPALTO:** gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. In caso di subappalto, in sede di offerta il concorrente dovrà indicare le

opere che intende subappaltare;

15) ALTRE INFORMAZIONI:

a) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/94 e successive modificazioni;

e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni;

f) tutti i documenti presentati, compresa l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, a pena di esclusione;

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettere d), e) ed e-bis) della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 10) devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale;

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;

i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto;

j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;

k) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/94 e successive modificazioni;

m) è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o consorzio rispetto a quella indicata nell'impegno presentato in sede di offerta.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Valerio Petronilli.

IL DIRETTORE AREA LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO

Ing. Luciano Ortolani

COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA, BOSCO
CHIESANUOVA (VERONA)

**Ampliamento degli schemi fognari nei comuni di Bosco
Chiesanuova e San Mauro di Saline.**

Rettifica estratto avviso di gara pubblicato sul B.U.R.
n. 3 del 10.01.2003.

Ente Appaltante: Comunità Montana della Lessinia
P.zza Borgo 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)
Tel 045/6799211 Fax 045/045/6780677
Email : utec@lessinia.verona.it

Il testo integrale del bando di gara potrà essere richiesto, unitamente agli allegati, presso l'Area Tecnica dell'Ente Appaltante. Non verranno accolte richieste di invio copia del bando per fax. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 al responsabile del procedimento (Geom. Laiti Giuseppe) della Comunità Montana

Esiti di gara

APS LIGHT SERVICE S.r.l., PADOVA

Avviso di gara esperita l'appalto per i lavori interamente a corpo per riqualificazione ed ampliamento di alcuni impianti di illuminazione pubblica a Padova.

L'APS Lightservice S.R.L., sede legale in Corso Stati Uniti, 5/a - 35127 Padova, ha provveduto in data 26.11.2002 ad aggiudicare definitivamente l'appalto per i lavori interamente a corpo per riqualificazione ed ampliamento di alcuni impianti di illuminazione pubblica a Padova, mediante pubblico incanto, con il criterio di cui alla Legge 109/94 art. 21 co. 1 bis, e s.m.i.

Importo a base di gara euro 485.014,00, di cui euro 15.494,00 per oneri di sicurezza.

Offerte pervenute n. 35.

Offerte ammesse n. 28.

Ditta aggiudicataria: ELETTRICI SISTEMI S.R.L. di Bovolenta (PD), Via Sabbioni, 23, con un ribasso del 16,65%. Soglia di anomalia 16,920. Importo contrattuale dei lavori: euro 406.838,92 + IVA.

Elenco ditte partecipanti pubblicato su sito internet:
www.aps-online.it

IL PRESIDENTE
dott. ing. Andrea Ziffer

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (A.T.E.R.), VICENZA

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di nuova costruzione di un fabbricato per 16 alloggi in Comune di Tezze sul Brenta (VI), Via Lazzaretto, fondi propri.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. f) della legge 109/94 - art. 80, comma 4 del DPR 554/99.

Importo a base d'asta: Euro 995.750,00, comprensivo di oneri di sicurezza pari ad Euro 49.790,00.

Imprese partecipanti alla gara: impresa Anselmi Aronne s.r.l. di S. Giorgio in Bosco (PD).

Aggiudicataria: Impresa Anselmi Aronne s.r.l. di S. Giorgio in Bosco (PD).

Sistema di aggiudicazione: licitazione privata effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Importo di aggiudicazione dei lavori: Euro 993.858,08 quale risultato al netto dell'offerta ribasso dello 0,20% sul prezzo posto a base di gara.

Tempo di realizzazione dell'opera: giorni 450 decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Direttore dei lavori: ing. Rosario Grillo, dipendente dell'ATER di Vicenza.

IL DIRETTORE

Ing. Alessandro Gattolin

AVVISI E NOTIFICHE

REGIONE DEL VENETO

Avviso Pubblico di selezione per l'assegnazione di n. 12 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di Segreteria Tecnica previste dal Documento Congiunto di Programmazione dell'Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA/Phare CBC Italia/Slovenia. Ammissione dei candidati e calendario delle prove.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 22 gennaio 2003 saranno pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione e il calendario delle prove. Tali informazioni saranno reperibili anche sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fgv.it) e della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it).

CONCORSI IN SCADENZA PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE

La presente rubrica comprende una selezione dei concorsi presso enti pubblici già pubblicati nel Bollettino ufficiale, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.

Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR), è indicata quale termine di scadenza la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.

I dati riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Comune				
Abano Terme (PD)	1 istruttore amm.vo	diploma di scuola media superiore	17 feb 2003	17 feb 2003, n. 5
Cornuda (TV)	1 istruttore vigile	diploma di scuola media superiore e altro	10 feb 2003	10 gen 2003, n. 3
Creazzo (VI)	1 funzionario-responsabile	dipl. di laurea spec. in economia e commercio	09 feb 2003	10 gen 2003, n. 3
Gallio (VI)	1 istruttore economico-finanziario	diploma di ragioneria e altro	02 feb 2003	03 gen 2003, n. 1
	1 funzionario economico-finanziario	laurea in economia e commercio o altro	02 feb 2003	03 gen 2003, n. 1
Giavera del Montello (TV)	1 collaboratore prof.le amm.vo	diploma di scuola media superiore	14 feb 2003	17 feb 2003, n. 5
	1 agente di polizia municipale	diploma di scuola media superiore e altro	13 feb 2003	17 feb 2003, n. 5
Masi (PD)	1 istruttore amministrativo	diploma di scuola media superiore	22 gen 2003	27 dic 2002, n. 126

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Comune				
Padova	11 insegnanti scuola materna 5 istruttori contabili	diploma di maturità magistrale e/o altro diploma di ragioniere e perito commerciale e altro	20 feb 2003 20 feb 2003	27 dic 2002, n. 126 27 dic 2002, n. 126
Rovigo	3 agenti di polizia municipale	diploma scuola media superiore e altro	30^ giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
San Martino (PD)	1 istruttore tecnico	diploma di geometra	03 feb 2003	03 gen 2003, n. 1
Villaverla (VI)	1 istruttore amministrativo	diploma di scuola media superiore	03 feb 2003	17 feb 2003, n. 5
Zane' (VI)	1 collaboratore professionale disegnatore	---	27 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
Unione dei comuni				
del Brenta (PD)	1 istruttore di polizia municipale	diploma di scuola media superiore o altro	30^ giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
Azienda ospedaliera di				
Padova	1 tecnico audiometrista	dipl. universitario di tecnico audiometrista	30^ giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
Casa di riposo				
S. Antonio, Chiampo (VR)	1 responsabile ragioneria ed economato	diploma di scuola media sup. ad ind. commerciale	24 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
Casa di soggiorno e pensionato				
della Città Murata, Montagnana (PD)	2 infermieri	---	27 gen 2003	27 dic 2002, n. 126

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Centro servizi anziani				
Dueville (VI)	4 istruttori infermieri prof.li	diploma di infermiere professionale e altro	21 feb 2003	03 gen 2003, n. 1
	1 istruttore direttivo assistenziale coord. unico	diploma di infermiere professionale e/o altro	24 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
ESU				
Padova	1 esperto tecnico	dipl. di laurea in scienze e tecnologie alimentari	02 feb 2003	03 gen 2003, n. 1
Venezia	1 specialista tecnico alimentare	dipl. di laurea in scienze e tecnologie alimentari	27 gen 2003	27 dic 2002, n. 126
Fondazione				
	7 operatori socio sanitari	diploma di operatore socio sanitario o altro	03 mar 2003	27 dic 2002, n. 126
	1 infermiere prof. coord. attività infermieristica	diploma di infermiere professionale e/o altro	10 feb 2003	27 dic 2002, n. 126
	3 infermieri professionali	diploma di infermiere professionale e/o altro	10 feb 2003	27 dic 2002, n. 126
	2 fisiokinesiterapisti	diploma univ. di fisiokinesiterapista o altro	10 feb 2003	27 dic 2002, n. 126
IRE				
Venezia	2 assistenti sociali	diploma di scuola media superiore e altro	26 gen 2003	27 dic 2002, n. 126
Istituzione casa di riposo				
Don Moschetta, Caorle (VE)	2 addetti all'assistenza	diploma di scuola media inferiore e altro	30 gen 2003	20 dic 2002, n. 123

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Opere Pie D'Omigo Pederobba (TV)	1 assistente sociale	---	10 feb 2003	10 gen 2003, n. 3
Provincia di Venezia	1 coordinatore amministrativo	laurea in giurisprudenza o altro	10 feb 2003	27 dic 2002, n. 126
Unità locale socio sanitaria n. 2, Feltre (BL)	1 tecnico sanitario di radiologia medica	diploma di tecnico sanitario di radiologia medica	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	1 dirigente medico-pediatra	diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	1 dirigente medico-cardiologia	diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
6, Vicenza	1 dirigente medico-oncologia	diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	1 dirigente medico-pediatra	diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	1 dirigente medico-otorinolaringoiatria	diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	1 dirigente medico-nefrologia	diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	1 dirig. medico-chirurgia plastica e ricostruttiva	---	30 [^] giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	1 dirigente medico - anestesia e rianimazione	laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
	1 dirigente medico - urologia	laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
	1 elettricista impiantista manutentore	diploma di scuola media inferiore e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
	1 dirigente medico - ortopedia e traumatologia	laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
7, Pieve di Soligo (TV)	1 coadiutore amm.vo esperto	diploma di scuola media inferiore e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
8, Asolo (TV)	1 dirigente medico-anestesia e rianimazione	laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	20 dic 2002, n. 123

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Unità locale socio sanitaria n.				
9, Treviso	1 collaboratore amm.vo prof.le	diploma di laurea in giurisprudenza o altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	10 infermieri	dipl. universitario di infermiere e/o altro	30 [^] giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
	1 tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria	diploma universitario e/o altro	30 [^] giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
	2 dirigenti medici di radiologia	laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
12, Venezia	1 dirigit. medico di medicina e chirurgia	laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	1 collab.prof.le sanit. personale della riabilitaz.	diploma universitario di educatore professionale	30 [^] giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	1 collab.prof.le sanit. personale tecnico sanitario	diploma universitario di tecnico di laboratorio	30 [^] giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
13, Mirano (VE)	1 collaboratore prof.le sanitario dietista	diploma universitario di dietista o altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126
	1 dirigit. medico di medicina del lavoro e sicurezza	laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico	dipl. univ. di tecnico sanit. di lab. biomedico	30 [^] giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
14, Chioggia (VE)	1 dirigente medico-neurologia	diploma di laurea in medicina e chirurgia e altro	30 [^] giorno pub. g.u.	27 dic 2002, n. 126

CONFERIMENTO INCARICHI IN SCADENZA PUBBLICATI NEL BOLLETTINO UFFICIALE

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Comune				
Maserada sul Piave (TV)	1 istruttore amm.vo contabile	diploma di scuola media superiore	22 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
	2 collaboratori prof.li amministrativi	diploma di scuola media inferiore e/o altro	22 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
Istituzione casa di riposo				
Don Moschetta, Caorle (VE)	2 addetti all'assistenza	diploma di scuola media inferiore e altro	30 gen 2003	20 dic 2002, n. 123
Ospedale				
"Sacro Cuore - Don Calabria", Negrar (VR)				
	1 dirig. medico-medicina fisica e riabilitazione	---	30^ giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	1 dirigente medico neurologia	---	30^ giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	1 dirigente medico - cardiologia	---	30^ giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
	1 dirigente medico - medicina fisica e riabilitaz.	---	30^ giorno pub. g.u.	10 gen 2003, n. 3
Unità locale socio sanitaria n.				
1, Belluno				
	1 dirigente medico-pediatra	---	30^ giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	8 dirigenti medici - anestesia e rianimazione	---	02 feb 2003	17 feb 2003, n. 5
2, Feltre (BL)				
	dirigente medico - ginecologia e ostetricia	---	25 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
3, Bassano del Grappa (VI)				
	1 dirigente medico-radiologia	---	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
	1 dirigente medico-riabilitazione ortopedica	---	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
	1 dirigente medico-anestesia e rianimazione	---	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1

Ente	Posti numero e qualifica	Titolo di studio	Scadenza	Bollett. Uff.
Unità locale socio sanitaria n.				
6, Vicenza	tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria	---	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
	dirigente medico-pediatra	---	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
	dirigente farmacista	---	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
	dirig. medico - medicina fisica e riabilitazione	---	30 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
	dirig. medico - medicina e chirurgia accettazione	---	30 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
7, Pieve di Soligo (TV)	1 assistente tecnico	diploma di perito industriale capotec. e/o altro	27 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
	1 fisioterapista	---	27 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
9, Treviso	direttore di struttura complessa-psiichiatria	---	30^ giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	dir. di struttura compl. servizi veterinari area A	---	30^ giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	dir. di struttura compl. servizi veterinari area C	---	30^ giorno pub. g.u.	03 gen 2003, n. 1
	1 tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria	diploma universitario e/o altro	30 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
	10 infermieri	diploma universitario di infermiere	30 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
14, Chioggia (VE)	dirigente medico-medicina e chirurgia d' accettaz.	---	25 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
15, Cittadella (PD)	dirigente medico-direzione medica	---	25 gen 2003	10 gen 2003, n. 3
17, Este (PD)	esperti in informatica	laurea in informatica o altro	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1
	esperti in lingue straniere	laurea in lingua e letteratura straniera	23 gen 2003	03 gen 2003, n. 1

OPPORTUNITÀ FINANZIARIE REGIONALI

La presente rubrica comprende una selezione dei provvedimenti amministrativi regionali, già pubblicati nel Bollettino ufficiale, che prevedono la concessione di contributi, per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande.

Allorché il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato con riferimento ad altra data (ad esempio: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR), è indicata fra parentesi, quale termine di scadenza, la data che si ottiene sommando i giorni di calendario, senza considerare se si tratti di giorno feriale o festivo.

I dati sotto riportati, privi di carattere ufficiale, hanno il solo fine di agevolare la ricerca da parte dei lettori, per cui si declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori od omissioni.

Le seguenti opportunità finanziarie sono contenute nella DGR n. 3246 del 15 novembre 2002 (pubblicata nel BUR n. 118 del 06/12/2002).

SCADENZA: 45° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR (20/01/2003).

Info: Unità Complessa Politiche Faunistico - Venatoria e della Pesca
- Via Torino, 110 - Mestre/Venezia (tel. 041/2795527/5515 - fax 041/2795504 - claudio.redolfi@regione.veneto.it).

- DESTINATARI: **Misura n. 1 - Imprese che esercitano, in forma singola o associata, attività di acquacoltura in acqua dolce.**

FINALITA': Acquisto impianti e/o attrezzature che portino ad una riduzione dell'impatto ambientale negli impianti di acqua dolce, quali:

- impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua;
- impianti e/o attrezzature (comprendenti di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico-chimici dell'acqua;
- impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici;
- impianti e/o attrezzature per lo spargimento del mangime finalizzate a migliorare l'indice di conversione dell'alimento;
- impianti e/o attrezzature per il riciclo delle acque;
- impianti e/o attrezzature finalizzate alla protezione delle vasche di allevamento (es. reti anti-uccelli);
- altri impianti e/o attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale.

- DESTINATARI: **Misura n. 3 - Associazioni professionali di categoria, Cooperative di pescatori di professione e loro Consorzi che operano nelle acque dolci del Veneto.**

FINALITA': - progetti pilota finalizzati alla promozione del prodotto locale, sia fresco che trasformato, realizzati da Cooperative di pescatori di professione e loro Consorzi che operano nelle acque dolci;

- iniziative promosse dalle Associazioni professionali di categoria finalizzate alla sensibilizzazione degli operatori del comparto per una migliore e corretta gestione dell'ambiente in cui operano.

- DESTINATARI: **Misura n. 4 - Associazioni professionali di categoria, Istituti di Ricerca e Istituti Universitari, che abbiano sottoscritto un protocollo di intesa con le Associazioni professionali di categoria riconosciute a livello regionale.**

FINALITA': - iniziative di studio e ricerca finalizzate al controllo di patologie anche attraverso la messa a punto di vaccini;

- iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedono l'applicazione di bio- tecnologie mirate alla eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;

- iniziative finalizzate alla omologazione, a livello nazionale, di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale.

DESTINATARI: **Comuni, loro consorzi, comunità montane, enti gestori di attività di formazione professionale, istituti, enti e convitti.**

FINALITA': Concessione contributi per l'attivazione di iniziative di istruzione per i Rom e i Sinti, nonché di formazione professionale.

SCADENZA: 31/01/2003.

PUBBLICAZIONE: BUR n. 126 del 27/12/2002. Avviso del dirigente della Direzione istruzione. Info: Direzione istruzione - Ufficio diritto allo studio - Via Brenta Vecchia, 8 - Mestre/Venezia (tel. 041/2795064 - fax 041/2795100 - e-mail: istruzione@regione.veneto.it).

DESTINATARI: **Organismi di garanzia fidi, compresi i Consorzi fidi di secondo livello o grado, organizzati come consorzi, società consortili e società cooperative, qualificati quali intermediari finanziari ai sensi della normativa in materia di credito (Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, art. 106).**

FINALITA': Contributi per l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

SCADENZA: 60° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR (4/02/2003).

PUBBLICAZIONE: BUR n. 118 del 06/12/2002. DGR n. 3219 dell' 8/11/2002. Info: Direzione Industria - Servizio Incentivi all'Industria - Corso del Popolo, 14 - Mestre - Venezia (fax 041/2795808 - dir.industria@regione.veneto.it).

DESTINATARI: Comuni, ATER, imprese di costruzioni private, cooperative edilizie di abitazione, consorzi ed altre persone giuridiche costituite dalle imprese di costruzione e/o dalle cooperative edilizie di abitazione.

FINALITA': Concessione contributi per la realizzazione, recupero o acquisto di alloggi da concedere in locazione, al canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3, legge n. 431/1998, a nuclei familiari in difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.

SCADENZA: 180° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR (19/02/2003).

PUBBLICAZIONE: BUR n. 84 del 23/08/2002. DGR n. 2049 del 26/07/2002. Info: Direzione edilizia abitativa - Calle Priuli, Cannaregio 99 - Venezia (tel 041/2792401 - fax 041/2792391).

Le seguenti opportunità finanziarie sono contenute nella DGR n. 3544 del 10 dicembre 2002 (pubblicata nel BUR n. 126 del 27/12/2002).

SCADENZA: 15/02/2003.

Info: Direzione Servizi Sociali - Rio Novo, 3493 - Venezia (tel. 041/2791371/1462 - fax 041/2791369 - laura.nardini@regione.veneto.it - patrizia.fincato@regione.veneto.it).

- **DESTINATARI: Amministrazioni comunali.**

FINALITA': Contributi per l'apertura di asili nidi.

- **DESTINATARI: Amministrazioni pubbliche e le Aziende, sia pubbliche che private, le unità produttive di beni e servizi.**

FINALITA': Contributi per l'apertura di micro-nidi presso il luogo di lavoro.

DESTINATARI: Piccole e medie imprese forestali, ditte individuali artigianali ed altri operatori che svolgono attività dalla prima alla terza lavorazione nell'ambito della filiera foresta-legno.

FINALITA':

SCADENZA: 28/02/2003.

PUBBLICAZIONE: BUR n. 1 del 03/01/2003. Avviso del dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana. Info: Direzione Foreste ed Economia Montana - Via Torino, 110 - Mestre/Venezia (tel. 041/2795460 - fax 041/2795461 - e-mail: maurizio.dissegna@regione.veneto.it).

DESTINATARI: Imprese di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari nel settore lattiero-caseario e vitivinicolo.

FINALITA': Concessione contributi per favorire le azioni di miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione delle produzioni afferenti il settore lattiero-caseario e vitivinicolo.

SCADENZA: 31/03/2003.

PUBBLICAZIONE: BUR n. 123 del 20/12/2002. DGR n. 3421 del 29/11/2002. Info: Direzione politiche agricole di mercato - Via Torino 110 - Mestre/Ve (tel. 041/2795546/7 - fax 041/2795575 - e-mail: pamercato@regione.veneto.it)

DESTINATARI: Scuole del Veneto, di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

FINALITA': Assegnazione premi alle scuole per percorsi didattici di ricerca e approfondimento di tematiche di cultura e identità veneta.

SCADENZA: 30/04/2003.

PUBBLICAZIONE: BUR n. 94 del 20/09/2002. DGR n. 2397 del 9/08/2002. Info: Direzione istruzione - Servizio offerta formativa e orientamento - Via della Brenta Vecchia, 8 - Venezia-Mestre (tel 041/2795965/5017/5021 - fax 041/2795100 - e-mail: luciana.zen@regione.veneto.it).

Le seguenti opportunità finanziarie sono contenute nella DGR n. 3015 del 29 ottobre 2002 (pubblicata nel BUR n. 113 del 22/11/2002).

Info: Direzione Edilizia Abitativa - Calle Priuli, 99 - Venezia (tel. 199100606 - fax 041/2792391 - <http://www.regione.veneto.it/organizzazione/bandi.asp>).

DESTINATARI: - Imprese di costruzione;

- **Consorzi di imprese di costruzione;**

- **Cooperative edilizie di abitazione;**

- **Consorzi di Cooperative edilizie di abitazione.**

FINALITA': Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 per la realizzazione o il recupero di alloggio da cedere in proprietà a prezzo convenzionato.

DESTINATARI: - Imprese di costruzione;

- **Consorzi di imprese di costruzione;**

- **Cooperative edilizie di abitazione;**

- **Consorzi di Cooperative edilizie di abitazione.**

FINALITA': Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003 per la realizzazione o il recupero di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato.

SCADENZA: 120° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR (22/03/2003).

DESTINATARI: - Persone fisiche con residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione del Veneto, indicatore della situazione economica del nucleo familiare (ISO) non superiore a 51.645,69 euro.

FINALITA': Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001/2003 per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o la costruzione della prima casa ovvero per il recupero dell'abitazione principale.

SCADENZA: 31/03/2002.

DESTINATARI: Piccole e medie imprese turistiche o che operano nel settore del turismo, iscritte nel registro delle imprese e loro consorzi.

FINALITA': Contributi per l'assegnazione alle piccole e medie imprese turistiche o che operano nel settore turistico che intendono riqualificare strutture ricettive, strutture ed infrastrutture complementari alla capacità ricettiva locale nonché per acquisire servizi e sviluppare attività di ricerca e innovazione.

Tipologie di azioni finanziabili:

Azione a) imprese alberghiere ed extralberghiere, compresi i connessi servizi ed attrezzature; stabilimenti balneari, stabilimenti termali;

Azione b) impianti sportivi quali campi da tennis, piscine, campi da golf, palazzetti del ghiaccio, altri impianti sportivi destinati al turista; strutture congressuali, porticcioli turistici, impianti per l'attracco, l'alaggio e il ricovero di natanti;

Azione c) impianti di risalita, piste da sci alpino, piste da fondo, impianti per l' innevamento artificiale, sistemi di distacco preventivo di valanghe;

Azione d) servizi, ricerca ed innovazione.

SCADENZE: Primo scaglione: dal 15.11.2002 al 31.12.2002;

Secondo scaglione: dal 1.01.2003 al 31.03.2003;

Terzo scaglione: dal 1.05.2003 al 31.07.2003;

Quarto scaglione: dal 1.08.2003 al 30.09.2003.

PUBBLICAZIONE: BUR n. 115 del 29/11/2002. DGR n. 3217 dell' 8/11/2002. Info: Direzione turismo - Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 - Venezia (tel 041/2795800 - fax 041/2795801 - <http://www.regione.veneto.it/organizzazione/bandi.asp>).

Le seguenti opportunità finanziarie sono contenute nella DGR n. 3528 del 10 dicembre 2002 (pubblicata nel BUR n. 127 del 27/12/2002).

- MISURA 1: Investimenti nelle aziende agricole.

Azione A

DESTINATARI: Imprese agricole attive nel territorio regionale.

SCADENZA: 75° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR (13/03/03).

Info:

Azione B

DESTINATARI: Imprese agricole che, per caratteristiche strutturali e socio-economiche trovano difficoltà o scarsa convenienza all'introduzione nella produzione di processi di certificazione.

SCADENZA: 75° giorno dalla data di pubblicazione nel BUR (13/03/03).

Info:

Azione C

DESTINATARI: Giovani neoinsediati che presentano un piano di investimenti.

SCADENZA: 30° giorno dalla pubblicazione nel BUR (26/01/03).

Info:

Azione D

DESTINATARI: Aziende che presentano un indirizzo frutticolo o misto con frutticoltura.

SCADENZA: 75° giorno dalla pubblicazione nel BUR (13/03/03).

Info:

Azione E

DESTINATARI: Imprenditori agricoli che effettuano investimenti per la messa a norma, secondo le prescrizioni della Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19.11.1991, degli allevamenti di vitelli da carne.

SCADENZA: 75° giorno dalla pubblicazione nel BUR (13/03/03).

Info:

- MISURA 3: Formazione

Sottomisura 3A - Formazione nel settore agricolo

Azione 1 - Iniziative formative collettive

DESTINATARI: - Enti di formazione in agricoltura riconosciuti dalla Regione del Veneto;

- Azienda regionale Veneto Agricoltura;

- Altri organismi di diritto pubblico riconosciuti idonei.

SCADENZA: 45° giorno dalla pubblicazione nel BUR (10/02/03).

Info:

- MISURA 3: Formazione

Sottomisura 3A - Formazione nel settore agricolo

Azione 2 - Iniziative formative individuali

DESTINATARI: - Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA;

- Soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla misura 13A, che introducono sistemi di qualità.

SCADENZA: 90° giorno dalla pubblicazione nel BUR (28/03/03).

Info:

Sottomisura 3b - Formazione nel settore forestale

DESTINATARI: Imprenditori forestali singoli o loro associazioni, gli Enti Pubblici, l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, gli

Enti di formazione nel settore agro-forestale riconosciuti dalla Regione del Veneto, le Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute, le Cooperative.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

- MISURA 6: Agroambiente

Sottomisura 6.1 - Sistemi di produzione a basso impatto e tutela della qualità

Azione 2 - Agricoltura integrata

DESTINATARI: Aziende agricole che si impegnano, per un periodo di 5 anni, a praticare sistemi di produzione propri dell'agricoltura integrata su tutta la superficie agricola utilizzata.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 3 - Agricoltura biologica

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 4 - Fasce tampone (FT)

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 6.2 - Conservazione delle risorse

Azione 5 - Colture intercalari di copertura

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 6 - Incentivazione delle colture a fini energetici

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 6.3 - Mantenimento della biodiversità

Azione 7 - Allevamento di razze animali in via di estinzione

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del

C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 8 - Ripristino e conservazione biotipi e zone umide

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. .

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 9 - Messa a riposo pluriennale

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 10 - Interventi a favore della fauna selvatica

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 6.4 - Cura e conservazione del paesaggio agrario

Azione 11 - Conservazione prati stabili di pianura, conversione seminativi in prati stabili

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 12 - Conservazione e recupero di prati e pascoli di collina e montagna

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , così come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola. Associazioni di proprietari privati e cooperative.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 13 - Introduzione e conservazione siepi e boschetti

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali

esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Azione 14 - Mantenimento di elementi del paesaggio rurale veneto

DESTINATARI: Imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del C.C. , Enti pubblici o enti di diritto pubblico possono accedere all'azione limitatamente ai terreni gestiti direttamente e sui quali esercitano una attività agricola.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

- MISURA 7: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

DESTINATARI: Imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che sostengono l'onere finanziario dell'investimento e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici che derivano dall'attuazione degli interventi medesimi.

SCADENZA: 31 marzo 2003.

Info:

- MISURA 8: Imboschimento dei terreni agricoli

DESTINATARI: Soggetti che hanno realizzato imboschimenti di superfici agricole con specie a ciclo lungo.

SCADENZA: 31 maggio 2003.

Info:

- MISURA 9: Altre misure forestali

Sottomisura 9.1 - Imboschimento dei terreni non agricoli

DESTINATARI: Soggetti privati e loro associazioni, i Comuni o loro associazioni, che intendono procedere all'imboschimento delle superfici non agricole aventi finalità produttive.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 9.3 - Miglioramento economico ecologico e sociale delle foreste

DESTINATARI: Privati proprietari di foreste o alle loro associazioni ed ai comuni proprietari di foreste o alle loro associazioni, agli imprenditori agricoli e forestali che operino esclusivamente su terreni di proprietà di privati o di comuni in base ad accordi di gestione.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 9.4 - Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura

DESTINATARI: - Imprese boschive dotate del Patentino di idoneità forestale;

- Comuni proprietari di boschi e loro associazioni dotati di una specifica organizzazione;

- purché in un'ottica di integrazione verticale e di valorizzazione della produzione del legname locale privati proprietari di boschi

e loro associazioni che provvedano direttamente alla raccolta delle biomasse;

- microimprese e piccole imprese fino a 20 ULA.

SCADENZA: 90° giorno dalla pubblicazione nel BUR (28/03/03).

Info:

Sottomisura 9.5 - Progetti di filiera ed ecocertificazione

DESTINATARI: Progetti di certificazione:

- ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni;

- ai Comuni proprietari di foreste o alle loro associazioni;

- alle imprese di utilizzazione boschiva dotate di patentino di idoneità forestale, legate da contratti o accordi di gestione con i proprietari per quanto attiene agli interventi selvicolturali.

Impianti a biomassa:

- ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni;

- ai Comuni proprietari di foreste o alle loro associazioni;

- alle aziende agricole in cui ci siano superfici imboschite;

- alle imprese che effettuano lavorazioni successive di legna e di legname.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 9.6 - Associazionismo forestale

DESTINATARI: - Associazioni di proprietari singoli;

- associazioni di imprese boschive;

- associazioni miste di proprietari singoli;

- associazioni di secondo grado.

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 9.9 - Mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste

DESTINATARI: Soggetti che hanno curato il mantenimento e miglioramento della stabilità ecologica delle foreste.

SCADENZA: 31 luglio 2003

Info:

- MISURA 10: Miglioramento fondiario

DESTINATARI: Enti pubblici, associazioni di produttori, consorzi di proprietari malghivi e pascolivi, comunioni familiari, cooperative agricole.

SCADENZA: 90° giorno dalla pubblicazione nel BUR (28/03/03).

Info:

- MISURA 12: Avviamento dei servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Sottomisura 12A: Servizi di sostituzione nelle aziende agricole

BENEFICIARI: Associazioni di imprenditori agricoli costituite senza scopi di lucro.

SCADENZA: 30° giorno dalla pubblicazione nel BUR (26/01/03).

Info:

- MISURA 13: Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
Sottomisura 13A

DESTINATARI: **Imprese agricole e agroalimentari, singole e associate; cooperative, consorzi e società consortili; associazioni di produttori; consorzi di tutela.**

SCADENZA: 60° giorno dalla pubblicazione nel BUR (25/02/03).

Info:

Sottomisura 13D: Associazione dei produttori agricoli

DESTINATARI: **Associazioni dei produttori.**

SCADENZA: 30 giugno di ciascun anno.

Info:

- MISURA 16: Diversificazione delle attività legate all'agricoltura
Sottomisura 16A: Agriturismo

DESTINATARI: Enti pubblici, associazioni agrituristiche, aziende agrituristiche singole o associate.

SCADENZA: 90° giorno dalla pubblicazione nel BUR (28/03/03).

Info:

Sottomisura 16B: Diversificazione delle attività aziendali

DESTINATARI: **Imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi, associazioni.**

SCADENZA: 75° giorno dalla pubblicazione nel BUR (12/03/03).

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI E ORGANI NON REGIONALI

STATUTI

Comuni

COMUNE DI BRUGINE (PADOVA)

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14 ottobre 2002, n. 47.

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

NORME FONDAMENTALI PER
L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

ART. 1 - Territorio

1 Il Comune di Brugine è costituito dalle comunità delle popolazioni e dei territori delle frazioni di Brugine e Campagnola.

2 Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Brugine.

3 Il Comune di Brugine ha un gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4 Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

ART. 2 - Uguaglianza

Il Comune di Brugine, nel rispetto di tutti i principi costituzionali, si propone di uniformare l'organizzazione dei propri Uffici e Servizi al perseguimento dei fini specificatamente previsti dall'art.3 della Costituzione Italiana.

ART. 3 - Tutela della vita

Il Comune di Brugine tutela la vita umana in tutte le sue forme. Garantisce il diritto alla salute con particolare riguardo all'ambiente di lavoro, alla tutela della maternità, dell'infanzia, della donna, degli anziani e dei portatori di handicap.

ART. 4 - Rifiuto della violenza

Il Comune di Brugine dichiara, in pieno accordo con l'art. 11 della Costituzione, il proprio totale rifiuto della guerra e di ogni altra forma di violenza come metodo di

risoluzione di qualsiasi controversia.

Dichiara il proprio territorio "denuclearizzato" intendendo con ciò esprimere la volontà che nessuno strumento di sterminio possa mai essere collocato nel proprio ambito.

ART. 5 - Pluralità

Al fine di garantire la realizzazione del principio di democrazia stabilito dall'art. 1 della Costituzione, il Comune di Brugine attuerà, nella forma più completa possibile, la concreta partecipazione del popolo alle scelte che interessano la Comunità e svilupperà adeguatamente l'informazione fornita al cittadino sull'attività dell'Ente.

ART. 6 - Cultura e ambiente

Al fine di conseguire quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione, il Comune di Brugine ritiene proprio compito fondamentale garantire la tutela del patrimonio storico-culturale e artistico e dell'ambiente, anche sotto il profilo del recupero della qualità della vita in rapporto con la natura, attraverso la realizzazione di spazi vivibili e la vigilanza sul territorio.

ART. 7 - Forme associative ed organizzazione

Il Comune di Brugine, nel rispetto della propria autonomia e competenza, promuove l'associazione e la collaborazione con altri Enti territoriali al fine di garantire una maggior efficienza dei pubblici servizi, come previsto dal Capo V° "forme associative" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; promuove altresì, compatibilmente con le opportunità economiche, il decentramento dei propri Uffici al fine di rendere più agevole l'accesso all'utenza.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
DI BRUGINE

Capo I

I Consiglieri Comunali

ART. 8 - Il Consigliere Comunale

1 Ciascun consigliere comunale rappresenta, senza vincolo di mandato, l'intera Comunità alla quale costantemente risponde.

2 La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

ART. 9 - Doveri del consigliere

1 I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.

2 I Consiglieri Comunali che senza giustificato motivo

non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. A tal fine il Sindaco, preso atto delle assenze, chiede, con lettera notificata, che il Consigliere presenti le proprie giustificazioni entro 15 giorni dalla richiesta.

3 Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile esamina le giustificazioni ed adotta con formale provvedimento le risoluzioni a riguardo. La decadenza ha efficacia decorso il termine di venti giorni dalla notifica all'interessato della propria decadenza.

ART. 10 - Poteri del Consigliere

1 Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

1bis Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri.

2 Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3 Le forme ed i modi per l'esercizio di quanto previsto ai commi 1 e 2, sono disciplinati dal regolamento.

4 E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5 Per il computo dei quorum previsti dall'art. 127 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa riferimento al numero dei Consiglieri in carica nel Comune.

ART. 11 - Dimissioni del consigliere

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ART. 12 - Consigliere anziano

E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.

ART. 13 - Gruppi consiliari

1 I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.

2 Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture per l'espletamento delle loro funzioni.

3 Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

Capo II

Il Consiglio Comunale

ART. 14 - Consiglio Comunale - Attribuzioni

1 La legge disciplina la composizione, l'elezione, la

durata in carica del consiglio, le modalità per la sua convocazione e la posizione giuridica dei consiglieri.

2 Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale, economico e amministrativo del comune e ne controlla l'attuazione; impronta altresì l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne l'imparzialità ed il buon andamento.

3 Il Consiglio Comunale convalida gli eletti, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, prende atto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco. Con decorrenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori. Approva la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta.

4 Nomina le commissioni consiliari e i rappresentanti del Consiglio stesso presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

5 Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

6 Il Consiglio Comunale approva lo statuto ed i regolamenti comunali, ad eccezione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta, nonché gli statuti delle aziende speciali alle quali aderisce.

7 Approva la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio, i programmi di opere pubbliche e i piani finanziari.

8 Adotta i piani urbanistici tenendo conto del programma di sviluppo economico- sociale della comunità, al fine di garantire il conseguimento di obiettivi di pubblico interesse.

9 Il Consiglio ha inoltre competenza su tutti gli altri atti previsti dalla legge.

10 I verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

11 L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato.

ART. 15 - Prima adunanza

La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nel termine di 10 giorni dalla convocazione.

ART. 16 - Convocazione del Consiglio comunale

1 Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2 Il Consiglio Comunale viene convocato oltre che per iniziative del Sindaco anche su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra i presentatori.

3 In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore con l'indicazione della causa che ha motivato l'urgenza. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 17 - Ordine del giorno

1 L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è redatto dal Sindaco secondo le norme dello Statuto e del Regolamento.

2 Il Consiglio non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 18 - Consegna dell'avviso di convocazione

1 L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di ordinarie e straordinarie;

b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2 Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

ART. 19 - Numero legale per la validità delle sedute

1 Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.

2 Nella Seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare il sindaco. La seduta di seconda convocazione dovrà essere indetta non prima di due giorni dalla data della prima seduta andata deserta.

3 Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri in carica.

4 Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

ART. 20 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

1 Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto non richiedano una maggioranza qualificata.

2 Nelle votazioni rese in forma palese non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione;

b) coloro che si astengono.

3 Nelle votazioni rese per schede segrete non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che escono dalla sala prima della votazione

b) le schede bianche e quelle nulle.

4 Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ART. 21 - Luogo dell'adunanza consigliere

1 Il Consiglio comunale si riunisce di norma nella apposita sala della residenza municipale.

2 In caso di particolare interesse o esigenze di ordine pubblico, la convocazione può avvenire presso altre sedi idonee nell'ambito del Comune.

3 La decisione può anche essere adottata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

ART. 22 - Pubblicità delle sedute

1 Le sedute del Consiglio comunale sono di norma pubbliche e le votazioni hanno luogo con voto palese.

2 Nel caso si esprimano valutazioni e considerazioni nell'ambito dell'assunzione di un provvedimento discrezionale il regolamento stabilisce la segretezza della seduta e della votazione.

3 Nelle votazioni quando ci si riferisce alla maggioranza assoluta si intende dei consiglieri in carica.

ART. 23 - Commissioni

1 Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali. La presidenza della Commissione spetta al Sindaco o ad un suo delegato. Relativamente alle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza spetterà ad un membro espresso dalle minoranze.

2 Il regolamento disciplina il loro numero, le modalità di costituzione, le materie di competenza, il funzionamen-

to e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Al fine di non far coincidere numericamente le Commissioni con il Consiglio Comunale, verranno nominate Commissioni ristrette ed i rappresentanti dei Gruppi Consiliari, in seno alle Commissioni, esprimeranno i propri voti in relazione alla proporzione presente in Consiglio Comunale.

3 Le commissioni si riuniscono in seduta segreta, il regolamento stabilisce i casi in cui le stesse possono essere pubbliche.

4 Nelle commissioni permanenti deve essere prevista la figura del segretario nella persona del segretario comunale o di un suo delegato che redige il verbale delle riunioni.

5 In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la data della riunione della commissione deve essere preventivamente comunicata agli interessati, come pure tempestivamente deve essere comunicato l'esito della stessa, con relativa motivazione in caso di rigetto della richiesta.

ART. 24 - Commissione redigente i regolamenti

1 Il Consiglio istituisce una commissione permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2 La commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

3 In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

ART. 25 - Regolamento interno

1 Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2 La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

ART. 26 - Procedimenti giudiziari

Il comune assicura il rimborso delle spese legali ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'esple-

tamento delle loro funzioni, in procedimento di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché ci sia stata sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato, per non aver commesso il fatto o forme equipollenti.

Capo III

La Giunta Comunale

ART. 27 - Composizione della Giunta

1 Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che dovranno essere approvati con apposito documento.

2 La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero minimo di quattro fino ad un massimo di 6 (sei) Assessori, tra cui il Vicesindaco, di cui 3 (tre) potranno essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3 Contestualmente all'accettazione della carica gli Assessori non consiglieri producono al Sindaco le attestazioni individuali dell'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

4 Il Sindaco dà atto di tale condizione nel documento di nomina da presentare al Consiglio.

5 Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.

6 Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7 Per la sostituzione di uno o più Assessori in caso di revoca ed in tutti gli altri casi si renda necessario, il Sindaco procede alla nomina dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

ART. 28 - Abrogato

ART. 29 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2 Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

ART. 30 - Durata in carica

1 Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si

procede allo scioglimento del Consiglio; Giunta e Consiglio restano però in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tal caso compete al Vicesindaco assumere provvisoriamente le funzioni di Sindaco, limitando l'attività agli atti di ordinaria amministrazione e designando un sostituto scelto in seno alla Giunta Comunale, per i casi di impedimento o assenza.

3 Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sua sospensione dall'esercizio delle funzioni in applicazione della normativa "antimafia".

4 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

5 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 31 - Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 32 - Dimissioni.

1 Le dimissioni consistono in una dichiarazione espressa di rinuncia alla carica.

2 Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale.

3 Esse diventano irrevocabili e comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4 Le dimissioni possono essere presentate per iscritto oppure comunicate oralmente nel corso di una seduta del Consiglio Comunale; in tal caso esse vengono verbalizzate dal Segretario Comunale e si considerano presentate il giorno stesso.

5 Le dimissioni dei singoli Assessori sono definitive e irrevocabili dopo la loro presentazione al Sindaco mediante comunicazione scritta acquisita al protocollo comunale. Alla nomina del sostituto provvede il Sindaco che, previa verifica della mancanza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

ART. 33 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1 La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2 In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 27 del presente Statuto.

ART. 34 - Abrogato

ART. 35 - Competenze della giunta comunale

1 La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 Il Sindaco può incaricare gli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3 Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

ART. 36 - Attribuzioni della Giunta

1 La Giunta compie tutti gli atti di governo privi di contenuto gestionale che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto al Sindaco, al Direttore generale, al Segretario e ai Funzionari dirigenti gli uffici. In particolare esercita la propria azione di governo mediante l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2 Sono attribuiti alla Giunta, in particolare:

a) l'attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale;

b) il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed economico del personale;

d) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;

e) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica Consiliare nei termini di legge;

f) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio, in occasione della discussione del conto consuntivo;

g) la fissazione delle aliquote d'imposta comunali; la determinazione delle tariffe tributarie, dei canoni di concessione e dei costi dei servizi locali;

h) le proposte di rettifiche IRPEF;

i) le determinazioni in materia di toponomastica;

j) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dalla amministrazione comunale;

k) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

l) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;

m) la determinazione delle indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti, terzi, non vincolate dalla legge o da norme regolamentari;

n) l'accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;

o) l'istituzione dell'Ufficio Comunale per i procedimenti disciplinari;

p) la tutela e lo sviluppo dell'associazionismo locale.

ART. 37 - Adunanze e deliberazioni

1 La Giunta comunale è convocata dal Sindaco, che ne può determinare la periodicità delle riunioni.

2 La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco. In caso di assenza del Sindaco e del vice Sindaco presiede i lavori l'Assessore più anziano di età.

3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4 I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

5 Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni vengono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito, per quindici giorni, di una copia delle deliberazioni presso l'Ufficio Segreteria. Il deposito dovrà farsi in luogo idoneo, al quale ciascun consigliere possa accedere senza alcuna formalità, in orario di apertura al pubblico degli uffici. Il Sindaco potrà adottare idonee forme di trasmissione degli atti assunti ai capigruppo consiliari, nonché adottare opportune forme di pubblicità al fine di agevolare l'accesso agli atti da parte di chiunque ne abbia interesse.

Capo IV

Il Sindaco

ART. 38 - Funzioni

1 Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge.

2 Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministra-

zione del Comune.

3 Il Sindaco ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti alla Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.

4 Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.

5 Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

6 Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

7 Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

ART. 38 bis - Attribuzioni di organizzazione

1 Il Sindaco convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale e della Giunta, fissandone gli argomenti all'ordine del giorno.

2 Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quarto dei Consiglieri.

3 Dirige i lavori del Consiglio Comunale secondo il regolamento di organizzazione del Consiglio stesso.

4 Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni esercitando i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.

5 Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

6 Nomina e revoca i componenti della Giunta.

7 Convoca e presiede la Giunta.

8 Ha competenze e poteri di indirizzo e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

9 Quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

10 Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.

11 Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

12 Può assegnare a ciascun Assessore funzioni ordinate per gruppi di materie, può modificarne l'attribuzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per motivi di coordinamento e funzionalità.

13 Può delegare Assessori e Consiglieri a rappresentare il Comune in cerimonie, manifestazioni e riunioni.

ART. 39 - Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco esercita attribuzioni di amministrazione, in particolare:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

d) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;

e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge in materia di sanità e igiene pubblica;

f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

g) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale;

h) nomina i funzionari Responsabili di settore e di servizio e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

i) concede il patrocinio del Comune.

ART. 39 BIS- Sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento

1 In assenza del Sindaco spetta al Vice-sindaco presiedere le sedute del Consiglio Comunale, allorché ne faccia parte. Diversamente la presidenza spetta al Consigliere anziano.

2 In caso di assenza del Sindaco e del Vice-sindaco, per i casi di assoluta ed inderogabile urgenza, le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti di partecipazione

ART. 40 - Commissione di Garanzia Civica

1 Al fine di garantire l'imparzialità nella valutazione di ammissibilità e regolarità dei modi di espressione della partecipazione popolare e' istituita la commissione di Garanzia Civica composta dal Difensore Civico, che la presiede, dal Segretario Comunale e dal Revisore dei Conti o dal presidente del collegio dei Revisori.

2 La commissione è competente, secondo la procedura prevista dal regolamento, relativamente a:

a) ammissibilità e regolarità delle proposte di referendum consultivo, di iniziativa deliberativa e regolamentare;

b) valutazione della rilevanza ed attualità delle petizioni rivolte al Consiglio comunale quando siano presentate da meno di 100 cittadini.

ART. 41 - Libere forme associative

1 Il Comune riconosce l'esistenza e favorisce la formazione di organismi a base associativa riconoscendo tra essi pari dignità ed opportunità; riconosce altresì il particolare valore dell'attività nel campo dell'educazione e della formazione culturale svolta dagli istituti privati.

2 Al fine di regolamentare i modi della partecipazione delle associazioni alla vita dell'Ente secondo quanto previsto dagli articoli del presente Capo, e' istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Brugine, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e dal medesimo aggiornato con iscrizione di nuove formazioni e cancellazioni di quelle non più in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 42 - Sindacati e formazioni economiche

Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali più rappresentative a livello nazionale.

ART. 43 - Petizioni

1 I Cittadini e le organizzazioni di cui ai precedenti artt. 41 e 42 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre necessità.

2 La commissione di Garanzia Civica decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni. Saranno comunque sottoposte al Consiglio comunale le petizioni sottoscritte da almeno 100 cittadini.

ART. 44 - Diritto d'iniziativa deliberativa

1 L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2 La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 elettori residenti nel territorio comunale o dal rappresentante di una delle Associazioni o Organizzazioni economico sindacali di cui ai precedenti artt. 41 e 42 relativamente a materie attinenti all'attività dell'Associazione.

3 La Commissione di Garanzia Civica decide sulla ammissibilità delle proposte secondo i criteri stabiliti dallo Statuto entro 60 giorni. La proposta licenziata dalla Commissione di Garanzia Civica, viene preventivamente esaminata dalla Commissione per lo Statuto ed i Regolamenti e posta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile che dovrà tenersi non oltre 120 giorni dalla data di presentazione della proposta al Sindaco.

4 Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le

seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

5 Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme.

ART. 45 - Referendum consultivi e/o propositivi.

1 E' ammesso referendum consultivo e propositivo su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera comunità comunale; è escluso per le materie previste dall'art. 44, comma 4, dello Statuto.

2 Si fa luogo a referendum consultivo qualora vi sia la richiesta di almeno 500 elettori del Comune o su iniziativa deliberativa del Consiglio Comunale.

3 La commissione di Garanzia Civica decide sulla regolarità ed ammissibilità della richiesta di referendum secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento.

4 Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5 Qualora il Consiglio comunale o la Giunta Municipale prima della consultazione referendaria, provvedano a deliberare in materia oggetto di referendum, questo decade.

6 Il referendum e' dichiarato valido se vi e' stata la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto ed il quesito e' dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa corrispondono alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

7 Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

8 Il referendum si svolge in un'unica sessione annuale.

9 Per la stessa materia il referendum può essere riproposto trascorsi almeno due anni dalla data della consultazione.

ART. 45 bis - Referendum abrogativo.

1 E' ammesso anche il referendum abrogativo, il quale potrà vertere solamente sui regolamenti comunali e sugli atti aventi natura regolamentare.

2 In ogni caso non si procederà ad ammettere referendum abrogativi sulla seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;

e) atti di programmazione.

3 Si fa luogo a referendum abrogativo qualora vi sia la richiesta di almeno 500 elettori del Comune o su iniziativa deliberativa del Consiglio Comunale.

4 Qualora il Consiglio comunale o la Giunta Municipale prima della consultazione referendaria, provvedano a deliberare in materia oggetto di referendum, questo decade.

5 In ordine all'ammissibilità, alla raccolta delle firme, allo svolgimento, alla validità, alla proclamazione, agli atti conseguenti, si applicano le medesime disposizioni di cui al precedente articolo e troverà definizione nell'ambito di idoneo regolamento comunale.

6 Per la stessa materia il referendum può essere riproposto trascorsi almeno due anni dalla data della consultazione.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

ART. 46 - Diritto di partecipare al procedimento

1 Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2 Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3 I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 47 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

1 Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2 Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione

ART. 48 - Pubblicità degli atti

1 Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia pregiudizio agli interessi del Comune.

2 Presso gli uffici comunali debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale della Repubblica", del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

ART. 49 - Diritto di accesso

1 Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2 Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Capo IV

Il Difensore Civico

ART. 50 - Istituzione. Attribuzioni.

1 A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico.

2 Spetta al Difensore civico intervenire, su richiesta di singoli cittadini o di associazioni che ne abbiano specifico interesse, ogniqualvolta si ravvisino evidenti anomalie nel procedimento amministrativo.

3 Il Difensore Civico agisce d'ufficio qualora abbia notizia di abusi o possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4 I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico su questioni inerenti l'attività politica.

5 Il Difensore Civico ha diritto di ottenere, con la massima tempestività, dagli uffici del Comune copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.

6 Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

7 Il Comune potrà accordarsi con più Comuni e/o con la Provincia o con la Regione di nominare un'unica perso-

na che svolga funzioni di Difensore Civico per tutti gli Enti interessati. I rapporti tra il Comune e tutti gli Enti interessati vengono regolati da apposita convenzione.

8 Qualora il Difensore Civico, per convenzione, sia nominato da uno degli altri Enti, il Consiglio Comunale dovrà esprimere il proprio assenso entro i termini previsti dalla convenzione.

9 Nel caso in cui il Comune opti per l'esercizio convenzionato del Servizio non si applicheranno gli artt. 51, 52 e 53 dello Statuto. In tal caso la nomina, i requisiti, la durata in carica, la decadenza e la revoca saranno disciplinati dall'apposita convenzione.

10 Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Difensore Civico sono contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, ovvero, nel caso di esercizio convenzionato del servizio, nella convenzione da approvarsi con la medesima maggioranza.

ART. 51 - Nomina

1 Il difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale.

2 Ogni Consigliere potrà indicare un solo nominativo tra una lista di candidati presentata alla Segreteria del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3 Risulterà eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

4 Il Consiglio comunale è convocato almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro 60 giorni.

ART. 52 - Requisiti

1 Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2 Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i membri del Comitato Regionale di Controllo.

3 La carica di Difensore Civico è incompatibile con:

a) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di

enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

b) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4 grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

d) coloro che versano in una causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

ART. 53 - Durata in carica, decadenza, revoca.

1 Il Difensore Civico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per 2 volte.

2 Il Difensore Civico può svolgere contemporaneamente analoga funzione in più comuni.

3 In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale Integrato, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 20 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4 Il Difensore Civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio Comunale Integrato, adottato con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

ART. 54 - Sede ed indennità

Indennità, dotazione organica, sede e modalità per l'espletamento delle funzioni di Difensore Civico saranno stabilite dal regolamento o dalla convenzione di cui all'art. 50, comma 10.

ART. 55 - Rapporti con gli organi comunali

Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione ha l'obbligo di:

a) svolgere relazioni dettagliate al Sindaco ed alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;

b) svolgere la relazione annuale al Consiglio Comunale sull'attività svolta, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici;

c) presiede la commissione di garanzia civica prevista dall'art. 40 del presente Statuto

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'Amministrazione comunale

ART. 56 - Principi Organizzativi

1 L'attività comunale si informa al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili di settori e di servizio.

2 I settori e i servizi sono organizzati secondo criteri di funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il buon andamento dell'amministrazione. Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio esclusivo dei cittadini.

3 Il Regolamento di organizzazione determina le funzioni del Direttore Generale, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei settori e dei servizi.

4 Il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i Responsabili di settori e dei servizi assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

5 Il Direttore Generale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei settori e dei servizi sono responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

6 Il Nucleo di valutazione fissa parametri oggettivi per la misurazione dei carichi di lavoro al fine di consentire costanti verifiche di produttività per ciascun dipendente.

7 Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

ART. 56 bis - Organizzazione degli Uffici

1 L'organizzazione degli uffici consta delle diverse fasi della programmazione, del coordinamento, della gestione dei servizi operativi, di singole attività specialistiche o di servizi di supporto.

2 Il settore è la struttura operativa di massima dimensione del Comune; si articola in servizi e uffici.

3 La Giunta Comunale nell'ambito del regolamento di organizzazione degli uffici può prevedere strutture di supporto ovvero figure professionali di particolare specializzazione al servizio dei settori e degli organi elettivi.

4 I posti di Responsabile di settore o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato. Il personale assunto mediante contratto può essere scelto anche tra dipendenti comunali od in ruolo presso altri enti pubblici. Il Regolamento disciplina le modalità per il conferimento dell'incarico, i requisiti minimi per l'accesso, il rinnovo dell'incarico nonché i casi di interruzione del rapporto.

5 Ai Responsabili di settore, nonché alle figure professionali di cui al comma precedente, assunti a contratto, viene attribuito un trattamento economico aggiuntivo.

6 I pareri sulle proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali vengono di norma espressi dai Responsabili di settore e di servizio o loro sostituti.

7 Le funzioni di Vice Segretario possono essere assegnate stabilmente o temporaneamente, con provvedimento del Sindaco, su indicazione del Segretario Comunale, ad un Responsabile di settore che ne abbia i requisiti.

8 Il Ragioniere capo esprime il parere concernente la regolarità contabile delle proposte di deliberazione, e ne attesta la relativa copertura finanziaria.

9 Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina la struttura dell'organico, le relative competenze e l'esercizio del potere disciplinare.

10 Il Regolamento per l'accesso agli impieghi disciplina le modalità di costituzione del rapporto di pubblico impiego mediante concorso o selezione pubblica.

ART. 57 - Vicesegretario

E' prevista la figura del vicesegretario, che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ART. 58 - Segretario Comunale

1 Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco e dipendente da apposita Agenzia ed iscritto nell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinati dalla Legge.

2 Il Segretario Comunale agisce nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, svolge funzioni di collaborazione e di consulenza, persegue, assicurando l'unità operativa dell'organizzazione comunale, il raggiungimento degli obiettivi secondo gli indirizzi e le direttive espresse dagli organi elettivi.

3 Al Segretario Comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

a. nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridico - amministrativa agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici;

b. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività, qualora l'Ente non intenda avvalersi del servizio di direzione generale in convenzione con altri Comuni;

c. svolge le funzioni di Direttore Generale nel caso di assegnazione da parte del Sindaco con proprio atto;

d. gestisce il personale apicale dell'Ente, esercitando nei confronti di quest'ultimo tutte le competenze che la legge, il presente Statuto ed il Regolamento comunale per il funzionamento degli uffici riservano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi per settore omogenei;

e. partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, cu-

randone la verbalizzazione;

f. può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

g. riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;

h. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e di referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri e la mozione di sfiducia;

i. roga i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un Notaio;

j. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi e dal Sindaco;

k. adotta gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che non siano espressamente riservati agli organi di governo dell'Ente e il cui procedimento abbia interessato più settori.

4 Per lo svolgimento delle funzioni vicarie e per coadiuvare il Segretario Comunale o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento è prevista la funzione di Vice Segretario.

5 L'ufficio del Segretario Comunale potrà essere reso in forma convenzionata con altri Comuni, ferma restando la garanzia e la efficienza del servizio.

ART. 59 - Incarichi di direzione

1 Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione dei settori.

2 La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore al mandato del Sindaco ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

3 Ai responsabili nominati dal Sindaco spetta la direzione degli uffici e dei servizi. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

4 Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, il regolamento specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali.

ART. 59 bis - Il Direttore Generale

1 Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabili dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, eventualmente dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni se previsto dalla legge.

2 Il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione

coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.

4 Predisporre per la Giunta Comunale la proposta di piano esecutivo di gestione o di atto equivalente e del piano di dettaglio previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

5 Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.

Titolo V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 60 - Contabilità e Bilancio

1 L'ordinamento contabile e finanziario è riservato alla legge dello Stato per quanto attiene ai principi generali con valore e limite inderogabile, e allo statuto comunale e ai regolamenti interni.

2 Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3 Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite, l'obiettivo di realizzare un compiuta autonomia gestionale tesa al miglioramento dei servizi resi in un'ottica di economia, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4 Le entrate del Comune derivanti da trasferimento erariale, regionale e provinciale concorrono a garantire i servizi indispensabili nonché quelli per i quali il trasferimento è erogato.

5 Il Comune garantisce i servizi e le prestazioni assegnategli dallo Stato e della Regione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

ART. 61 - Il processo di programmazione

1 Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità impegnando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo d'intervento. Gli atti con la quale essa viene definita sono: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il piano esecutivo di gestione o atto equivalente.

2 Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali o settoriali e progetti.

3 Il Regolamento di contabilità definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti di programmazione individuando le necessarie modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di pianificazione.

ART. 61 bis - Mancata approvazione del bilancio nei termini

1 Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2 Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3 Il sindaco, ricevuta la comunicazione di cui ai precedenti commi, convoca entro tre giorni la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra funzionari pubblici o revisori dei conti o altri soggetti che dimostrino idonea professionalità.

4 Qualora il sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il segretario comunale informa il prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5 Il commissario, nel caso che la Giunta che nel frattempo non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predisporre d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6 Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei due giorni successivi giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7 Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

ART. 62 - Autonomia impositiva

1 Il Comune anche attraverso la propria autonomia impositiva garantisce le risorse occorrenti per la gestione economica dell'Ente.

2 Il Consiglio Comunale approva i regolamenti generali in ordine all'organizzazione del sistema impositivo comunale e definisce le modalità di applicazione dei tributi.

3 Il Consiglio Comunale si attiene al principio generale dell'equità fiscale per informare i propri atti in materia tributaria.

ART. 63 - Gestione economico contabile

1 L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono applicati i principi contabili stabiliti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento locale.

2 Alla gestione del Bilancio provvede la Giunta Comunale mediante definizione di un piano esecutivo di gestione e atto equivalente.

3 I bilanci e i rendiconti di eventuali enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4 I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile.

ART. 64 - Controllo e revisione economico-finanziaria

1 I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.

2 In conseguenza, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

3 Il Consiglio comunale elegge un Revisore dei conti oppure un Collegio di Revisori come per legge.

4 I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul funzionamento regolare del Revisore o del Collegio.

5 Il Revisore o il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo comprensiva anche di una relazione sulla produttività ed efficienza degli uffici comunali.

6 Il Revisore o il Collegio dei Revisori ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti dell'ente ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'ente.

7 Il Revisore o il presidente del collegio dei Revisori è componente della commissione di garanzia civica prevista dall'art. 40 del presente Statuto.

8 I Revisori ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono al Sindaco che è tenuto a convocare il Consiglio comunale entro 8 giorni per le decisioni del caso.

ART. 65 - Servizio di tesoreria

1 Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito, nella legge 8 giugno 1979, n. 3.

2 I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità cui all'art. 152 del D. Lgs. 267/2002 nonché dalla stipula della convenzione.

ART. 66 - Contratti

1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2 Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3 I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 67 - Rapporti con il Cittadino contribuente

1 I rapporti tra cittadino contribuente e amministrazione comunale sono improntati ai principi della collaborazioni e della buona fede.

2 Tutti gli atti aventi contenuto tributario debbono menzionare l'oggetto nel titolo.

3 Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

4 L'informazione all'utenza viene garantita mettendo a disposizione di tutti i contribuenti i regolamenti tributari ed agevolandone la consultazione.

5 Al contribuente non possono essere richiesti documentazioni o informazioni in possesso dell'amministrazione comunale.

6 Gli atti relativi ai contribuenti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

7 Anche gli atti aventi natura tributaria debbono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione e debbono altresì contenere:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni;

- l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale si può promuovere il riesame;

- le modalità, il termine per l'impugnazione dell'atto, nonché l'organo giurisdizionale competente per il ricorso.

8 L'obbligo tributario può essere assolto anche per compensazione.

9 Non possono essere irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione.

10 Le sanzioni non debbono essere irrogate qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla norma o quando si tratti di mera violazione formale.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 68 - Procedure e modalità per la revisione dello statuto.

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art.6, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso o dall'ultima modifica od integrazione tranne nel caso in cui sia necessario adeguarlo a norme Statali o Regionali.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 69 - Disposizioni finali e transitorie.

1 I regolamenti comunali ostatici al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

2 I regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore Civico, sugli istituti di partecipazione, sull'amministrazione del patrimonio e del personale devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

3 Fino ad espletamento della nomina del Difensore Civico il Sindaco presiederà la Commissione di Garanzia Civica.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - Norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente

Articolo 1 (Territorio)

Articolo 2 (Uguaglianza)

Articolo 3 (Tutela della vita)

Articolo 4 (Rifiuto della violenza)

Articolo 5 (Pluralità)

Articolo 6 (Cultura e ambiente)

Articolo 7 (Forme associative ed organizzazione)

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BRUGINE

CAPO I - I Consiglieri Comunali

Articolo 8 (Il Consigliere Comunale)

Articolo 9 (Doveri del Consigliere)

Articolo 10 (Poteri del consigliere)

Articolo 11 (Dimissioni del consigliere)

Articolo 12 (Consigliere anziano)

Articolo 13 (Gruppi consiliari)

CAPO II - Il Consiglio Comunale

Articolo 14 (Consiglio Comunale - Attribuzioni)

Articolo 15 (Prima adunanza)

Articolo 16 (Convocazione del Consiglio Comunale)

Articolo 17 (Ordine del giorno)

Articolo 18 (Consegna dell'avviso di convocazione)

Articolo 19 (Numero legale per la validità delle sedute)

Articolo 20 (Numero legale per la validità delle deliberazioni)

Articolo 21 (Luogo dell'adunanza consiliare)

Articolo 22 (Pubblicità delle sedute)

Articolo 23 (Commissioni) 5

Articolo 24 (Commissione redigente i regolamenti)

Articolo 25 (Regolamento interno)

Articolo 26 (Procedimenti giudiziari)

CAPO III - La Giunta Comunale

Articolo 27 (Composizione della Giunta)

Articolo 28 (Abrogato)

Articolo 29 (Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore)

Articolo 30 (Durata in carica)

Articolo 31 (Mozione di sfiducia)

Articolo 32 (Dimissioni)

Articolo 33 (Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore)

Articolo 34 (Abrogato)

Articolo 35 (Competenze della Giunta Comunale)

Articolo 36 (Attribuzioni della Giunta)

Articolo 37 (Adunanze e deliberazioni)

CAPO IV- Il Sindaco

Articolo 38 (Funzioni)

Articolo 38 Bis - (Attribuzioni di organizzazione)

Articolo 39 (Attribuzioni di amministrazione)

Articolo 39 Bis (Sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento)

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I -Istituti di partecipazione

Articolo 40 (Commissione di Garanzia Civica)

Articolo 41 (Libere forme associative)

Articolo 42 (Sindacati e formazioni economiche)

Articolo 43 (Petizioni)

Articolo 44 (Diritto d'iniziativa deliberativa)

Articolo 45 (Referendum consultivi e/o propositivi)

Articolo 45 Bis Referendum abrogativo

CAPO II - Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 46 (Diritto di partecipare al procedimento)

Articolo 47 (Comunicazione dell'avvio del procedimento)

CAPO III - Diritto di accesso e di informazione

Articolo 48 (Pubblicità degli atti)

Articolo 49 (Diritto di accesso)

CAPO IV - Il Difensore civico

Articolo 50 (Istituzione. Attribuzioni)

Articolo 51 (Nomina)

Articolo 52 (Requisiti)

Articolo 53 (Durata in carica, decadenza, revoca)

Articolo 54 (Sede ed indennità)

Articolo 55 (Rapporti con gli organi comunali)

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - L'amministrazione Comunale

Articolo 56 (Principi organizzativi)

Articolo 56 Bis (Organizzazione degli Uffici)

Articolo 57 (Vicesegretario)

Articolo 58 (Segretario Comunale)

Articolo 59 (Incarichi di direzione)

Articolo 59 Bis (Il Direttore Generale)

TITOLO V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 60 (Contabilità e Bilancio)

Articolo 61 (Processo di programmazione)

Articolo 61 Bis (Mancata approvazione del bilancio nei termini)

Articolo 62 (Autonomia Impositiva)

Articolo 63 (Gestione economico contabile)

Articolo 64 (Controllo e revisione economico-finanziaria)

Articolo 65 (Servizio di tesoreria)

Articolo 66 (Contratti)

Articolo 67 (Rapporti con il Cittadino contribuente)

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 68 (Procedure e modalità per la revisione dello statuto)

Articolo 69 (Disposizioni finali e transitorie)

COMUNE DI GALLIERA VENETA (PADOVA)

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 novembre 2002, n. 50.**INDICE**

Statuto Comunale

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art. 1 - Il Comune di Galliera Veneta

Art. 2 - Il territorio del Comune

Art. 3 - Stemma e gonfalone del Comune

Art. 4 - Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 5 - Albo Pretorio

Art. 6 - Funzioni

Art. 7 - Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

Art. 8 - Pari opportunità

Art. 9 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

Art. 10 - Autonomia finanziaria ed impositiva

Art. 11 - Azioni programmatiche

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 12 - Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

Art. 13 - Collaborazione del Comune con altri Enti

Locali e forme di relazione

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 14 - Istanze, petizioni, proposte

Art. 15 - Consultazione popolare

- Art. 16 - Referendum consultivo
 Art. 17 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi
 Art. 18 - Pubblicità ed accesso agli atti
 Art. 19 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini
 Art. 20 - Libere forme associative

Capo II

Il Difensore Civico

- Art. 21 - Nomina
 Art. 22 - Decadenza
 Art. 23 - Funzioni
 Art. 24 - Facoltà e prerogative
 Art. 25 - Relazione annuale
 Art. 26 - Indennità di funzione

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

- Art. 27 - Organi di governo

Capo II

Il Consiglio Comunale

- Art. 28 - Il Consiglio Comunale
 Art. 29 - Competenze del Consiglio Comunale
 Art. 30 - Durata in carica
 Art. 31 - Proposta di deliberazione
 Art. 32 - Attribuzioni dei Consiglieri
 Art. 33 - Adunanze
 Art. 34 - Prima seduta del Consiglio Comunale
 Art. 35 - Presidenza
 Art. 36 - Sedute
 Art. 37 - Votazioni
 Art. 38 - Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
 Art. 39 - Astenuti e schede bianche e nulle
 Art. 40 - Deliberazioni
 Art. 41 - Consigliere anziano
 Art. 42 - Gruppi consiliari - Capigruppo
 Art. 43 - Commissioni consiliari permanenti
 Art. 44 - Commissioni consiliari temporanee, di indagine o di inchiesta
 Art. 45 - Commissione per lo Statuto ed i relativi regolamenti

- Art. 46 - Disposizioni comuni per le Commissioni

CAPO III

Il Sindaco

- Art. 47 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco
 Art. 48 - Rappresentanza legale
 Art. 49 - Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio
 Art. 50 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco
 Art. 51 - Consiglieri del Sindaco
 Art. 52 - Mozione di sfiducia
 Art. 53 - Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco
 Art. 54 - Dimissioni

Capo IV

La Giunta

- Art. 55 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori
 Art. 56 - Assessore anziano
 Art. 57 - Ruolo e competenze della Giunta
 Art. 58 - Funzionamento della Giunta
 Art. 59 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

- Art. 60 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche
 Art. 61 - Diritti di informazione dei Consiglieri

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

- Art. 62 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori
 Art. 63 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge
 Art. 64 - Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata
 Art. 65 - Dimissioni dei consiglieri

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

- Art. 66 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo

Art. 67 - Definizione delle linee programmatiche

Art. 68 - Attuazione delle linee programmatiche

Capo VIII

Disposizioni comuni a tutti gli organi

Art. 69 - Proroga

Art. 70 - Divieto di incarichi e consulenze

Art. 71 - Astensione obbligatoria

Titolo IV

Uffici e Personale

CAPO I

Uffici

Art. 72 - Principi strutturali e organizzativi

Art. 73 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 74 - Regolamento degli uffici e dei servizi

Art. 75 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II

Personale direttivo

Art. 76 - Direttore generale

Art. 77 - Compiti del direttore generale

Art. 78 - Funzioni del direttore generale

Art. 79 - Prerogative e rapporti con il Segretario Comunale

Art. 80 - Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 81 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 82 - Le determinazioni

Art. 83 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

Art. 84 - Collaborazioni esterne

Art. 85 - Controllo interno

Capo III

Il Segretario comunale

Art. 86 - Segretario comunale

Art. 87 - Funzioni del segretario comunale

Art. 88 - Vicesegretario comunale

Titolo V

I Servizi Pubblici

Art. 89 - Organizzazione

Art. 90 - Servizi pubblici di rilevanza industriale

Art. 91 - Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

Art. 92 - Istituzioni

Art. 93 - Aziende speciali

Art. 94 - Convenzioni

Art. 95 - Consorzi

Art. 96 - Accordi di programma

Art. 97 - Nomina dei rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 98 - Risorse economico-finanziarie

Art. 99 - Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

Art. 100 - Patrimonio del Comune

Art. 101 - Gli strumenti contabili

Art. 102 - Revisione economico-finanziaria

Art. 103 - Tesoreria

Capo II

Il sistema dei controlli interni

Art. 104 - Il sistema dei controlli interni

Art. 105 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

Titolo VII

Funzione normativa

Art. 106 - Statuto

Art. 107 - Regolamenti

Art. 108 - Ordinanze

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 109 - Disposizioni finali

Art. 110 - Modifiche statutarie

Art. 111 - Disposizioni abrogative

Statuto Comunale

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art. 1

Il Comune di Galliera Veneta

1. La comunità di Galliera Veneta, ordinata in Comune, è autonoma, secondo i principi della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, con i regolamenti comunali, nonché secondo le leggi statali e regionali, in quanto compatibili con l'ordinamento delle autonomie locali.

3. Il Comune di Galliera Veneta, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

4. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

5. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

6. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

Art. 2

Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Galliera Veneta ha una superficie di 9,03 chilometri quadrati ed è delimitato dai confini con i Comuni di Rossano Veneto, Loria, San Martino di Lupari, Tombolo e Cittadella.

2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A

fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione Comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione.

3. La sede del Comune è sita nel capoluogo di Galliera Veneta nel palazzo comunale; presso di esso hanno sede gli uffici dell'Amministrazione Comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

4. Gli organi del Comune, ricorrendo particolari circostanze o per giustificati motivi, possono essere convocati dal Sindaco in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 3

Stemma e gonfalone del Comune

1. Il Comune di Galliera Veneta ha uno stemma e un gonfalone riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica e descritti come segue:

Stemma: d'azzurro alla vera da pozzo d'argento, sostenente due galli arditi e affrontati, al naturale, ornamenti esteriori da Comune. Gonfalone: drappo partito di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Galliera Veneta. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

3. L'utilizzo dello stemma e del gonfalone sono disciplinati da apposito regolamento..

Art. 4

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito

spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma è curata dal Segretario Comunale, dal messo comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco, che ne certificano l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 7

Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune, assume a fondamento della sua azione il principio della centralità e della dignità della persona, e a tal fine:

- esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantisce la più ampia informazione sulle sue attività;

- svolge l'attività amministrativa secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi;

- riconosce la cultura quale patrimonio inalienabile dei cittadini e valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione; promuove pertanto il rispetto e la coesistenza di tutte le culture, fedi e ideologie;

- riconosce i diritti innati delle persone, rifiuta la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;

- considera la famiglia come primaria e originaria comunità di relazione interpersonale e di apertura sociale per cui i servizi sono indirizzati al rispetto dei valori sociali, etici e morali propri della istituzione familiare;

- crea e rinsalda i rapporti di cooperazione e dialogo con le altre comunità ispirandosi agli ideali di solidarietà e tolleranza senza distinzione etnica, razziale e religiosa;

- opera per tutelare l'ambiente e ricostruire l'armonico equilibrio fra tutti i viventi;

- promuove i valori del lavoro umano in un contesto produttivo ed economico sostenibile, in regime di libertà e giustizia.

2. In particolare il Comune opererà per:

- garantire la tutela della maternità e paternità responsabile, della prima infanzia e del diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderli effettivi anche nei luoghi di lavoro;

- realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale con particolare riferimento ai soggetti più deboli anche con il coinvolgimento e la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato, per cui:

- a) opera per l'attuazione di un efficiente ed efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle famiglie con disagio, agli anziani e ai disabili;

- b) concorre a favorire l'inserimento nella comunità degli immigrati;

- c) favorisce la formazione, a tutti i livelli, di operatori di volontariato.

- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà democrazia e pace assumendo e favorendo, anche attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare di Galliera Veneta terra di pace;

- valorizzare le persone riconoscendo nella famiglia la sede naturale per il loro sviluppo;

- favorire il diritto alla casa e l'accesso al lavoro, quali condizioni di crescita umana, sociale ed economica;

- valorizzare le tradizioni locali nelle loro espressioni linguistiche e di costume;

- tutelare e promuovere lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storico e culturali, in particolare la salvaguardia di edifici di interesse storico-artistico quali chiese, piazze, ville e centri storici minori, nonché l'integrità del territorio adibito ad uso agricolo, al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

- assicurare la funzione sociale dell'iniziativa econo-

mica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato, dell'associazionismo economico e in particolare della cooperazione;

- rendere effettivo il diritto allo studio e alla formazione permanente, alla cultura e all'attività fisico-motoria e sportiva, assicurando il pluralismo educativo e l'assistenza scolastica ai capaci e meritevoli, se privi di mezzi economici.

Art. 8

Pari opportunità

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.

2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Art. 9

Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art. 10

Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.

3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.

4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 11

Azioni programmatiche

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, e sulla base di programmi predisposti, anche in collaborazione con altri Enti Territoriali, promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Galliera Veneta assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 12

Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

Art. 13

Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

- a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
- b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
- c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni e può utilizzare gli accordi di programma per favorire il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici.

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 14

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini residenti o coloro che comunque operano nel territorio comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Galliera Veneta ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, regolarmente sottoscritte, devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore competente, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni,

3. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 inoltri al sindaco petizioni o proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenze dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati trasmette la petizione o la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. L'organo competente può sentire i proponenti, e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 90 giorni dal ricevimento della petizione o proposta.

5. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente al primo firmatario della petizione o proposta.

Art. 15

Consultazione popolare

1. Il Comune di Galliera Veneta può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte su temi di stretta attinenza locale.

2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta del Sindaco. La consultazione è comunque obbligatoriamente indetta quando sia formalmente richiesta da almeno cinque consiglieri.

4. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della con-

sultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

Art. 16

Referendum consultivo

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi.

2. Il referendum consultivo è promosso da un Comitato appositamente costituito e composto da un numero non inferiore a cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Galliera Veneta.

3. Il referendum viene dichiarato ammissibile con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Con lo stesso provvedimento viene fissato il testo da sottoporre agli elettori che deve riguardare materia di esclusiva competenza e di rilevante interesse locale.

5. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;

b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;

c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;

e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

f) gli atti di gestione adottati dai Capi Area e Responsabili di Servizio;

g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;

h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;

i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

6. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

7. Lo svolgimento del referendum è subordinato alla presentazione, a cura del Comitato promotore, di un numero di firme di elettori pari almeno al dieci per cento degli iscritti alle liste elettorali del Comune.

8. La consultazione referendaria può contenere più

quesiti e può essere indetta una sola volta all'anno;

9. Ogni quesito sottoposto a referendum è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Non può essere proposto referendum consultivo in coincidenza con altre operazioni di voto.

11. E' fatto divieto di proporre identico referendum consultivo prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente consultazione.

12. Le modalità di svolgimento del referendum quali i tempi, i modi, la proclamazione dei risultati e gli effetti dei referendum, dovranno essere disciplinati da apposito regolamento.

Art. 17

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi dei destinatari e dei soggetti comunque interessati.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Un apposito regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 18

Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Galliera Veneta sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e funzionari del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.

3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

Art. 19

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Art. 20

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendo il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito registro, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.

Capo II

Il Difensore Civico

Art. 21

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Padova, a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativo e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari; i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici, e OO.SS.;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche; enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 22

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 23

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene siano stati violati la legge, lo statuto o i regolamenti.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, qualora ravvisi la propria competenza; egli deve assicurare un regolare servizio.

Art. 24

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi competenti le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.

Art. 25

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta all'Amministrazione Comunale ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al 1° comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonchè a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e trasmessa a tutti i consiglieri comunali.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinchè siano discussi nel consiglio comunale; in tal caso il Sindaco può invitare il difensore civico a partecipare alle sedute consiliari con diritto di intervento.

Art. 26

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 27

Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 28

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla

l'attuazione.

Art. 29

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio esercita le funzioni relative all'organizzazione, all'indirizzo ed al controllo politico-amministrativo del Comune attraverso l'adozione di atti fondamentali.

2. Costituisce atto fondamentale ciò che nell'ambito della legislazione sulle autonomie locali abbia caratteristiche di generalità ed astrattezza, ovvero di programmazione e di promozione, nonchè di organizzazione dei servizi e delle risorse.

3. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 30

Durata in carica

1. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Gli atti urgenti sono gli atti la cui mancata tempestiva adozione possa recare pregiudizio all'interesse pubblico.

3. Improrogabili sono gli atti soggetti ad un termine perentorio e comunque inderogabili.

Art. 31

Proposta di deliberazione

1. Il diritto di proposta di deliberazione, oltre che a ciascun Consigliere ed alla Giunta Comunale, compete agli elettori del Comune secondo quanto indicato dall'art. 14, comma 3, del presente Statuto.

2. Il Regolamento disciplina le modalità di presentazione e il percorso istruttorio delle proposte di deliberazioni consiliari.

3. Le proposte di deliberazioni devono essere depositate in segreteria per l'ordinaria istruttoria e l'acquisizione dei pareri prescritti; nel caso prevedano spese, devono indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 32

Attribuzioni dei Consiglieri

1. Il Consigliere Comunale svolge le sue funzioni sen-

za vincolo di mandato e rappresenta l'intera collettività.

2. Il Consigliere Comunale ha diritto di presentare oltre alle proposte di deliberazioni, interpellanze, interrogazioni, mozioni.

Art. 33

Adunanze

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in via ordinaria per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, della relazione previsionale e programmatica, del conto consuntivo, nonché degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

3. In via straordinaria esso può essere convocato, oltre che per iniziativa del Sindaco, per deliberazione della Giunta Comunale o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.

4. Nel caso di iniziativa della Giunta Comunale o di un quinto dei Consiglieri il Sindaco dovrà convocarlo entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. Le modalità di convocazione del Consiglio per le sedute sia di prima che di seconda convocazione sono indicate dalla legge e dal regolamento.

Art. 34

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa in materia, disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.

4. I lavori della prima seduta sono presieduti dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.

Art. 35

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento è presieduto dal vice-Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento dall'Assessore Anziano.

Art. 36

Sedute

1. In prima convocazione il Consiglio Comunale è in numero legale quando è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia prevista espressamente dalla legge la presenza di un maggior numero di Consiglieri.

2. In seconda convocazione il Consiglio Comunale è in numero legale quando è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e praticando arrotondamenti per difetto.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e di ogni seduta è redatto verbale.

4. Ove la pubblicità dei lavori consiliari possa risultare di nocimento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti, il regolamento stabilisce le misure idonee ad evitare l'evento pregiudizievole.

5. In tale ambito nel regolamento vengono previsti i casi di seduta segreta e/o di votazione segreta.

Art. 37

Votazioni

1. Ogni deliberazione, comprese le nomine di competenza del Consiglio, viene assunta con votazione palese, salvo quanto indicato nel precedente art. 36 e nei casi previsti da leggi speciali.

Art. 38

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 39

Astenuti e schede bianche e nulle

1. E' astenuto il Consigliere che dichiara espressamente di non votare o che non vota o che non deposita la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.

2. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta e non viene computato nel novero dei votanti.

3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 40

Deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale e sono pubblicate per 15 giorni secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del presente Statuto.

Art. 41

Consigliere anziano

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale nella elezione, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri; in caso di parità quello che ha maggiore età.

2. In caso di impedimento o di impossibilità del primo degli eletti, è Consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito.

Art. 42

Gruppi consiliari - Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative di rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di capogruppo.

4. In mancanza di designazione assume le funzioni di capogruppo il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

5. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un nuovo gruppo che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione scritta da parte dei consiglieri interessati.

7. Le dichiarazioni di appartenenza ad un gruppo, di dissociazione dal gruppo e di nomina del capogruppo devono essere sottoscritte da tutti i consiglieri interessati e comunicate al Sindaco e al Segretario Comunale al fine della trasmissione degli elenchi delle deliberazioni adottate dalla Giunta di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 43

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari permanenti nominate nel suo seno e costituite nel rispetto del criterio proporzionale.

2. Il Regolamento determina i poteri delle commissioni, le competenze, il funzionamento, le forme di pubblicità e la partecipazione del pubblico;

3. Le Commissioni hanno competenza consultiva, propositiva e referente, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Art. 44

Commissioni consiliari temporanee, di indagine o di inchiesta

1. Il Consiglio istituisce, altresì, commissioni temporanee per lo studio di problematiche speciali e per casi particolari e singoli oggetti commissioni di indagine o di inchiesta.

2. La deliberazione indicherà il numero dei componenti, la durata entro la quale deve essere assolto l'incarico e i poteri assegnati.

3. I risultati delle indagini e dell'inchiesta vengono riferiti in Consiglio Comunale, ove necessario in seduta segreta, da un relatore di maggioranza ed uno di minoranza incaricati dal Presidente della Commissione.

4. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 45

Commissione per lo Statuto ed i relativi regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una Commissione Consiliare per l'aggiornamento dello Statuto e dei regolamenti comunali, cui fa riferimento il presente Statuto, la quale provvede, anche su segnalazione degli uffici competenti, a predisporre in merito progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio.

2. Sono esclusi dalle competenze della Commissione i regolamenti obbligatori per legge.

3. Ai lavori della Commissione partecipa il Segretario Comunale o funzionario da lui delegato secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

Art. 46

Disposizioni comuni per le Commissioni

1. Le Commissioni per lo svolgimento delle proprie funzioni possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali.

2. I pareri delle Commissioni non sono obbligatori, nè

vincolanti.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 47

Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

3. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

4. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale.

7. Il Sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ad amministratori e responsabili di servizio nel rispetto della normativa vigente.

8. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 48

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge.

2. Il Sindaco promuove la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune.

4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 49

Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti che coinvolgono più assessori.

3. Il Sindaco promuove nei confronti dei Responsabili di Servizio il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 50

Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate da un Assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.

4. Nel caso di impedimento o di assenza del Sindaco e degli Assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere Anziano.

Art. 51

Consiglieri del Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non

comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 52

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e praticando arrotondamenti per difetto. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua protocollazione.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

5. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della seduta consiliare in cui la stessa viene discussa con atto scritto presentato al Presidente del Consiglio Comunale purchè sottoscritto da un numero di Consiglieri sufficienti a far venir meno la percentuale di cui al precedente terzo comma; la mozione inoltre può essere verbalmente ritirata in sede di discussione consiliare.

Articolo 53

Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Nelle more del rinnovo della consultazione elettorale, al vicesindaco, investito di funzioni vicarie, sono riconosciuti pieni poteri, potendo svolgere tutte le funzioni di cui è attributario il titolare della carica; in particolare può procedere alla nomina o revoca degli assessori e può essergli corrisposta un'indennità pari a quella spettante al Sindaco.

Art. 54

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Sindaco devono essere presentate al Consiglio con atto scritto protocollato.

2. Le dimissioni possono anche essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.

3. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

4. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla protocollazione o dalla loro verbalizzazione in Consiglio.

Capo IV

La Giunta

Art. 55

Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di n. 6 assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. La nomina viene fatta con atto scritto e diventa efficace con la sottoscrizione dell'accettazione da parte del designato.

3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, coniuge, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco e coloro che sono incompatibili per legge.

4. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E' comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere, purchè non candidati alle elezioni che hanno determinato il consiglio in carica. Gli assessori esterni non possono essere più di due.

5. Il Sindaco, con lo stesso provvedimento di nomina con cui fissa il numero degli assessori, affida a ciascuno di loro il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

6. Gli assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

7. Gli assessori entrano in carica subito dopo l'accettazione della nomina da parte del Sindaco; la Giunta può quindi deliberare prima della comunicazione delle nomine al Consiglio Comunale.

Art. 56

Assessore Anziano

1. In ogni caso in cui la legge, lo Statuto od il Regolamento facciano riferimento all'assessore anziano, si intende per tale la persona individuata secondo l'ordine dell'an-

zianità anagrafica, indipendentemente dalla data di nomina.

Art. 57

Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2 del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al consiglio i regolamenti, esclusi quelli che per legge sono di propria competenza;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) approva le tariffe;

f) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

m) approva il Peg;

n) autorizza la resistenza in giudizio;

o) opera conciliazioni e transazioni secondo le direttive del Consiglio Comunale, salvo che non siano di modesta entità.

4) Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente

all'affissione all'albo pretorio.

Art. 58

Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale.

3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

4. La Giunta è in numero legale quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

5. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità dell'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

6. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 59

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 60

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori e nei Consiglieri Comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il proprio complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono rinunciare, rispettivamente, alle indennità di funzione ed ai gettoni di presenza.

5. La rinuncia, anche parziale, all'indennità ed ai gettoni deve essere resa con atto scritto e protocollato.

Art. 61

Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Galliera Veneta nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie, informazioni e documenti in loro possesso, con eccezione dei documenti riservati per espressa indicazione di legge, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine a quanto acquisito i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite da apposito regolamento, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

Art. 62

Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

Art. 63

Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti

dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 64

Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a cinque sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa del Presidente del Consiglio o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza.

Art. 65

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma di legge.

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Art. 66

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.

2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Art. 67

Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispose un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti e i risultati attesi.

3. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.

4. Il documento contenente le linee programmatiche è sottoposto al Consiglio per l'approvazione.

Art. 68

Attuazione delle linee programmatiche

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.

2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Responsabili di Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al Piano Esecutivo di Gestione, agli atti di organizzazione e di gestione.

Capo VIII

Disposizioni comuni a tutti gli organi

Art. 69

Proroga

1. Il titolare o i titolari degli organi rimangono in carica per il tempo prestabilito dalla legge.

2. La proroga degli organi amministrativi è disciplinata dalla legge 15.7.1994, n. 444.

Art. 70

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali

è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche se gratuiti, presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune di Galliera Veneta.

2. Il divieto di cui al comma precedente incide negativamente sull'incarico o sulla consulenza, ma non sulla titolarità dell'ufficio.

Art. 71

Astensione obbligatoria

1. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

2. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Titolo IV

Uffici e personale

Capo I

Uffici

Art. 72

Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 73

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla

giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 74

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Le principali aree organizzative dell'Amministrazione Comunale sono individuate in un organigramma, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte.

4. Le aree organizzative nelle quali si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale sono affidate alla responsabilità dei Capi Area.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 75

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e aree in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio

e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Ai responsabili di servizio, che di norma sono i capi area, cui è stata conferita dal Sindaco la posizione organizzativa spettano in via ordinaria la firma e l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.

6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Capo II

Personale direttivo

Art. 76

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i criteri per la nomina del direttore generale sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e competenze per la nomina e la determinazione del compenso.

3. Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal comma 1 le funzioni e le attribuzioni del direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale con apposito provvedimento, sentita la Giunta Comunale.

4. Nel contratto di assunzione e nel provvedimento di nomina del direttore generale deve essere espressamente indicato il termine finale, facendo riferimento alla scadenza effettiva del mandato del Sindaco e precisando che la cessazione anticipata dalla carica del Sindaco determina la risoluzione del rapporto per decorso del termine.

Art. 77

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 78

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili delle aree, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 79

Prerogative e rapporti con il Segretario Comunale

1. Per quanto riguarda il trattamento economico, i rapporti con il Segretario Comunale e la definizione di altri compiti o di altre funzioni, non specificati nel presente Capo II si demanda ad apposito regolamento.

Art. 80

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore,

se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.

Art. 81

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 82

Le determinazioni

1. Spetta ai responsabili dei servizi, cui è stata conferita la posizione organizzativa, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base degli obiettivi di gestione prefissati nel P.E.G. e delle direttive disposte dall'esecutivo, la predisposizione e la sottoscrizione dei relativi provvedimenti denominati "determinazioni".

2. Le determinazioni che comportano impegno di spesa vanno trasmesse al responsabile del servizio finanziario il quale provvede ad inserire in calce alla determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

3. Con l'apposizione del visto di regolarità di cui al comma precedente, le determinazioni sono esecutive ai sensi del medesimo art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

4. Le determinazioni che non comportano impegno di spesa sono esecutive con la sottoscrizione del responsabile del servizio.

5. Tutte le determinazioni sono pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 83

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000, con i limiti e le modalità previste dalla normativa in vigore.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 84

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli

incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 85

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/99.

2. Spetta ad apposito regolamento la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonchè delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Capo III

Il Segretario comunale

Art. 86

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 87

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale, salvi i casi previsti dalla legge, non ha competenze gestionali e non può adottare atti che la legge assegna alla competenza dei dirigenti.

2. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

3. In caso di mancanza del vicesegretario comunale il Consiglio e la Giunta possono scegliere uno dei loro membri a svolgere le funzioni di segretario, limitatamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto che riguardi l'interesse personale del segretario comunale e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

4. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-

giuridico al consiglio, alla giunta e al sindaco, il parere dato in occasione delle riunioni di giunta e di consiglio non può avere rilievo esterno, dato che lo stesso non fa più parte integrante della struttura formale della deliberazione di giunta o di consiglio.

5. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

7. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 88

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso in carriera del segretario comunale.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Titolo V

I Servizi Pubblici

Art. 89

Organizzazione

1. I servizi pubblici locali sono distinti in servizi di rilevanza industriale, individuati come tali da apposito regolamento governativo, ed in servizi privi di rilevanza industriale.

2. La distinzione netta operata persegue l'obiettivo di ottenere:

- a) un miglioramento generale dei servizi;
- b) la valorizzazione dell'attività di programmazione, vigilanza e controllo degli enti locali proprietari;
- c) la creazione di un mercato concorrenziale;
- d) il rafforzamento strutturale delle aziende con l'inserimento nella gestione di grandi gruppi industriali dotati di know-how e di importanti dotazioni finanziarie.

3. L'organizzazione dei servizi pubblici locali è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 90

Servizi pubblici di rilevanza industriale

1. Il Comune di Galliera Veneta non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, tranne il caso di cessione della proprietà a società di capitali di cui detiene la maggioranza, anch'essa incredibile.

2. I servizi pubblici a rilevanza industriale devono essere gestiti da società di capitale.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale può essere separata da quella di erogazione degli stessi.

4. Qualora l'attività di gestione sia separata dall'attività di erogazione, il Comune di Galliera Veneta, anche in forma associata, si avvale:

- a) dell'affidamento diretto a società di capitali a maggioranza pubblica appositamente costituite;
- b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene, secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio esclusivamente a società di capitali, attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. La durata degli affidamenti, quando non stabilita dalle discipline di settore è determinata dal Comune nel bando di gara.

Art. 91

Servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti dal Comune di Galliera Veneta nei modi seguenti:

- a) mediante affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società di capitali costituite o partecipate dal Comune;
- b) mediante gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno l'affidamento ai soggetti di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
- c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
- d) i servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente comma, possono essere affidati a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.

2. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

3. Il contratto di servizio va a stabilire con il soggetto erogatore del servizio, oltre le condizioni di gestione dello stesso, i profili economici, tariffari e qualitativi, nonché le modalità generali di sviluppo e le garanzie correlate alla gestione e alle responsabilità, ed infine le forme di verifica e di controllo sull'efficienza del servizio.

Art. 92

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

4. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 93

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale delibera sulla costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

3. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

4. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore.

5. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi; il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali e esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 94

Convenzioni

1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 95

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 40 del presente statuto.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 96

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della

Provincia, dei sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 97

Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

1. Per le società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto delle previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione Comunale.

3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 98

Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Galliera Veneta, è disciplinato dalla legge; rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse

proprie e trasferite.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 99

Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Galliera Veneta dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 100

Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 101

Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Galliera Veneta si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.

4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei

rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 102

Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

6. Il Comune assicura al Collegio dei Revisori dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di definizione del PEG.

Art. 103

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare urgente comunicazione all'ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Capo II

Il sistema dei controlli interni

Art. 104

Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio cui è stata conferita la posizione organizzativa, costituiscono il sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali finalizzati all'efficienza, efficacia ed economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio cui è stata conferita la posizione organizzativa è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficienza, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

Art. 105

Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati

elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Titolo VII

Funzione normativa

Art. 106

Statuto

1. Lo Statuto e le sue modifiche, ad esecutività avvenuta, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

2. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione delle norme del presente Statuto, la quale è assunta con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

Art. 107

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

5. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di ripubblicazione.

6. I regolamenti debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 108

Ordinanze

1. I Responsabili di Servizio cui è stata conferita la

posizione organizzativa emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio; esse devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui agli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Capo Area o del Responsabile del Servizio cui è stata conferita la posizione organizzativa o del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi rispettivamente li sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 109

Disposizioni finali

I viginti Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso, sino alla loro revisione.

Art. 110

Modifiche statutarie

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.

3. Ogni iniziativa di modifica statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata sul medesimo articolo, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 111

Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Galliera Veneta approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 12.10.1995, n. 60 del 13.12.1995 e n. 72 del 20.12.1995 è abrogato.

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO (TREVISO)

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 settembre 2002, n. 37.

Statuto Comunale

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art. 1

Il Comune di Quinto di Treviso

1. Il Comune di Quinto di Treviso, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. Il Comune, in particolare, rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.

3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali, nel pieno rispetto della reciproca autonomia.

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

Art. 2

Il territorio del Comune

1. Il territorio del Comune di Quinto di Treviso ha una superficie di 18,97 chilometri quadrati ed è delimitato dai

confini con i Comuni di Treviso, Morgano, Zero Branco, e Paese.

Il Comune di Quinto di Treviso comprende nel suo territorio la frazione di S. Cristina.

2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione Comunale promuove forme di consultazione preliminare della popolazione.

3. La sede del Comune è sita in Quinto di Treviso, nel palazzo municipale di Piazza Roma, n° 2; presso di esso hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione Comunale e si riuniscono di regola gli organi collegiali.

Art. 3

Stemma, gonfalone e sigillo del Comune

1. Lo stemma, approvato con decreto 21.6.1934, è costituito dalla seguente rappresentazione, modificata in relazione al D.L. 2/8/1943, n.704: Troncato: al primo d'azzurro al cippo miliare d'argento con impresso, in numero romano, "V" di rosso, al secondo di verde alla fascia ondata d'argento; di rosso (porpora). Ornamenti esteriori da Comune.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento, nel centro del quale, è posto lo stemma dell'Ente, così come sopra descritto, con l'iscrizione "Comune di Quinto di Treviso" centrata in argento. Le parti di metallo e i nastri sono anch'essi argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri portano i colori nazionali e sono frangiati d'argento.

3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune sia esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

4. Il Sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del comune e, in corona, la dicitura "Comune di Quinto di Treviso - Provincia di Treviso".

5. Il Comune utilizza il sigillo quale logo distintivo nei documenti e negli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

5. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del sigillo possono essere disciplinati da apposito regolamento.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune esercita, in particolare, tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.

3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

Art. 5

Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune di Quinto di Treviso ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.

2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;

c. garantendo (anche attraverso azioni positive) la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;

d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;

e. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;

f. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

4. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

5. Il Comune di Quinto di Treviso esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

6. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza a norma del novellato art.118 della Costituzione.

7. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

8. Il Comune ispira altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.

2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune, è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Art. 7

Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.

3 Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.

4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art. 8

Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.

3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore, applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.

4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art. 9

Azioni programmatiche

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune di Quinto di Treviso assume la programmazione come metodo cui informare la propria azione.

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 10

Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali, nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate, in base a specifica

disposizione di legge.

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

Art. 11

Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

- a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
- b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
- c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.

3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorire, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

Titolo II

Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 12

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune di Quinto di Treviso ne garantisce tempestivo esame e riscontro.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.

3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta

giorni al primo firmatario dell'istanza stessa.

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno 1.000 elettori residenti nel Comune. Esse sono presentate al Sindaco, il quale le trasmette con osservazioni entro dieci giorni al Consiglio, affinché l'organo collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti necessari / conseguenti entro novanta giorni.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art. 13

Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune di Quinto di Treviso può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:

- a) politiche sociali e politiche giovanili;
- b) interventi di sviluppo economico;
- c) interventi per il turismo;
- d) politiche per i servizi pubblici locali;
- e) interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale.

2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta. La consultazione è, comunque, obbligatoriamente indetta quando sia formalmente richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.

4. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.

5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.

6. Il Comune può istituire comunque, durante il mandato amministrativo, una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia appartenenti all'Unione Europea sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque rego-

larmente soggiornanti nel territorio comunale.

Art. 14

Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.

2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta 2.000 cittadini elettori residenti nel Comune.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:

- a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
- b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il rendiconto;
- c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
- e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
- f) gli atti di gestione adottati dai Responsabili di Servizio;
- g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
- i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.

4. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.

5. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, per la quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggio-

ranza dei voti validamente espressi.

8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

Art. 15

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque, assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.

6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 16

Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Quinto di Treviso sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e Responsabili di Servizio del Comune, anche se non

ancora esecutivi ai sensi di legge.

3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

Art. 17

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità locale, in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Art. 18

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, è subordinata alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente

sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che siano iscritti in apposito elenco / albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.

5. Specifiche norme regolamentari determineranno i requisiti minimi, anche in profilo numerico degli aderenti, che le associazioni e i comitati dovranno possedere per l'iscrizione in apposito albo istituito e conservato presso la sede municipale, soggetto a periodico aggiornamento. In ogni caso, le associazioni e i comitati dovranno aver sede effettiva nel territorio del Comune e il numero degli aderenti dovrà essere riferito ai soli cittadini del Comune. Le norme regolamentari determineranno le modalità di partecipazione delle Associazioni iscritte nell'Albo, stabilendo le procedure di consultazione delle stesse da parte degli Organi Istituzionali del Comune.

6. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Capo II

Il decentramento comunale

Art. 19

Partecipazione ed organizzazione dei servizi su base frazionale

1. La partecipazione alla vita del Comune e l'organizzazione dei servizi possono essere sviluppate su base frazionale per l'attuazione di forme di decentramento, in relazione a peculiarità sociali, urbanistico-territoriali o economiche, nonché in base a specifiche esigenze della popolazione e di funzionalità dei servizi stessi.

2. La definizione dei profili di strutturazione del decentramento comunale è oggetto di specifico regolamento sul decentramento.

Art. 20

Organi rappresentativi delle istanze delle frazioni

1. Il Consiglio ed il Presidente dello stesso sono gli organi che rappresentano le istanze della popolazione delle frazioni.

2. Il regolamento stabilisce le modalità per la composizione, l'elezione ed il funzionamento degli organi rappresentativi delle istanze delle frazioni.

Capo III

Le garanzie - Il Difensore Civico

Art. 21

Ruolo e poteri del Difensore Civico

1. Il Comune di Quinto di Treviso può istituire l'ufficio del Difensore Civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale, nonché degli organismi controllati, dipendenti e partecipati dall'Ente.

2. Su istanza di cittadini, formazioni sociali ovvero d'ufficio, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, con invito a provvedere segnalando ogni intervento che ritenga opportuno. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori Comunali, nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito dell'intervento del difensore Civico Comunale.

3. Il Difensore Civico esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto previsto in ordine all'espletamento di controlli preventivi di legittimità su particolari categorie di atti dell'Amministrazione comunale, nonché a quanto stabilito in materia di contenzioso inerente l'accesso ai documenti amministrativi.

4. Il Difensore Civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.

5. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare i Responsabili del Servizio per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.

6. Il Difensore Civico presenta al Consiglio una relazione annuale entro il 30 giugno, ove illustra l'attività svolta nell'anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.

7. Al Difensore Civico, spetta il compenso stabilito dal Consiglio nonché il trattamento di missione nella misura determinata per i Responsabili di Servizio.

8. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico adeguato personale, locali e attrezzature. Prevede inoltre in sede di bilancio un apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'ufficio.

9. Il Comune, previa deliberazione del Consiglio, per

l'istituzione del Difensore Civico può stipulare accordi con Enti locali, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici operanti nel territorio comunale.

10. L'accordo di cui al precedente comma 9 disciplina l'ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

Art. 22

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico amministrativo. Il voto viene espresso in forma segreta.

2. Il Difensore Civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.

3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dall'acquisizione a protocollo del documento di rimessione della carica. Nel frattempo i poteri del difensore Civico dimessosi sono prorogati.

4. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5. Non sono eleggibili a Difensore Civico ovvero decadono di diritto dalla carica:

a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali, i Consiglieri di circoscrizione, i soggetti o i membri degli organi con funzioni esecutivo-gestionali delle Aziende sanitarie locali;

b) i membri degli organismi Dirigenziali nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;

c) i dipendenti dello stesso Comune;

e) gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;

f) i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera e).

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 23

Organi di governo

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

Capo II

Il Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 24

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.

Art. 25

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art. 26

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.

2. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 27

Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in

caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'Assessore più anziano di età. In entrambi i casi devono essere Consiglieri Comunali.

Art. 28

Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

Art. 29

Gruppi consiliari

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione, i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.

2. Ai Gruppi Consiliari è messo a disposizione uno spazio, del personale, nonché attrezzature e servizi necessari per l'esercizio del mandato, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e materiali effettivamente utilizzabili.

Art. 30

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari è formata dai Presidenti di ciascun gruppo consiliare o loro delegati.

2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

3. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa :

a) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;

b) collabora con il Sindaco nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.

4. Il Sindaco è tenuto a convocare la conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta almeno 2 Presidenti di gruppo o almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 31

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di

competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.

2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure facilitate/semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.

7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione dei Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

9. I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita Conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione e l'attività della Conferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

Art. 32

Garanzie per le minoranze / opposizioni

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni

permanenti o speciali, l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.

2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo, sono eletti dal Consiglio tra i Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari non appartenenti alla coalizione di maggioranza.

Art. 33

Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale può istituire una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.

2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.

3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

4. La Giunta comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.

5. La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 34

Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.

2. Il Sindaco è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti gior-

ni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.

Art. 35

Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.

2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

Art. 36

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni consiliari permanenti, la Commissione Pari Opportunità, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari.

Art. 37

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici.

Capo III

Il Sindaco

Art. 38

Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.

3. Il Sindaco esercita, altresì, le funzioni che gli sono

attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario-Direttore Generale.

5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, al Segretario-Direttore Generale e ai Responsabili di Servizio l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli Assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco, al Segretario-Direttore Generale ed ai Responsabili di Servizio, nei casi previsti dalla legge o da altre disposizioni dell'Ente.

2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto, la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune.

4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 40

Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza inter-assessoriale.

3. Il Sindaco opera nei confronti dei Responsabili di Servizio al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 41

Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione.

2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 42

Consiglieri del Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.

2. I compiti di cui al comma 1° non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.

3. L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 43

Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, presentata e votata secondo le modalità previste dal T.U.E.L..

2. Qualora la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta possono presentarne una ulteriore non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

Capo IV

La Giunta

Art. 44

Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta é composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori da esso definito con provvedimento espresso di nomina sino ad un massimo di 6 assessori.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella

prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.

3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. E' comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

4. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

5. Gli assessori [non consiglieri] partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 45

Ruolo e competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.

2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero degli Organi di decentramento.

3. Fatte salve le ulteriori specifiche attribuzioni definite dalla legge, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa sull'Ordinamento degli Enti Locali, la Giunta esercita le seguenti attribuzioni:

- a) regolamenti uffici e servizi, dotazione organica
- b) approvazione progetti di opere pubbliche
- c) schemi di convenzione con privati
- d) patrocinio
- e) incarichi professionali
- f) altro.

4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.

5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio del Segretario - Direttore Generale.

Art. 46

Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.

3. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 47

Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici, nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizio dell'Amministrazione comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.

Art. 48

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate al protocollo.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla revoca.

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 49

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del

Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.

2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.

3. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza, percepiti in ragione dell'attività svolta, sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

4. L'atto deliberativo di cui al precedente comma 3° definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 50

Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli Uffici, nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune di Quinto di Treviso, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie, di cui al precedente comma 1°, da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori

Art. 51

Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame,

nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

3. Non sussiste ineleggibilità o incompatibilità tra la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale e lo svolgimento di funzioni o l'attribuzione di incarichi presso società di capitali, nei casi in cui lo scopo della società coincida con interessi primari della collettività locale.

Le suddette ineleggibilità e incompatibilità non sussistono, altresì, in relazione allo svolgimento di funzioni o all'attribuzione di incarichi presso consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei casi in cui lo scopo di tali enti coincida con interessi primari della collettività locale.

Non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità, gli incarichi o le funzioni conferite al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali presso enti, fondazioni o associazioni le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale.

Gli incarichi e le funzioni conferite ai consiglieri in ragione del loro mandato, come da precedenti commi, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Art. 52

Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1° anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente, provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 53

Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

1. E' dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

2. La causa di giustificazione deve essere rappresentata al Consiglio Comunale anche verbalmente da un Consigliere delegato immediatamente. Il Consiglio Comunale deve approvarla a maggioranza.

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I

Le linee programmatiche

Art. 54

Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

Sezione II

Disposizioni statutarie inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio (disposizioni correlate all'attuazione delle linee programmatiche)

Art. 55

Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili.

2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica, fanno riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.

3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con le linee programmatiche del mandato amministrativo, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime.

4. La Giunta periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

5. Anche al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le forme di controllo previste per esso dalla legge, su richiesta, vengono tempestivamente inviate ai Capigruppo, secondo modalità previste dal regolamento, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli atti programmatori e d'indirizzo adottati dal Consiglio in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

Titolo IV

Ordinamento degli Uffici

Capo I

Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 56

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Quinto di Treviso è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Servizio.

Art. 57

Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.

2. Le principali unità organizzative dell'Amministrazione Comunale sono individuate in un organigramma, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.

3. Le unità organizzative nelle quali si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale sono affidate alla responsabilità di un Responsabile di Servizio.

Art. 58

Strutture comuni

1. Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a

politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.

Capo II

I ruoli di responsabilità

Art. 59

Ruolo dei Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio operano per la gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.

2. Il regolamento specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 61, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 60

Incarichi dirigenziali

1. L'attribuzione della responsabilità di direzione delle strutture, in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale, spetta al Sindaco, che la conferisce secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Responsabili di Servizio possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. La copertura dei posti di direzione di struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienze e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

Art. 61

Funzione dirigenziale

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Servizio assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. I Responsabili di Servizio, in particolare, coordinan-

do e dando impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai Responsabili di Servizio spettano altresì:

a) l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;

b) i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;

c) lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

4. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei Responsabili di Servizio.

5. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

6. Salvo diversa previsione regolamentare, i Responsabili di Servizio hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano i servizi a cui sono preposti.

Art. 62

Responsabilità dirigenziale

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione

2. La valutazione dei risultati è svolta con riferimento alle prestazioni compiute in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.

3. La valutazione dei Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

4. Qualora la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento, al termine dell'esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione, nei confronti del Responsabile di Servizio interessato, previa verifica e contradditt-

torio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 63

Segretario Comunale e Vice Segretario

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario, le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca sono stabilite dalla legge, dai contratti collettivi di categoria e dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti comunale e dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.

3. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario è scelto tra uno dei Responsabili di Servizio preposti alle strutture nelle quali si articola l'Amministrazione Comunale.

Art. 64

Direzione generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'Amministrazione, viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei Responsabili di Servizio, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli Organi di Governo del Comune.

3. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, è affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario comunale

4. Alla Direzione Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i Responsabili dei Servizi.

5. Il Direttore generale:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;

b) svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Sindaco e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Titolo V

I Servizi Pubblici

Art. 65

I servizi pubblici locali

1. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale e delle relative reti, il Comune, nell'ambito delle normative di settore tempo per tempo vigenti, esercita le facoltà e le funzioni previste dall'art.113 del D.Lgs.267/2000.

Art. 66

Società di capitali

1. Il Consiglio Comunale delibera sulla partecipazione dell'Ente alle società di capitali o ne promuove la fondazione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni sia superiore al 20%, lo statuto di questa dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione sia nominato dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di sufficiente competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

3. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 67

Servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, il Comune, per l'esercizio dei servizi sociali e di quelli privi di rilevanza industriale ricorre all'affidamento diretto a:

- aziende speciali, anche consortili,
- società di capitali partecipate o costituite dal Comune,
- associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

2. La gestione diretta in economia è consentita in relazione alle modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio.

Art. 68

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale delibera sulla costituzione di

aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

3. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

4. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di sufficienti competenze tecniche o amministrative per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali e esercita la vigilanza sul loro operato. Gli amministratori delle aziende speciali sono revocati dal Sindaco soltanto nei casi di gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 69

Affidamento a terzi

1. Il Comune, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare a terzi, previa delibera del Consiglio Comunale, la gestione di servizi pubblici di rilevanza industriale.

2. L'affidamento è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini/utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento del servizio avviene provvedendo alla scelta del contraente in conformità a quanto previsto dalla legge.

Art.70

Nomina di rappresentanti del Comune in istituzioni ed altri organismi partecipati o controllati

1. Per le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una sufficiente competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.

2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1° nel rispetto della previsioni di legge.

3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1°, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art. 71

Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune di Quinto di Treviso, è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.

3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art. 72

Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune di Quinto di Treviso dallo Stato e

dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.

2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art. 73

Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.

2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 74

Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune di Quinto di Treviso si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.

2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.

4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 75

Mancata approvazione del Bilancio nei termini - Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del Bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del Bilancio. Non si applicano i termini previsti dal Regolamento di contabilità per l'approvazione del Bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il Bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2°, del decreto legislativo 267/2000.

Art. 76

Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Collegio dei

Revisori nei modi indicati dalla legge.

2. Il Collegio dei Revisori espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.

3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio, sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

4. I Revisori nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e delle sue Istituzioni.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.

Ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000, all'organo di revisione possono essere affidati ulteriori incarichi, specificamente di consulenza a favore del Comune, negli ambiti di propria competenza, fino ad esprimere proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Comune assicura, al Collegio dei Revisori dei Conti, risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di definizione del PEG.

Capo II

Il sistema dei controlli interni

Art. 77

Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi

in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno, comunque, sviluppo preventivo.

Art. 78

Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.

2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionate, inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 79

Revisione dello Statuto conseguente ad innovazioni normative

1. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comporta la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi.

Art. 80

Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Quinto di Treviso, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 17.07.1991, n. 59 del 19.07.1991, n. 63 del 22.07.1991, n. 71 del 17.10.1991, n. 74 del 24.10.1991, n. 80 del 29.10.1991 e n. 96 del 12.12.1991, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 15.07.1994, n. 53 del 19.07.1994 e n. 48 del 24.06.1996, è abrogato.

**ESPROPRIAZIONI, OCCUPAZIONI
D'URGENZA E SERVITÙ**

PROVINCIA DI TREVISO

Decreto del responsabile del servizio espropri 3 dicembre 2002, n. 165.

Legge regionale 02/04/81 n. 11. Comune di Follina. Lavori di realizzazione di un tratto di pista ciclabile in località San Giacomo. Indennità di esproprio provvisoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con deliberazione 16/10/2002 n. 118 della Giunta Comunale di Follina (Ente esecutore dell'opera) è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto indicato, sono state dichiarate la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera e, ai sensi dell'art. 13 della legge 25/06/1865 n. 2359, è stato stabilito di ultimare la relativa procedura espropriativa entro il 16/10/2007;

Visto il certificato attestante l'avvenuto adempimento di quanto disposto dall'art. 10 della legge 22/10/2007;

Visto il certificato attestante l'avvenuto adempimento di quanto disposto dall'art. 10 della legge 22/10/71 n. 865 e dal quale si rileva che non sono pervenute osservazioni in esito al deposito degli atti previsti dalla procedura;

Verificato che alla data di imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione le aree avevano destinazione edificabile e ritenuto di determinarne l'indennità provvisoria con applicazione delle norme di cui all'art. 5/bis del Decreto Legge 11/7/92 n. 333;

Vista la relazione relativa alla descrizione degli immobili da occupare;

Visti l'art. 107 della Legge 18/8/2000 n. 267 e l'art. 45 comma primo del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 80;

decreta

Art. 1 - L'indennità provvisoria per l'occupazione degli immobili in comune di Follina interessati dall'intervento di cui alle premesse è indicata nel seguente prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.

N.	DITTA	Fog.	Mapp.	Sup. occup.	A valore venale €	B incid. R.D. x10 €	indennità per cessione volontaria (A+B):2 = €	Riduzione del 40% Indennità €	Indennità provvisoria in caso di non cessione €
1	De Conto Gabriele 09/01/1950	12	83, 608	473	9.460,00	98,76	4.779,38	1.911,75	2.867,63
2	Barberis Rusca Eva (ora: Benincà Augusta)	12	276	217	4.340,00	45,31	2.192,65	877,06	1.315,59
3	De Conto Carmina 09/03/1946	12	319	70	1.400,00	14,62	707,31	282,92	424,38
4	Immobiliare GIEMME Srl	12	85, 86	147	2.940,00	30,69	1.485,35	594,14	891,21

Art. 2 - L'Ente esecutore dell'opera è incaricato di notificare il presente decreto, nella forma prevista per gli atti processuali civili, ai proprietari interessati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali e di comunicare gli estremi delle notificazioni stesse al Presidente della Provincia.

Art. 3 - Ai sensi del 2° comma dell'art.5/bis del Decreto Legge 11/07/92 n.333, in ogni fase del procedimento, e in ogni caso prima dell'emissione del decreto di esproprio, gli aventi diritto possono convenire L'Ente esecutore dell'opera la cessione volontaria degli immobili interessati da esproprio sulla base dell'indennità indicata nel precedente prospetto. In caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata e gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art.15 L. 22/10/1971 n.865; in tal caso l'importo relativo all'area determinato nel precedente prospetto sarà soggetto alla riduzione del 40%.

Art. 4 - L'Ente esecutore dell'opera è tenuto alla ricostruzione delle recinzioni esistenti e degli altri manufatti eventualmente manomessi.

Art. 5 - Il presente decreto sarà comunicato d'ufficio alla Giunta Regionale. L'Ente espropriante ne curerà le pubblicazioni di Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI

Delega Regionale
Geom. Mario Vianello

PROVINCIA DI TREVISO

Decreto del responsabile servizio espropri 18 dicembre 2002, n. 177.

Legge regionale 02/04/81 n.11. Comune di Treviso. Costruzione di un Centro Sportivo in località San Bartolomeo. Indennità di esproprio provvisoria.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che con deliberazione 17/07/2002 n.331 della Giunta Comunale di Treviso (Ente esecutore dell'opera) è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto indicato, sono state dichiarate la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera e, ai sensi dell'art.13 della Legge 25/06/1865 n.2359, è stato stabilito di ultimare la relativa procedura espropriativa entro il 06/08/2005;

VISTO il certificato attestante l'avvenuto adempimento di quanto disposto dall'art.10 della legge 22/10/71 n.865 e dal quale si rileva che non sono pervenute osservazioni in esito al deposito degli atti previsti dalla procedura;

VERIFICATO che alla data di imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione le aree avevano destinazione edificabile e ritenuto di determinarne l'indennità provvisoria con applicazione delle norme di cui all'art.5/bis del Decreto Legge 11/07/92 n.333;

VISTA la relazione descrittiva relativa alla consistenza degli immobili da occupare;

VISTI l'art.107 della Legge 18/08/2000 n.267 e l'art.45 comma primo del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.80;

decreta

Art. 1 - L'indennità provvisoria per l'occupazione degli immobili in comune di Treviso, interessati dall'intervento di cui alle premesse è indicata nel seguente prospetto:

N.	DITTA	Fog.	Mapp.	Sup. occup.	A valore venale €	B incid. R.D. x10 €	indennità per cessione volontaria (A+B):2 = €	Riduzione del 40% indennità €	Indennità provvisoria in caso di non cessione €
1	Cassan Elisabetta, Cassan Iolanda, Cassan Luigia	15	63, 71	4.685	257.675,00	1.956,46	129.815,73	51.926,29	77.889,44
2	Polisportiva San Bartolomeo	15	1592	338	18.590,00	141,15	9.365,57	3.746,23	5.619,34
3	Zuliani Americo	15	1671	6.940	381.700,00	2.898,14	192.299,07	76.919,63	115.379,44
4	Dalla Costa Alessandro	15	1682	3.800	209.000,00	1.586,88	105.293,44	42.117,38	63.176,06

Art. 2 - L'Ente esecutore dell'opera è incaricato di notificare il presente decreto, nella forma prevista per gli atti processuali civili, ai proprietari interessati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali e di comunicare gli estremi delle notificazioni stesse al Presidente della Provincia.

Art. 3 - Ai sensi del 2° comma dell'art.5/bis del Decreto Legge 11/07/92 n.333, in ogni fase del procedimento, e in ogni caso prima dell'emissione del decreto di esproprio, gli aventi diritto possono convenire L'Ente esecutore dell'opera la cessione volontaria degli immobili interessati da esproprio sulla base dell'indennità indicata nel precedente prospetto. In caso di silenzio l'indennità si intenderà rifiutata e gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità definitiva ai sensi dell'art.15 L. 22/10/1971 n.865; in tal caso l'importo relativo all'area determinato nel precedente prospetto sarà soggetto alla riduzione del 40%.

Art. 4 - Il presente decreto sarà comunicato d'ufficio alla Giunta Regionale. L'Ente espropriante ne curerà le pubblicazioni di Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPROPRI
Delega Regionale Geom. Mario Vianello

TRASPORTI E VIABILITÀ

COMUNE DI SCHIAVON (VICENZA)

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale 26 novembre 2002, n. 65.

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/11/2002 n. 65 avente per oggetto "Revoca delibera di Consiglio Comunale n. 58/2001 e nuova approvazione permuta aree Comune di Schiavon/ditta Parise Luigi di Schiavon" è stata deliberata la sdemanializzazione e declassificazione delle aree distinte al Fg. 7 Mapp. 372-440-373-441-442 di totali mq.150 in comune di Schiavon

IL SINDACO
Bianchi rag. Antonio

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale n. 31 del 9 novembre 2001 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura" (Bollettino Ufficiale della Regione n. 103 del 13 novembre 2001)

Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale in oggetto, pubblicato a pagina 6, II colonna, del Bollettino Ufficiale della Regione n. 103 del 13 novembre 2001, è errato. Il testo corretto è il seguente:

1. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), si avvale prioritariamente degli uffici regionali e può avvalersi degli enti locali, mediante la stipula di apposita convenzione, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 e delle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA.

INDICE PER MATERIA**Agricoltura**

Decreti del dirigente della direzione politiche agricole strutturali n. 224 del 2002	49
---	----

Appalti

- APS Light service s.r.l., Padova	80
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.), Vicenza	81
Comune di	
- Brendola (Vicenza)	78
- Verona	78
- Comunità Montana della Lessinia, Bosco Chiesanuova (Verona)	80

Bilancio e contabilità regionale

Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3	4
---	---

Concorsi

Decreti del dirigente della direzione risorse umane n. 901 del 2002	49
Comune di	
- Abano Terme (Padova)	77
- Giavera del Montello (Treviso)	77
- Villaverla (Vicenza)	77
Unità locale socio sanitaria n.	
- 1, Belluno	78
- 17, Este (Padova)	78

Energia e industria

Decreti del dirigente dell'unità complessa energia n. 224 del 2002	49
---	----

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

Decreto del responsabile del servizio espropri della provincia di Treviso 3 dicembre 2002, n. 165 e 18 dicembre 2002, n. 177	152
--	-----

Statuti

Comune di	
- Brugine (Padova)	95
- Galliera Veneta (Padova)	109
- Quinto di Treviso (Treviso)	134

Trasporti e viabilità

Estratto della deliberazione del Consiglio comunale di Schiavon (Vicenza) 26 novembre 2002, n. 65	154
---	-----

INDICE PER ENTE

APS Light service s.r.l., Padova	80
Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.), Vicenza	81
Comune di	
- Abano Terme (Padova)	77
- Brendola (Vicenza)	78
- Brugine (Padova)	95
- Galliera Veneta (Padova)	109
- Giavera del Montello (Treviso)	77
- Quinto di Treviso (Treviso)	134
- Schiavon (Vicenza)	154
- Verona	78
- Villaverla (Vicenza)	77
Comunità Montana della Lessinia, Bosco Chiesanuova (Verona)	80
Provincia di Treviso	152
Regione del Veneto	81
Unità locale socio sanitaria n.	
- 1, Belluno	78
- 17, Este (Padova)	78

INDICE NUMERICO**Leggi regionali****2003**

n.	pag.
3	4

Decreti del dirigente della direzione risorse umane**2002**

n.	pag.
901	49

Decreti del dirigente della direzione politiche agricole strutturali**2002**

n.	pag.
224	49

Decreti del dirigente dell'unità complessa energia**2002**

n.	pag.
6	76